



Dipartimento di Giurisprudenza  
Cattedra di Diritto dell'Esecuzione Penale

LA RIABILITAZIONE: PRESUPPOSTI, FINALITÀ,  
PROSPETTIVE.

RELATORE

Chiar.ma Prof.ssa Balducci Paola

CANDIDATA

Mancini Marianna

Matr. 115923

CORRELATORE

Chiar.ma Prof.ssa Di Bitonto Maria Lucia

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

*Ai miei nonni,  
a Maya e Caterina.*

*“Contano due principi: non farsi mai troppe illusioni  
e non smettere di credere che ogni cosa che fai potrà servire.”*

*(Italo Calvino, La giornata di uno scrutatore)*

## INDICE ANALITICO

<b>Indice analitico</b> .....	I
<b>Introduzione</b> .....	1

### CAPITOLO I

#### LA RIABILITAZIONE: PROFILI GENERALI

1. Origine ed evoluzione storica dell'istituto .....	5
2. Disciplina normativa, natura giuridica e ratio della riabilitazione .....	8
3. Presupposti e condizioni per la concessione della riabilitazione .....	13
3.1. Il titolo esecutivo .....	13
3.2. Il decorso dei termini e la riforma del 2004 .....	15
3.3. La buona condotta .....	20
3.4. L'assenza di condizioni ostative alla concessione .....	27
3.4.1. (Segue) La non sottoposizione a misura di sicurezza .....	27
3.4.2. (Segue) L'adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato .....	29
4. Profili processuali .....	36
4.1. Competenza .....	36
4.2. Legittimazione a proporre l'istanza .....	38
4.3. Procedimento e decisione .....	39
5. Effetti della concessione della riabilitazione .....	42
6. Revoca del beneficio .....	48
7. Forme speciali di riabilitazione .....	50
7.1. La riabilitazione civile del fallito .....	51
7.2. La riabilitazione minorile .....	53
7.3. La riabilitazione militare .....	56
7.4. La riabilitazione del sottoposto a misure di prevenzione personali .....	58
8. Riabilitazione nel caso di condanna all'estero .....	59

## CAPITOLO II

### LA RIABILITAZIONE E LA “GIUSTIZIA RIPARATIVA”

1. Premessa .....	61
2. La cd. “ <i>giustizia riparativa</i> ” .....	62
3. La riabilitazione: dalla retribuzione alla riparazione .....	69
4. L'adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato: dal profilo patrimonialistico a quello personalistico .....	77
5. In particolare: la concessione della riabilitazione in caso di transazione tra condannato e persona offesa .....	86

## CAPITOLO III

### LA RIABILITAZIONE E L’AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI

1. Profili generali della misura alternativa alla detenzione di cui all’art. 47 ord. pen. ....	89
2. L’effetto estintivo .....	97
3. La non cancellazione della condanna dal casellario giudiziale .....	102
4. Un possibile rapporto di strumentalità tra i due istituti: la concessione della riabilitazione a seguito di esito positivo dell'affidamento in prova .....	103

<b>Conclusioni</b> .....	108
--------------------------	-----

<b>Bibliografia</b> .....	111
---------------------------	-----

<b>Giurisprudenza</b> .....	114
-----------------------------	-----

## INTRODUZIONE

Il presente elaborato si propone di esaminare, attraverso l'analisi combinata della disciplina normativa e della giurisprudenza di legittimità e di merito, la riabilitazione penale<sup>1</sup> prevista, tra le cause di estinzione della pena, dagli artt. 178-181 c.p.

Si tratta, come suggerisce la collocazione sistematica, di un istituto di diritto sostanziale, ma con significativi risvolti teorici e pratico-applicativi anche sul versante processuale.

In particolare, l'attenzione si concentrerà sulla *ratio* dell'istituto e sulle finalità di recupero e reinserimento sociale del condannato.

Si tenterà, a tal proposito, di mettere in evidenza come, a fronte di una disciplina legislativa rimasta pressoché invariata dall'entrata in vigore del Codice Rocco, la riabilitazione si ponga perfettamente in linea con i principi dell'ordinamento vigente, contribuendo alla realizzazione della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27 co. 3 Cost., e rispondendo efficacemente a talune rilevanti esigenze del processo di risocializzazione, quali, su tutte, il reingresso del condannato nel circuito lavorativo.

Nella presente ricerca, si cercherà, in prima battuta, di contestualizzare l'istituto della riabilitazione, ripercorrendone l'*excursus* storico, dalle origini, che affondano nel diritto romano, passando per la disciplina dei codici pre e postunitari, sino all'attuale conformazione delineata dal codice penale del 1930.

Si procederà, quindi, all'analisi della natura giuridica della riabilitazione e del suo essere causa di estinzione della pena, o meglio, delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna, presupponendosi la pena principale già espiata o estinta per altra causa; verranno poi esaminati i singoli presupposti che la legge espressamente richiede, ai sensi dell'art. 179 c.p., ai fini della concessione del beneficio.

A tal riguardo, ci si focalizzerà sui requisiti della buona condotta e del previo adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato, entrambi espressione del processo rieducativo che ogni condannato, in quanto tale, dovrebbe auspicabilmente intraprendere.

---

<sup>1</sup> È detta "penale" la riabilitazione disciplinata, quale causa di estinzione della pena, dagli artt. 178 ss. c.p. La specificazione serve essenzialmente a distinguere la forma "ordinaria", oggetto della presente ricerca, dalle cd. forme speciali di riabilitazione – cui brevemente si accennerà nel Cap. I, §7. – che in quanto tali trovano la loro disciplina in leggi speciali, derogatoria rispetto a quella codicistica.

La riabilitazione, con questi presupposti, contribuisce al perseguimento di tale obiettivo, richiedendo al reo, in cambio degli effetti estintivi che essa comporta<sup>2</sup>, il compimento di atti positivi – incluso l’attivarsi in favore della vittima del reato mediante il pagamento delle obbligazioni – che siano idonei a dimostrare un recupero del condannato verso uno stile di vita “corretto”<sup>3</sup>, privo di qualsiasi atteggiamento trasgressivo e rispettoso dei principi fondamentali della civile convivenza<sup>4</sup>.

Emergono, dunque, sin da ora le finalità che contraddistinguono l’istituto della riabilitazione e che ne rendono attuale la trattazione. Si fa riferimento, in primo luogo, alla rieducazione del condannato, *sub specie* di risocializzazione, cui il sistema sanzionatorio in primis, e quello penitenziario poi, devono essere improntati, secondo quanto sancito dalla Costituzione, ai sensi del cui art. 27 co. 3: “*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*”. In secondo luogo, e di conseguenza, ci si riferisce al reinserimento del reo nel consorzio civile, che la riabilitazione mira a promuovere, in particolare agevolando, come accennato, l’accesso del condannato al mondo del lavoro. Si vedrà, difatti, che il soggetto, scontata la pena principale e integrate le condizioni prescritte dalla legge, può richiedere il beneficio e, in caso di accoglimento, usufruire dell’estinzione delle pene accessorie, particolarmente afflittive e in grado di produrre effetti preclusivi non indifferenti, e degli altri effetti penali che scaturiscono *ex lege* dalla sentenza di condanna, primo tra tutti l’iscrizione del provvedimento nei certificati del casellario giudiziale richiesti dall’interessato. Evidente è, dunque, l’importanza che l’istituto riveste, rivelandosi particolarmente utile per assicurare al condannato, a seguito della compiuta rieducazione, un sereno ricongiungimento con i meccanismi della società, a completamento dello stesso processo rieducativo.

Dopo un breve accenno alla normativa processuale, contenuta nell’art. 683 c.p.p., agli effetti del beneficio – l’esame dei quali è fondamentale per comprendere la vantaggiosità dell’istituto – e alle forme speciali dello stesso che si rinvencono nell’ordinamento, si tenterà di analizzare come i tratti caratterizzanti della riabilitazione si intreccino con le nuove istanze di “*giustizia riparativa*”; termine, quest’ultimo, coniato per indicare quella forma di intervento penale,

---

<sup>2</sup> Alla riabilitazione consegue, per espressa previsione dell’art. 178 c.p., l’estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali che scaturiscono *ex lege* dalla pronuncia di una sentenza di condanna, “*salvo che la legge disponga diversamente*”. Per l’analisi dettagliata di ciò che viene o meno travolto dall’effetto estintivo dell’istituto, si rinvia al Cap. I, §5.

<sup>3</sup> Cass., Sez. I, 19/09/2013, n. 43383, Greco, *CED*.

<sup>4</sup> Cass., Sez. I, 31/05/2011, n. 29490, P.G. in proc. Zaon, *CED*.

sviluppatosi principalmente nei Paesi di *common law*, che pone al centro la figura della vittima del reato, facendo leva sull'aspetto riparativo della sanzione, esternato nell'onere posto in capo al condannato di attivarsi a favore della persona offesa, riparando o risarcendo il danno cagionato dal fatto illecito. È possibile parlare a tal riguardo di un sistema che costituisce una "terza via" alternativa – ma non incompatibile – alle idee di retribuzione e rieducazione, su cui tradizionalmente è imperniato il nostro ordinamento penale.

Si cercherà, quindi, di riassumere le caratteristiche di questo nuovo approccio, di individuarne gli aspetti che hanno trovato applicazione nell'ordinamento italiano – mettendo in risalto quella sempre più cospicua giurisprudenza di merito tendente a valorizzare le condotte riparatorie – e infine di comprendere, in una prospettiva essenzialmente *de iure condendo*, se e in quale misura la riabilitazione possa ricondursi a tale modello, in particolare, se nel requisito del previo adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato possa o meno rinvenirsi una qualche finalità riparativa.

Si anticipa che tale indagine rivelerà che il suddetto presupposto presenta sì una valenza riparatoria, in quanto idoneo a promuovere una conciliazione tra le parti, ma che in realtà, secondo le conclusioni di dottrina e giurisprudenza di legittimità, restie ad accogliere *in toto* il paradigma della giustizia riparativa, si atteggia pur sempre come "*forma qualificata di buona condotta*"<sup>5</sup>. Conseguentemente, le condotte riparatorie poste in essere dal condannato risultano meramente strumentali alla primaria finalità rieducativa. La riparazione, dunque, più che strumento con cui perseguire una migliore tutela della persona offesa, sembra non essere che un mezzo che consente al reo di manifestare la sua volontà di risocializzazione, quindi la sua idoneità ad essere riabilitato.

Proseguendo nella trattazione, ci si chiederà, attraverso l'analisi di casi concreti e seguendo una lettura squisitamente ipotetica, se la preesistenza di un rapporto tra reo e vittima, rispetto alla commissione del reato, possa incidere sul *quomodo* della riparazione.

Verranno posti, inoltre, alcuni interrogativi, sempre in materia di adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato, ossia, in particolare, se siano idonei ad integrare tale requisito l'accordo transattivo eventualmente intervenuto tra condannato e persona offesa e il pagamento delle obbligazioni pecuniarie ad opera di terzi, nella specie un'impresa assicurativa.

---

<sup>5</sup> Cfr., tra gli altri, CERQUETTI G., *op. cit.*, p. 324; V., Cass., Sez. I, 11/07/2014, n. 45045, Perria, CED; Cass., Sez. I, 19/09/1991, n. 3242, Nucera, CED.

Per concludere, l'attenzione sarà rivolta ai rapporti intercorrenti tra la riabilitazione e la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'art. 47 ord. pen. Nel dettaglio, mediante lo studio dell'ambito di operatività degli effetti estintivi prodotti dai due istituti, si giungerà a delineare un rapporto di strumentalità dell'affidamento in prova rispetto alla riabilitazione, che si dimostra particolarmente vantaggioso e idoneo a dar luogo ad un *modus procedendi* divenuto ormai una prassi consolidata.

Date queste premesse, il presente lavoro di ricerca intende dimostrare l'utilità pratica dell'istituto della riabilitazione, il vantaggio che il condannato riabilitato ne può trarre, e l'interesse teorico che lo studio dello stesso può suscitare a fronte della sempre maggiore attenzione che l'ordinamento riserva, o comunque dovrebbe riservare, alla rieducazione dei condannati.

Se da un lato, l'attenzione della dottrina e della giurisprudenza si è da sempre concentrata sulla disciplina e sull'applicazione delle misure alternative alla detenzione, anche e soprattutto a causa del problema del sovraffollamento carcerario che ciclicamente affligge i nostri istituti di pena, dall'altro – ed è questo l'obiettivo che questa ricerca si prefigge – è necessario riconsiderare il ruolo di strumenti forse meno noti ma non meno importanti come la riabilitazione, in grado di incentivare comportamenti virtuosi che concorrono a realizzare un effettivo recupero e una concreta risocializzazione del condannato e quindi di concretizzare il precetto costituzionale di cui all'art. 27 co. 3.

## CAPITOLO I

### LA RIABILITAZIONE: PROFILI GENERALI

#### 1. Origine ed evoluzione storica dell'istituto.

L'istituto della riabilitazione affonda le sue radici nella *restitutio in integrum* di diritto romano, provvedimento con cui il magistrato, nell'esercizio del suo *imperium*, rendeva privo di effetti un evento o un atto ritenuto iniquo, reintegrando la situazione giuridica antecedente al suo verificarsi. In materia penale il condannato (*restitutus*) vedeva ripristinare lo stato anteriore alla condanna, essendo sostanzialmente reintegrato nei suoi diritti. In epoca imperiale la *restitutio* veniva concessa ai condannati direttamente dal *princeps* assumendo la forma di *indulgentia principis*, dalla portata più ampia rispetto all'odierna riabilitazione, la quale allora non era che un effetto della grazia<sup>6</sup>.

Sebbene in Italia la riabilitazione non abbia trovato esplicito riconoscimento fino alla codificazione preunitaria<sup>7</sup>, è a partire dal tardo medioevo che l'istituto inizia ad acquisire una propria autonomia e ad essere applicato nella prassi come strumento finalizzato ad estinguere la pena accessoria dell'*infamia*. Neppure con la Nuova legislazione criminale toscana del 1786 (cd. Codice Leopoldino) fu formalmente introdotta la riabilitazione, avendo Pietro Leopoldo abolito l'*infamia* e previsto che l'espiazione della pena facesse automaticamente cessare le incapacità e gli altri effetti derivanti dalla condanna, di fatto facendo venir meno i presupposti per la sua applicazione<sup>8</sup>. Al contrario in Francia l'istituto in esame risulta essere disciplinato già in un'ordinanza del 1670 (titolo XVI, artt. 5 e 7), seppure come provvedimento avente

---

<sup>6</sup> Cfr., MANZINI V., *Trattato di diritto penale*, a cura di NUVOLONE P. e PISAPIA G.D., III. Torino, 1981, pp. 748-749.

<sup>7</sup> Cfr., PERTILE A., *Storia del diritto italiano: dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*. V, *Storia del diritto penale*. Bologna, 1965-1966, p. 362.

<sup>8</sup> Cap. 57 Cod. Leopoldino: "E similmente tutti quelli, i quali saranno stati condannati a una Pena riguardata per il passato come infame, quando avranno consumata la loro Pena, non potranno esser considerati per verun'effetto più come infami, né da alcuno essergli mai rimproverato il loro passato Delitto, il quale dovrà considerarsi pienamente espiaato, e purgato con la Pena che avranno subito, per non togliergli, o difficiarli il mezzo di procacciarsi onestamente da vivere in quella Società, la quale come membri, e figli corretti gli ha di nuovo ricevuti nel suo seno".

ancora i caratteri della grazia, per poi formare oggetto di una regolamentazione più rigida nel codice penale del 1791<sup>9</sup>.

Seguendo l'esempio francese del codice d'istruzione criminale del 1808, la legge del Regno Italico del 1810 unitamente ai codici di procedura penale che nel tempo si susseguirono, proposero una più agevole disciplina in base alla quale la riabilitazione era subordinata a particolari, sia pur minime, formalità giudiziarie, mantenendo la natura di concessione del sovrano.

Si giunse quindi all'art. 100 del c.p. del 1889 (Codice Zanardelli) che faceva discendere dalla riabilitazione la cessazione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e di ogni altra incapacità permanente derivante da una condanna, a condizione che il condannato avesse tenuto per un determinato arco di tempo una condotta tale da far presumere il suo ravvedimento<sup>10</sup>. L'istituto presentava ancora affinità con la grazia poiché veniva concesso dal re in via del tutto discrezionale<sup>11</sup>. L'allora disciplina sostanziale era poi integrata dagli artt. 837 ss. del c.p.p. del 1865 successivamente emendati dalla normativa di attuazione del codice del 1889. Tale quadro positivo risultava, secondo la dottrina, eccessivamente gravoso per il richiedente dal momento che il procedimento era caratterizzato da notevole pubblicità: in particolare, sussisteva in capo al riabilitando l'obbligo di eseguire inserzioni nei giornali che di fatto finivano per assumere una finalità denigratoria<sup>12</sup>.

L'esigenza di una radicale riforma dell'istituto emerse a seguito della legge francese 14 agosto del 1885 la quale, al fine di perseguire il miglioramento e la redenzione dei condannati, delineò la riabilitazione come atto del potere giudiziario, in quanto sulla relativa domanda era chiamata

---

<sup>9</sup> Cfr., MANZINI V., *op. cit.*, p. 750, note 6-7, il quale precisa come per l'ordinanza del 1670 colui che domandava la riabilitazione doveva non solo aver scontato la pena, ma anche aver risarcito il danno cagionato con il reato allo Stato o ai privati; il codice del 1791 aggiunse poi la condizione che il condannato desse prova del suo emendamento con dieci anni di buona condotta dopo aver scontato la pena; PERTILE A., *op. cit.*, p. 364, nota 52, in cui si afferma che il codice del 1791 aveva vestito la riabilitazione delle forme teatrali del "baptême civique".

<sup>10</sup> V., art 100 co. 2-3 Cod. pen. Zanardelli, in base ai quali in caso di interdizione o incapacità congiunte ad altra pena, la riabilitazione può essere richiesta una volta che siano decorsi cinque anni dalla espiazione della pena o dalla sua estinzione per indulto o grazia, o dieci anni dal giorno in cui ne è intervenuta la prescrizione; laddove invece l'interdizione o l'incapacità non siano congiunte ad altra pena, il termine di cinque anni decorre dal giorno in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile.

<sup>11</sup> V., SCIUTO S., *La riabilitazione*. Latina, 1975, Introduzione.

<sup>12</sup> Cfr., MANZINI V., *op. cit.*, p. 750.

a pronunciarsi la corte d'appello con sentenza, prevedendo altresì un'estensione dell'effetto estintivo fino a ricomprendervi tutti gli effetti penali della condanna<sup>13</sup>.

Sulla scia di tali novità normative, dopo diversi progetti di riforma, venne emanata la l. 17 maggio 1906, n. 197. Fermo restando l'art. 100 del c.p. del 1889, fu prevista una riabilitazione giudiziale e eliminato il regime di pubblicità della relativa domanda<sup>14</sup>, con l'aggiunta di una riabilitazione cd. di diritto per la cui operatività era sufficiente che il condannato, trascorsi quindici anni dalla espiazione della pena, non avesse commesso nel frattempo altro delitto<sup>15</sup>.

La legge del 1906 e le relative norme di coordinamento vennero poi abrogate e sostituite dalla disciplina contenuta negli artt. 629-634 del c.p.p. del 1913, in base ai quali l'autorità giudiziaria non si limitava a formulare un semplice parere ma era chiamata a pronunciarsi, circa la concessione o negazione della riabilitazione, a seguito di procedimento e con sentenza: fra l'altro, nella Relazione al progetto del codice di procedura penale si affermava che *“La riabilitazione non è una grazia, ma costituisce un diritto che il condannato acquista per virtù del suo ravvedimento. Di qui la conseguenza che essa deve cessare di appartenere al potere esecutivo per diventare un istituto esclusivamente giudiziale.”*<sup>16</sup>; vennero invece mantenuti l'art. 100 del Codice Zanardelli e la riabilitazione di diritto (prevista dagli artt. 632 e 634 c.p.p. del 1913). Quest'ultima peraltro, come si evince dai Lavori preparatori dei codici immediatamente successivi, venne ritenuta in contrasto con la finalità perseguita dal legislatore di verificare in concreto la cessata pericolosità del condannato ai fini della concessione del beneficio<sup>17</sup>.

I codici Rocco del 1930, abolita la riabilitazione di diritto, prevedono quindi la sola forma giudiziale la cui disciplina sostanziale è contenuta negli artt. 178-181 c.p. e quella processuale

---

<sup>13</sup> Cfr., CERQUETTI G., *Riabilitazione* in *Enc. Dir.*, XL, Milano, 1989, p. 303.

<sup>14</sup> V., CERQUETTI G., *op. cit.*, nota 9, secondo cui per il proponente della riforma, l'on. Lucchini, la riabilitazione avrebbe dovuto atteggiarsi come diritto del richiedente, non più come prerogativa del Capo dello Stato e a tal fine sarebbe stato necessario eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla pubblicità della domanda.

<sup>15</sup> V., art. 4 l. 17 maggio 1906, n. 197.

<sup>16</sup> Da, SCIUTO S., *op. cit.*, che riporta il testo del n. CLXXXI della *Relazione del Ministro di grazia e giustizia e dei culti* (FINOCCHIARO-APRILE) al progetto del codice di procedura penale del 1913.

<sup>17</sup> Scrive ROCCO ALF.: *“Ho eliminata perciò senz'altro tale specie di riabilitazione, che sarebbe stata in contrasto con dei principi fondamentali del Progetto, ossia con la finalità di adeguare, di regola, con gli accertamenti da farsi, caso per caso, la concessione del beneficio alla cessata temibilità del condannato. Non può rispondere a tale concetto una riabilitazione che non trova altra giustificazione se non nel semplice decorso del tempo, e che prescinde dalla prova di buona condotta, reale e accertata, di chi pretende di essere riabilitato”*, da *Relazione del guardasigilli sul progetto definitivo del codice penale* in *Lavori preparatori del codice penale e di procedura penale*, V, pt. I, Roma, 1929, p. 224.

negli artt. 597 ss. c.p.p.: rispetto al codice del 1889, e riprendendo l'impostazione della legge francese del 1885, essi ampliano gli effetti estintivi dell'istituto poiché vi fanno ricadere *“le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge non disponga altrimenti”* (art. 178 c.p.)<sup>18</sup>.

Infine, per quanto riguarda il regime attuale, ferme restando le norme contenute nel codice penale del 1930 appena richiamate e tutt'ora vigenti, gli aspetti processuali dell'istituto sono oggi disciplinati dall'art. 683 del nuovo codice di procedura penale entrato in vigore nel 1989, integrato dall'art. 193 disp. att. c.p.p. e dall'art. 33 reg. esec. c.p.p. Leggi speciali regolano, invece, la riabilitazione dei condannati minorenni, la riabilitazione militare e quella civile del fallito in caso di condanna per bancarotta semplice.

Dell'attuale quadro normativo si dirà diffusamente nei paragrafi che seguono.

## **2. Disciplina normativa, natura giuridica e ratio della riabilitazione.**

La riabilitazione è attualmente disciplinata, come si ricordava poc'anzi, dagli artt. 178-181 Libro I Titolo VI Capo II del codice penale ed è, come risulta dalle intenzioni del legislatore<sup>19</sup>, un istituto di diritto sostanziale, limitandosi il codice di rito a fissare le regole per le relative formalità processuali. È inserita tra le cause di estinzione della pena e consiste nella *“rinuncia dello Stato alla potestà di mantenere un soggetto condannato, dopo che la pena principale fu scontata od è altrimenti estinta, alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna”*<sup>20</sup>: la riabilitazione produce quindi un effetto estintivo che ai sensi dell'art. 178 c.p. non coinvolge la pena principale, la quale al contrario si presuppone sia stata espiata o si sia estinta per altra causa, ma si riferisce alle sole pene accessorie e agli altri effetti penali conseguenti alla condanna, salvo che la legge disponga diversamente. La riserva ha ad oggetto i benefici della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. e del perdono giudiziale ex art. 169 c.p. che non possono essere riconosciuti al condannato nonostante l'intervenuta

---

<sup>18</sup> Cfr., CERQUETTI G., *op. cit.*, p. 304.

<sup>19</sup> *“La riabilitazione è una causa di estinzione propria delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna che abbiano carattere perpetuo. Essa pertanto deve essere collocata nel codice penale – sotto questo titolo, - come del resto fa anche il codice vigente, e non nel codice di procedura penale, ove potrà inserirsi solo qualche norma regolatrice delle relative formalità processuali.”* ROCCO ALF., *Relazione del guardasigilli sul progetto definitivo del codice penale* in *op. cit.*, p. 224.

<sup>20</sup> Così, MANZINI V., *op. cit.*, p. 751.

riabilitazione<sup>21</sup>.

Rispetto alle altre cause estintive del reato e della pena previste dal codice penale, l'istituto in esame si connota quale strumento avente efficacia generale e residuale poiché, per la giurisprudenza di legittimità, è idoneo ad eliminare ogni conseguenza che possa ulteriormente scaturire, per effetto di norme sopravvenute, dalla condanna per cui esso stesso è intervenuto. Tale efficacia rafforzata, potendo travolgere ogni possibile effetto della condanna, fa sì che l'interesse a richiedere la riabilitazione venga ad esistere *“per il sol fatto che risulti intervenuta sentenza di condanna dalla quale non si sia già stati riabilitati”*<sup>22</sup>.

Essa persegue finalità sociali ed umane<sup>23</sup> dal momento che mira a favorire il recupero morale del condannato che si sia ravveduto e il suo reinserimento nella società civile, reintegrandolo nella situazione giuridica da lui goduta sino alla sentenza di condanna e permettendogli di riacquistare quelle capacità giuridiche escluse o menomate in conseguenza della sentenza stessa<sup>24</sup>: un tale obiettivo è di fondamentale interesse per lo Stato, poiché consente a quest'ultimo di trarne profitto, sia sul piano dell'ordine pubblico sia in prospettiva del riadattamento del soggetto all'interno della comunità, quindi di adempiere a quel dovere ultimo di rieducazione del condannato posto dall'art. 1 ord. pen. in attuazione del principio di cui all'art. 27 co. 3 Cost. Il riabilitato recupera, dunque, le facoltà perdute e in particolare il diritto elettorale, gradi e dignità accademiche, iscrizioni in albi professionali e simili; la riabilitazione

---

<sup>21</sup> Cfr., ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*. A cura di CONTI L. Milano, 2003, p. 799 (sul punto v. *infra*, §5.).

<sup>22</sup> In tal senso, Cass., Sez. III, 01/12/1999, n. 3845, Salvi, *CED*, in cui si afferma *“la riabilitazione si caratterizza rispetto alle cause di estinzione di specifico reato o di specifica pena per un connotato di efficacia generale e residuale, in quanto è astrattamente idonea ad estinguere anche ogni altra ulteriore conseguenza che norme eventualmente sopravvenute alla sua concessione possano far derivare dalla medesima condanna per cui essa è intervenuta. Da tale operatività della riabilitazione in ordine ad ogni possibile effetto della condanna consegue che debba ritenersi sussistente l'interesse a richiedere il relativo provvedimento per il sol fatto che risulti intervenuta sentenza di condanna dalla quale non si sia già stati riabilitati”*. Conf., Cass., Sez. I, 26/10/1993, n. 4443, p.m. in proc. Marianelli, *CED*.

<sup>23</sup> Cfr., VIARO M., *Riabilitazione in Nss. D.I.*, XV, Torino, 1968, p. 825.

<sup>24</sup> V. conf. in dottrina, ANTOLISEI F., *op. cit.*, p. 798; FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*. Bologna, 2014, p. 856; MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte generale*. Milanofiori-Assago (MI), 2017, p. 821; MANZINI V., *op. cit.*, p. 752; VIARO M., *op. cit.*, p. 825. In giurisprudenza, v. Cass., Sez. V, 20/06/1986, n. 1177, Zimarra, *CED*, secondo cui *“la riabilitazione ha come risultato la reintegrazione del condannato nella capacità giuridica rimasta menomata, conseguita mediante l'estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali derivanti dalla condanna penale, per cui essa è possibile tutte le volte in cui il condannato abbia mostrato di essersi ravveduto, serbando buona condotta e astenendosi dal compiere atti riprovevoli, non essendo, invece, necessario che egli compia atti positivi di valore morale rappresentativi di redenzione dal delitto commesso e capaci di riscattarne il passato”*.

non ha però efficacia retroattiva con riguardo agli effetti già verificatesi, di conseguenza l'impiegato, che ad esempio sia stato destituito in forza della sanzione dell'interdizione dai pubblici uffici, non riacquista per effetto della riabilitazione l'incarico perduto, ma semplicemente la capacità di concorrere per un nuovo impiego.

In aggiunta, l'istituto inibisce la declaratoria di recidiva, di abitualità o di professionalità nel reato e consente di beneficiare dell'amnistia e dell'indulto<sup>25</sup>.

Va inoltre sottolineato come, secondo alcuni, la riabilitazione non torni a far rivivere in maniera assoluta lo *status prioris aestimationis*, non comporti cioè una vera e propria *restitutio in integrum* con l'eliminazione di tutti quei precedenti penali che causano limitazioni alle capacità giuridiche, ma operi limitatamente alla o alle condanne che formano oggetto dell'istanza proposta e accolta, non estendendosi di per sé automaticamente ad altre condanne<sup>26</sup>.

Si tratta di un provvedimento avente carattere giurisdizionale e natura costitutiva<sup>27</sup>, delineato come un atto di giustizia<sup>28</sup> in quanto, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge per la concessione del beneficio, sorge in capo all'autorità giudiziaria, non una mera facoltà ma l'obbligo di concedere la riabilitazione e, specularmente in capo al condannato, non un semplice interesse bensì un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenerla<sup>29</sup>. Per tale ragione il diritto alla riabilitazione è garantito non solo al cittadino ma anche allo straniero e all'apolide, purché quest'ultimi siano stati destinatari di una sentenza di condanna in Italia.

Si deve inoltre ritenere che il beneficio possa essere riconosciuto reiteratamente, essendo stata

---

<sup>25</sup> V. *infra*, §5.

<sup>26</sup> In particolare, VIARO M., *op. cit.*, p. 825, 827. Si aggiunge che in caso di condanna plurima, se il soggetto presenta domanda solo per alcune di esse, si parla di *riabilitazione parziale* la quale pur non essendo espressamente prevista dalla legge è pacificamente ammessa in giurisprudenza e segue la disciplina dell'istituto.

<sup>27</sup> Così, Cass., Sez. I, 04/04/2014, n. 42066, P.G. in proc. Secondo, CED, che enuncia il principio di diritto secondo cui il provvedimento di riabilitazione ha natura costitutiva, implicando valutazioni di natura discrezionale da parte del giudice e non limitandosi alla mera cognizione dei presupposti di legge. V. conf., Cass., Sez. V, 27/11/1985, n. 3244, Rispoli, CED.

<sup>28</sup> In tal senso, MANZINI V., *op. cit.*, p. 753, il quale afferma “*il riconoscimento della riabilitazione non ha più carattere di concessione graziosa, bensì di effetto giuridico che si verifica mediante un atto formalmente e materialmente giurisdizionale*”; VIARO M., *op. cit.*, p. 827, secondo cui “*è un atto di giustizia perché è un diritto soggettivo che compete al condannato quando si trovi nelle condizioni di maturata emendazione previste dalla legge per la concessione del beneficio*”. *Contra*, GRANATA L., *L'essenza giuridica e sociale della riabilitazione ed i precedenti penali ostativi per l'amnistia e il condono*, in *Giust. Pen.*, II, 1960, p. 597, il quale si riferisce alla riabilitazione quale *atto di clemenza*.

<sup>29</sup> Conf. in dottrina, ANTOLISEI F., *op. cit.*, p. 800; CATELANI G., *Manuale dell'esecuzione penale*. Milano, 2002, p. 458; FIANDACA G., MUSCO E., *op. cit.*, p. 857; MANTOVANI F., *op. cit.*, p. 822; MANZINI V., *op. cit.*, p. 763; VIARO M., *op. cit.*, p. 827.

abrogata la previsione ex art. 182 cpv. poi art. 178 c.p. (che stabiliva il divieto di più concessioni) e risultando una preclusione in tal senso comunque in contrasto con la finalità di rieducazione del condannato, soprattutto laddove il soggetto che abbia commesso un ulteriore reato maturi *ex novo* le condizioni richieste dalla legge, fornisca al giudice le prove di una sua risocializzazione e risulti *de facto* meritevole di una seconda riabilitazione<sup>30</sup>. Conseguentemente, non impediscono *ex se* la concessione della riabilitazione eventuali condanne subite successivamente a quella cui la relativa istanza si riferisce<sup>31</sup>.

Si è detto che l'istituto è inquadrato, da un punto di vista sistematico, tra le cause di estinzione della pena. La dottrina unanime non si è opposta a tale collocazione dogmatica, per lo più concentrandosi sulla individuazione dei criteri di distinzione tra le cause di estinzione del reato e quelle di estinzione della pena, nonché sulla natura giuridica delle prime. A tal proposito, sia la tesi prevalente che ne afferma la natura sostanziale sia quella minoritaria che ne propugna la natura processuale, identificano il discrimine tra le due categorie nel loro intervenire, rispettivamente, prima e dopo la sentenza di condanna e concordano sul definire la riabilitazione come causa di estinzione della pena<sup>32</sup>.

Quanto alla *ratio*, generalmente si ritiene che l'istituto eserciti una funzione specialpreventiva intesa nelle sue accezioni di emenda morale<sup>33</sup> e risocializzazione del condannato<sup>34</sup>, in quanto finalizzata a promuoverne il reinserimento sociale a fronte di un suo ravvedimento. Tuttavia, non pare doversi respingere la tesi secondo cui le esigenze di prevenzione speciale in realtà non costituiscono la *ratio* tipica della riabilitazione, sottostando semmai a tutte le cause di estinzione

---

<sup>30</sup> Cfr., VIARO M., *op. cit.*, p. 827.

<sup>31</sup> In senso unanime, la giurisprudenza della Suprema Corte dal 1951 sino ad oggi: v., tra le altre, Cass., Sez. I, 18/03/2008, n. 14662, Ridaoui, *CED*; Cass., Sez. I, 25/10/1993, n. 4414, Galvegno, *CED*; Cass., Sez. I, 28/10/1993, n. 4519, Tovo, *CED*. Sull'argomento v. *infra*, §3.3.

<sup>32</sup> Cfr., DI RONZA P., *Manuale di diritto dell'esecuzione penale*. Padova, 2003, pp. 614-615, che richiama, sul punto, ANTOLISEI F., *op. cit.*, p. 798; FIANDACA G., MUSCO E., *op. cit.*, p. 856; MANTOVANI F., *op. cit.*, p. 821;

<sup>33</sup> V., ANTOLISEI F., *op. cit.*, p. 798; *Relazione del guardasigilli sul progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale* in *op. cit.*, VIII, p. 124, ove si afferma: "il concetto di riabilitazione implica necessariamente l'idea di una rieducazione morale, che non si può presumere in base a dati negativi e meramente giuridici, quali sono quelli relativi al non aver commesso precedenti o susseguenti reati".

<sup>34</sup> *Relazione del guardasigilli sul progetto definitivo del codice penale*, in *op. cit.*, VII, p. 81: "Ho voluto ispirarmi a quei criteri di indulgenza e di larghezza verso i meritevoli, che mi hanno costantemente guidato nella riforma. Mi sono proposto, cioè di agevolare in tutti i modi la riabilitazione a chi se ne sia reso degno; di promuovere il ravvedimento dei rei, di confortarli con la speranza della redenzione sociale nei loro buoni propositi, di ridare ai condannati la possibilità di vivere onestamente, eliminando quegli ostacoli che provengono dalla precedente o dalle precedenti condanne. Il rigore eccessivo non potrebbe produrre che disperazione e incitamento a commettere nuovi reati".

della pena<sup>35</sup>, come loro minimo comun denominatore. Sarebbe quindi più opportuno andare ad individuare la ragion d'essere specifica, propria della riabilitazione, in grado di contraddistinguerla rispetto alle altre cause estintive.

In primo luogo e in relazione al requisito della buona condotta, l'istituto svolge anzitutto una funzione premiale<sup>36</sup>, beneficiando il soggetto che ponga in essere fatti meritevoli, nell'ottica di una rieducazione, e, quindi, risocializzazione del condannato. In secondo luogo e contestualmente, dispiega una funzione promozionale, mirando ad incentivare il condannato a compiere le attività necessarie ai fini dell'accoglimento dell'istanza e in specie l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato. Tale duplice funzione, dipendendo direttamente e principalmente dal comportamento tenuto in concreto dal soggetto, distingue senza dubbio la riabilitazione da quelle cause estintive della pena che rispondono invece a logiche "clemenziali" o temporali (si vedano ad esempio l'indulto, la grazia o la prescrizione)<sup>37</sup>. Tra l'altro, si potrebbe affermare che su questa linea si stia sviluppando un'ulteriore funzione, quella riparativa, in forza di una tendenziale valorizzazione delle condotte volte a promuovere la mediazione con la persona offesa dal reato, nell'ottica appunto di una riparazione delle conseguenze del reato stesso<sup>38</sup>.

In definitiva, così delineata, la *ratio* della riabilitazione nel suo complesso, opera in senso speculare alle finalità retributiva e generalpreventiva, tipiche non solo della pena principale ma anche delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna e che la riabilitazione stessa è chiamata ad attenuare mediante il suo effetto estintivo<sup>39</sup>.

### **3. Presupposti e condizioni per la concessione della riabilitazione.**

---

<sup>35</sup> V., CERQUETTI G., *op. cit.*, pp. 306 ss., il quale precisa che le condizioni fissate dalla legge per l'operatività della riabilitazione, in particolare la buona condotta, non presuppongono un giudizio positivo di compiuta risocializzazione né tantomeno di emenda morale, ma richiedono accertamenti storici relativi alla condotta in concreto tenuta dal condannato.

<sup>36</sup> Così in Cass., Sez. I, 01/12/1999, n. 6617, P.G. in proc. Bianchi, *CED*.

<sup>37</sup> Cfr., DI RONZA P., *op. cit.*, pp. 615-616.

<sup>38</sup> V. *infra*, Cap. II.

<sup>39</sup> Cfr., DI RONZA P., *op. cit.*, p. 617. Sulla finalità delle pene accessorie e effetti penali della condanna si v. CERQUETTI G., *op. cit.* p. 310; Id., *Pene accessorie* in *Enc. Dir.* XXXII. Milano, 1982, pp. 844 ss.

La concessione della riabilitazione è subordinata ad un insieme di presupposti e condizioni, espressamente stabiliti dall'art. 179 c.p., i quali non sono tra loro alternativi ma costituiscono requisiti che devono verificarsi cumulativamente. Per opinione unanime della dottrina, come affermato in precedenza<sup>40</sup>, la sussistenza di tutte le condizioni previste *ex lege* e il loro riscontro in concreto da parte del giudice, determina in capo al giudice stesso l'obbligo di accordare il beneficio, con la conseguenza che il condannato risulta essere titolare di un diritto soggettivo e non di un mero interesse a vedersi riconoscere la riabilitazione<sup>41</sup>.

### 3.1. Il titolo esecutivo.

Primo e fondamentale presupposto preordinato alla concessione dell'istituto in esame è l'esistenza di un provvedimento giurisdizionale di condanna che sia divenuto irrevocabile, vale a dire una sentenza – anche straniera purché riconosciuta a norma dell'art. 12 c.p., richiamato dall'art. 181 c.p. – o un decreto penale di condanna che è alla stessa assimilato<sup>42</sup>.

Costituisce titolo esecutivo, in relazione al quale può essere richiesta riabilitazione, anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., in quanto equiparata alla sentenza di condanna dall'art. 445 co. 1 *bis* c.p.p.<sup>43</sup>. Inoltre, secondo la tesi maggioritaria, l'interesse ad ottenere il beneficio in relazione ad una pena applicata su richiesta sussisterebbe anche quando sia stato dichiarato estinto il reato a norma dell'art. 445 co. 2 c.p.p.<sup>44</sup>. La tesi contraria si fonda su una presunta parificazione tra gli effetti della riabilitazione e quelli della dichiarazione di estinzione del reato, dalla quale vengono dedotte la possibilità di ottenere una pronuncia sostanzialmente identica dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p. e l'inammissibilità dell'istanza di riabilitazione per carenza di interesse<sup>45</sup>. A sostegno

---

<sup>40</sup> Cfr., *supra* §2.

<sup>41</sup> Per i riscontri in dottrina, v., *supra*, nota n. 21.

<sup>42</sup> Così, Cass., Sez. I, 18/07/2012, n. 35893, Lufino, *CED*.

<sup>43</sup> Nel senso di una equiparazione, Cass., Sez. IV, 21/12/2016, n. 5322, P.G. in proc. Caruso, *CED*; Cass., Sez. I, 09/01/2014, n. 4004, P.G. in proc. Pollero; Cass., Sez. V, 01/04/2014, n. 20744, P.G. in proc. Carraturo, *CED*; Cass., Sez. I, 04/07/2008, n. 31940, Teloni, *CED*, che attribuisce la competenza al tribunale di sorveglianza anche per la pena patteggiata, “*essendo la relativa pronuncia equiparata a sentenza di condanna*”.

<sup>44</sup> Cass., Sez. I, 18/06/2009, n. 31089, Ruzzu, *CED*.

<sup>45</sup> V., Cass., Sez. I, 15/10/2004, n. 44665, De Vita, *CED*; Cass., Sez. I, 31/01/2000, n. 584, PG in proc. Chiarucci, *CED*; Cass., Sez. I, 19/02/1999, n. 534, Martellini, *CED*. In part., Cass., Sez. I, 15/10/2004, n. 44665, cit., per cui “*non sussiste alcun interesse ad ottenere la riabilitazione quando l'interessato si*

del primo orientamento, la Suprema Corte nel 2007, ricordando che a seguito della riforma attuata con l. n. 145 del 2004 il termine minimo per chiedere il beneficio è stato ridotto a tre anni, ha sottolineato come il soggetto destinatario di una sentenza ex art. 444 c.p.p. possa avere interesse ad ottenere la riabilitazione prima del decorso del termine di cinque anni previsto dall'art. 445 co. 2 c.p.p. per l'estinzione del reato, così confutando la tesi della perfetta equivalenza, sul piano della eliminazione degli effetti penali, tra riabilitazione ed estinzione del reato in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti<sup>46</sup>.

Come si accennava, nel 2009 la Cassazione è tornata a pronunciarsi sull'argomento ampliando la portata del principio di diritto sancito nella pronuncia del 2007<sup>47</sup>. Più in particolare, la Corte ha rilevato che l'accoglimento dell'istanza di riabilitazione presuppone la verifica della buona condotta serbata dal reo, da valutare sulla base del comportamento da questi tenuto tra l'espiazione della pena e il momento della decisione, integrata anche dalla eliminazione delle conseguenze civili del reato; ed è in tale apprezzamento, preordinato alla concessione della riabilitazione, e nella possibilità di riportare l'iscrizione nel casellario giudiziale del relativo provvedimento ai sensi dell'art. 686 co. 3 c.p.p., che deve riscontrarsi anche per il condannato la cui pena si sia *medio tempore* estinta per effetto della norma di cui all'articolo 445 co. 2 c.p.p., l'interesse ad una verifica giudiziale ai fini della pronuncia ex artt. 179 c.p. e 683 c.p.p. Un interesse che, continua la Corte, "*proprio perché correlato ad una completa valutazione della condotta post factum, non può affatto ritenersi irrilevante*" o "*di mero fatto*" posto che, diversamente da quanto accade per l'estinzione del reato punito con pena patteggiata, la quale consegue al "*mancato avveramento della condizione risolutiva nel previsto arco temporale*", l'effetto estintivo della riabilitazione è invece subordinato all'accertamento di un "*effettivo approdo rieducativo del reo*"<sup>48</sup>.

Uguualmente, legittima l'istanza di riabilitazione la condanna a pena condizionalmente sospesa ex art. 163 c.p. e il relativo interesse non viene meno quando il reato si estingue decorso il termine fissato dalla legge; ciò anche in virtù dei maggiori vantaggi che l'istituto in esame

---

*è avvalso del procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. patteggiando la pena, in quanto in tal caso la legge prevede che con il decorso del tempo stabilito il reato si estingue*".

<sup>46</sup> Cfr., Cass., Sez. I, 11/07/2007, n. 28469, Xhafaj, CED.

<sup>47</sup> V., Cass., Sez. I, 18/06/2009, n. 31089, cit.

<sup>48</sup> Cfr., Cass., Sez. I, 11/07/2007, n. 28469, cit.; Cass., Sez. I, 18/06/2009, n. 31089, cit.; entrambe richiamate da Cass., Sez. I, 18/07/2012, n. 35893, cit., che perviene alle stesse conclusioni con riguardo al soggetto che sia stato destinatario di un decreto penale di condanna.

comporta rispetto alla estinzione del reato che si produce ai sensi dell'art. 167 c.p.<sup>49</sup>. Tra l'altro, a seguito della riforma operata con l. 145 del 2004, non si ha più motivo di proporre tale questione interpretativa, in quanto l'art. 3 della legge citata ha aggiunto all'art. 179 c.p. i commi 4 e 5 i quali, presupponendo la concessione della sospensione condizionale della pena, ammettono implicitamente la possibilità di richiedere la riabilitazione per la condanna che ne preveda l'applicazione.

Non può invece ritenersi sussistente un interesse in tal senso quando sia intervenuta una *abolitio criminis*, nel qual caso troverà applicazione, non la disciplina relativa alla riabilitazione, ma l'art. 673 c.p.p. che prevede la revoca della sentenza per abolizione del reato: per cui il giudice dell'esecuzione provvederà a revocare la sentenza di condanna, dichiarando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e ad adottare i provvedimenti conseguenti<sup>50</sup>.

Al contrario, quando si sia in presenza di una mera dequalificazione dell'illecito penale da delitto a contravvenzione, poiché la condotta sanzionata è pur sempre una condotta penalmente illecita, la sentenza di condanna rimane ferma come necessario presupposto per richiedere la riabilitazione e, conseguentemente, permane l'interesse del condannato ad ottenere il beneficio<sup>51</sup>.

### **3.2. Il decorso dei termini e la riforma del 2004.**

Passando all'analisi dei singoli presupposti specificatamente indicati dall'art. 179 c.p., dal dettato normativo viene in rilievo anzitutto la disciplina dei termini, la quale di recente è stata oggetto della riforma intervenuta con la legge n. 145 del 2004.

A tal proposito, può in un certo senso affermarsi l'esistenza di un rapporto di strumentalità tra le due condizioni positive stabilite *ex lege*, vale a dire il decorso del termine e le prove effettive e costanti di buona condotta: in altre parole il termine, che principia dall'avvenuta esecuzione o estinzione per altra causa della pena principale e che individua il momento a partire dal quale può essere depositata l'istanza, è stato concettualmente incluso dalla giurisprudenza in quel

---

<sup>49</sup> Cfr., Cass., Sez. III, 01/12/1999, n. 3845, cit.; conf. Cass., Sez. I, 01/12/1999, n. 6617, cit.

<sup>50</sup> Cfr., Cass., Sez. III, 10/02/1995, n. 411, P.M. in proc. Loi, *CED*.

<sup>51</sup> V., Cass., Sez. I, 29/09/1995, n. 4721, Kratter, *CED*.

periodo di prova necessario per valutare il requisito della buona condotta, tant'è che il relativo regime è stato diversificato a seconda della posizione soggettiva rivestita dal reo<sup>52</sup>.

Così, ai sensi dell'art. 179 co. 1 c.p.p. che prevede l'ipotesi ordinaria, il termine per poter proporre istanza di riabilitazione è di tre anni (cinque anni ante riforma) e decorre dal giorno in cui è stata estinta o si sia in altro modo estinta la pena principale inflitta con la sentenza cui l'istanza si riferisce, non essendo ostative eventuali sentenze a questa successive<sup>53</sup>. Nel caso in cui al condannato sia stata applicata la recidiva – in particolare la recidiva qualificata di cui all'art. 99 co. 2 e 4 c.p. richiamato dall'art. 179 co. 2 c.p. – il termine è di almeno otto anni (dieci anni ante riforma), purché la stessa, in quanto incidente sulla misura della pena, sia stata dichiarata dal giudice nella sentenza di condanna, in assenza della quale non possono ritenersi sufficienti a tal fine le annotazioni nel casellario giudiziale, né possono prendersi in considerazione sentenze di condanna che abbiano riconosciuto la recidiva in relazione a reati non più tali per *abolitio criminis*<sup>54</sup>. Sempre con riguardo ai recidivi, laddove si sia in presenza di una pluralità di sentenze di condanna, il maggior termine decorre dalla data in cui sia stata eseguita o si sia altrimenti estinta la pena irrogata con l'ultima di esse, anche se la recidiva sia stata applicata con una precedente<sup>55</sup>. Infine, per l'ipotesi del condannato che sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, il termine per richiedere il beneficio è, ai sensi dell'art. 179 co. 3 c.p.p., di almeno dieci anni: unica previsione, quest'ultima, a non aver subito modifiche dalla riforma del 2004.

---

<sup>52</sup> V., Cass., Sez. I, 04/04/2014, n. 42066, cit., “è evidente che l'ambito di valutazione della ricorrenza del presupposto della buona condotta va dal momento della esecuzione o estinzione della pena principale sino a quello della decisione e i tre anni diventano esclusivamente il momento a partire dal quale è possibile depositare l'istanza tesa al riconoscimento dell'effetto.” Conf., Cass., Sez. I, 17/12/2012, n. 1507, Carnaghi, CED.

<sup>53</sup> Cfr., Cass., Sez. I, 18/03/2008, n. 14662, cit.; Cass., Sez. I, 27/02/2008, n. 11654, Ortu, CED, secondo cui “Il termine triennale per la concedibilità della riabilitazione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha inflitto la condanna oggetto dell'istanza, sicché non hanno automatico rilievo ostativo eventuali condanne per fatti commessi successivamente al decorso del termine sopra indicato”. Meno recente, Cass., Sez. V, 28/01/1997, n. 316, Iandolo, CED.

<sup>54</sup> Cfr., Cass., Sez. I, 06/05/2016, n. 42815, Incognito, CED, in cui si legge “Del resto, anche in relazione ad una condizione desumibile da elementi obiettivi, come quella del recidivo, è indispensabile, affinché la recidiva possa dispiegare i suoi effetti, che vi siano una contestazione ed una correlativa declaratoria in sentenza, in assenza delle quali non può esservi spazio per un'autonoma determinazione da parte del giudice di sorveglianza”; Cass., Sez. Un., 24/02/2011, n. 20798, P.G. in proc. Indelicato, CED; Cass., Sez. I, 25/11/2008, n. 45768, Bini, CED; Cass., Sez. I, 17/09/2008, n. 36751, Siciliano, CED; Cass., Sez. I, 08/11/2007, n. 7115, Turco, CED.

<sup>55</sup> Cfr., Cass., Sez. I, 22/12/1992, n. 5260, P.G. in proc. Lamberti, CED.

Un profilo problematico su cui la Suprema Corte è stata più volte chiamata a pronunciarsi, è l'individuazione, in particolare nei casi in cui concorrano altre cause estintive, del *dies a quo* ossia il giorno da cui comincia a decorrere il termine per depositare l'istanza di riabilitazione. In primo luogo, nell'eventualità che sia stata pronunciata una sentenza di condanna a pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, si deve tener conto non solo del giorno in cui è espiata la pena detentiva ma anche di quello del pagamento della pena pecuniaria, concorrendo anche quest'ultima a formare la pena principale<sup>56</sup>.

Nel caso di estinzione della pena per effetto dell'indulto (art. 174 c.p.), il *dies a quo* deve essere individuato, secondo l'orientamento più recente, nella data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna che l'ha riconosciuto e non quella in cui è stato emesso il provvedimento legislativo che lo ha concesso. Diversamente per la tesi contraria, che fa leva sulla natura meramente dichiarativa del provvedimento giurisdizionale con cui è applicato l'indulto, il termine previsto dall'art. 179 co. 1 c.p. decorre non dal passaggio in giudicato di questo, bensì dall'entrata in vigore del decreto di clemenza<sup>57</sup>.

Quando il reato per cui si richiede la riabilitazione si sia estinto per amnistia ex art. 151 c.p., il *dies a quo* coincide con la data di emissione del provvedimento che applica la causa estintiva, dato il carattere meramente dichiarativo dello stesso, in forza del quale l'effetto estintivo retroagisce al momento dell'emissione del provvedimento generale di clemenza<sup>58</sup>. Dunque per

---

<sup>56</sup> V., Cass., Sez. I, 01/02/2011, n. 9323, Copa, CED, “*Il computo del termine triennale previsto per la riabilitazione, nel caso di condanna a pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, deve avere riguardo non solo alla data di espiazione della pena detentiva, ma anche a quella di pagamento della pena pecuniaria, giacché anche quest'ultima contribuisce, allo stesso titolo, a costituire la pena principale del reato*”.

<sup>57</sup> Conf., Cass., Sez. I, 03/10/2013, n. 47465, Bensada, CED, “*Il termine triennale per la concessione della riabilitazione decorre, in caso di condanna a pena condonata, dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha applicato l'indulto*”; Cass., Sez. I, 13/07/2012, n. 33135, Guglielmi, CED, “*Il termine triennale per la concessione della riabilitazione decorre, in caso di condanna a pena condonata, dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha applicato l'indulto e non da quella del provvedimento legislativo che l'ha concesso*”; Cass., Sez. I, 06/04/2011, n. 16540, De Vizia, CED, “*Il termine triennale per la concessione della riabilitazione decorre, in caso di condanna a pena condonata, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha applicato l'indulto e non da quella del provvedimento legislativo che l'ha concesso*”; Contra, Cass., Sez. I, 19/05/2010, n. 24178, Leo, CED, “*In tema di riabilitazione, ove sia estinta per indulto la pena inflitta con la sentenza in relazione alla quale il condannato chiede di essere riabilitato, il termine previsto dall'art. 179 c.p. per la concessione del beneficio decorre non dalla data del provvedimento giurisdizionale di applicazione, ma da quella di entrata in vigore del decreto di concessione dell'indulto*”; Cass., Sez. I, 25/10/2001, n. 42724, Ganzerli, CED.

<sup>58</sup> V., Cass., Sez. I, 06/03/1995, n. 1378, Sedda, CED, “*In tema di concessione della riabilitazione, quando il reato in relazione al quale essa viene richiesta è estinto per amnistia, il termine quinquennale previsto dall'art. 179 c.p. assume rilevanza dalla emissione del provvedimento giudiziale di*

l'ipotesi dell'intervenuta amnistia la giurisprudenza sembrerebbe non aver accolto la lettura più recente fornita per l'indulto, restando ferma al primo orientamento, senza dubbio maggiormente improntato al *favor rei*.

Con riguardo al beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p., se in passato la giurisprudenza si è posta il problema della ammissibilità della riabilitazione per la condanna a pena condizionalmente sospesa<sup>59</sup>, dopo la riforma del 2004 la cognizione della Corte ha per lo più avuto ad oggetto il profilo relativo all'individuazione in tale fattispecie del *dies a quo*. L'art. 179 co. 4 c.p. stabilisce espressamente che qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 co. 1, 2, 3 c.p., il termine triennale decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena; la giurisprudenza di legittimità è quindi giunta alla conclusione che il *dies a quo* coincide con il passaggio in giudicato della sentenza e che per proporre istanza di riabilitazione non è necessario attendere il decorso del termine di cinque anni previsto per l'operatività dell'effetto estintivo del reato connesso al beneficio<sup>60</sup>. Infine, aggiunge l'art. 179 co. 5 c.p., se ricorrono le condizioni dettate dall'art. 163 co. 4 c.p. (la pena inflitta non è superiore a un anno, il colpevole ha riparato interamente il danno prima della pronuncia della sentenza di primo grado mediante risarcimento o restituzioni o si è spontaneamente e efficacemente adoperato per eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato), il termine per richiedere la riabilitazione si riduce ad un anno.

Quando al condannato all'ergastolo è concessa la liberazione condizionale ex art. 176 c.p., il termine decorre una volta trascorsi cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione al beneficio, poiché è solo a partire da tale successivo momento e non dall'emanazione del provvedimento stesso che, ai sensi dell'art. 177 co. 2 c.p., si verifica l'effetto estintivo cui l'art.

---

*applicazione della causa estintiva, che ha mera natura dichiarativa, per cui i relativi effetti retroagiscono al momento della emissione del provvedimento generale di clemenza*"; Conf., Cass., Sez. I, 24/09/1992, n. 3549, P.M. in proc. Liguori, CED.

<sup>59</sup> Si veda sul punto, Cass., Sez. III, 01/12/1999, n. 3845, cit.; Cass., Sez. I, 01/12/1999, n. 6617, cit. *supra*, §3.1.

<sup>60</sup> Cfr., Cass., Sez. I, 17/02/2010, n. 8134, Braico, CED, "Anche nel caso di condanna per delitto a pena sospesa condizionalmente, l'istanza di riabilitazione può essere presentata decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza, senza attendere il decorso del termine quinquennale di estinzione del reato"; Conf., Cass., Sez. I, 21/05/2009, n. 24084, Warnakulasuriya Anasly Wasantha, CED, "Anche nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa, l'istanza di riabilitazione può essere presentata quando siano decorsi almeno tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza, senza che occorra attendere il decorso del termine di cinque anni stabilito ai fini dell'operatività dell'effetto estintivo della pena correlato alla sospensione condizionale"; Cass., Sez. I, 11/12/2008, n. 48, Clerici, CED.

179 c.p. si riferisce<sup>61</sup>. Tuttavia, l'estinzione della pena per esito positivo della liberazione condizionale non travolge gli effetti penali della condanna, non essendo possibile in questo caso procedere ad una interpretazione analogica, anche se in *bonam partem*, degli altri istituti premiali previsti dal codice<sup>62</sup>.

In caso di affidamento in prova al servizio sociale ex artt. 47 e 47 quater l. 345 del 1975 il cui esito sia stato giudicato positivamente dal tribunale di sorveglianza, il termine non decorre dal giorno in cui è stata emessa la relativa statuizione del giudice ma da quello, antecedente, in cui si è conclusa la prova perché tale è la data che segna la fine dell'espiazione della pena<sup>63</sup>. Senonché, l'effetto estintivo che scaturisce dall'esito positivo della prova va riferito solo ed esclusivamente alla pena detentiva e non anche alle pene pecuniarie eventualmente inflitte dalla stessa condanna e ciò in quanto l'affidamento in prova rappresenta una misura alternativa alla sola pena detentiva, come del resto è confermato dal mancato riferimento, nell'art. 47 co. 12 ord. pen., alle pene accessorie, nonché dall'omessa specificazione "*della condanna*" riguardo agli "*altri effetti penali*" che vengono travolti unitamente alla pena dall'effetto estintivo della misura<sup>64</sup>.

Infine, qualora nei confronti del condannato sia stata disposta una misura di sicurezza e tale misura consista nell'assegnazione in una colonia agricola o casa di lavoro di chi sia stato

---

<sup>61</sup> V., Cass., Sez. I, 26/06/1996, n. 4367, Frascella, CED.

<sup>62</sup> Cfr., Cass., Sez. I, 29/02/2012, n. 11771, Ancora, CED, "*L'estinzione della pena, in esito a positiva esecuzione della liberazione condizionale ai sensi del 2° comma dell'art. 177 c.p., non fa venir meno gli altri effetti penali della condanna, non potendo accedersi ad un'interpretazione analogica, sia pure in bonam partem, di altri istituti clemenziali*".

<sup>63</sup> Così, Cass., Sez. I, 14/01/2015, n. 10650, Bojku, CED, "*Ai fini della concessione della riabilitazione, il termine triennale previsto dall'art. 179 c.p., in caso di affidamento in prova al servizio sociale il cui esito sia stato positivamente valutato dal tribunale di sorveglianza, decorre dal giorno in cui la prova si è conclusa e non da quello, successivo, in cui è intervenuta la decisione del giudice*"; Conf., Cass., Sez. I, 15/10/2004, n. 42852, Calura, CED, "*L'accertamento dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur avendo natura costitutiva, retroagisce, però, ai fini della decorrenza del termine di cinque anni previsto per la concessione della riabilitazione dell'art. 179, 1° comma, c.p., alla data in cui la suddetta misura alternativa ha avuto termine, dovendosi considerare tale data come quella che segna la fine dell'espiazione della pena*".

<sup>64</sup> Cfr., Cass., Sez. I, 11/01/1995, n. 88, Bellucci, CED, "*Poiché l'affidamento in prova al servizio sociale costituisce misura alternativa alla sola pena detentiva, solo a tale pena, e non anche alle eventuali pene pecuniarie inflitte con la medesima condanna, può riferirsi l'effetto estintivo previsto dall'art. 47, ultimo comma, dell'ordinamento penitenziario in caso di esito positivo del periodo di prova; ciò, fra l'altro, trova conferma - (volendosi fare un raffronto, ad esempio, con l'art. 178 c.p., relativo agli effetti della riabilitazione) - anche nella mancata menzione, nel citato ultimo comma dell'art. 47 o.p., delle pene accessorie, come pure nella circostanza che, prevedendosi ivi, oltre all'estinzione della pena, anche quella «di ogni altro effetto penale», non segue a tale espressione la specificazione «della condanna».*"; Conf., Cass., Sez. I, 24/09/1993, n. 3588, Lodigiani, CED.

dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, secondo quanto sancito dall'art. 179 co. 3 c.p., il termine decorre dalla data in cui sia intervenuta la revoca della misura stessa. Per tutti gli altri casi invece il *dies a quo* resta la data di esecuzione o estinzione della pena principale.

### **3.3. La buona condotta.**

L'altro requisito positivo richiesto dall'art. 179 c.p., unitamente al decorso del termine, è costituito dalla buona condotta: nel periodo di tempo così fissato dalla legge e successivo alla espiazione o estinzione della pena, per poter usufruire della riabilitazione, il condannato deve difatti fornire "*prove effettive e costanti di buona condotta*". Oltretutto, sebbene all'interno del disposto normativo tale requisito non abbia una preminente collocazione, la giurisprudenza lo ha definito come l'elemento principale che deve essere valutato ai fini dell'esito positivo del procedimento<sup>65</sup>.

Le due condizioni sono, in linea di massima, "*ontologicamente autonome e indipendenti*" in quanto la prima ha carattere temporale mentre la seconda natura comportamentale, per cui il giudice procederà alla valutazione analizzando il comportamento del soggetto senza limiti di tempo, se non quello iniziale dettato dall'avvenuta esecuzione o estinzione della pena<sup>66</sup>. Poiché però i termini di cui all'art. 179 c.p. decorrono proprio a partire da tale momento, si può affermare che il tempo di decorso degli stessi finisce per integrare parte di quel periodo di prova necessario al giudice per rilevare le prove di buona condotta. Da qui dunque l'asserito rapporto di strumentalità tra i due requisiti.

A ciò si aggiunga che l'indagine giudiziale, volta ad accertare la sussistenza delle prove di buona condotta nonché la loro effettività e costanza, non è limitata al comportamento tenuto dal riabilitando durante il tempo di decorso del termine ex art. 179 c.p., ma deve spingersi a ricomprendere tutto il periodo successivo sino alla decisione sull'istanza, quindi alla pronuncia del provvedimento di riabilitazione. Il che, tuttavia, non significa che il soggetto debba necessariamente tenere una buona condotta senza interruzioni dalla data della condanna, non

---

<sup>65</sup> Così, FIORENTIN F., MARCHESELLI A., *La riabilitazione in L'ordinamento penitenziario*. Torino, 2005, p. 394, dove sul punto è richiamata Cass., Sez. V, 07/02/1972, n. 148, Aries, CED, "*Tra le condizioni per la riabilitazione primeggia quella che il condannato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta*".

<sup>66</sup> In tal senso, Cass., Sez. III, 12/01/2000, n. 57, Silanos, CED.

potendosi rigettare l'istanza del condannato che, pur manifestando per un periodo limitato una cattiva condotta, si sia poi ravveduto, fornendo le prove della resipiscenza, per il periodo prescritto dalla legge e per quello successivo sino alla decisione sul beneficio<sup>67</sup>.

La nozione di *buona condotta* ha posto numerosi problemi interpretativi in particolare perché deve essere concepita, più che nella sua normale accezione, in linea con le finalità proprie dell'istituto; ed essendo detto termine piuttosto elastico, dottrina e giurisprudenza non sembrano univoche sul punto.

Innanzitutto, l'espressione "*prove effettive e costanti di buona condotta*" implica l'acquisizione di elementi positivi e continui che siano univocamente diretti a dimostrare il recupero del condannato verso uno stile di vita, sia pur non esemplare, quanto meno corretto<sup>68</sup>. Non a caso la Cassazione ha di recente negato che possa risultare compatibile con l'accertamento della buona condotta, la frequentazione da parte di colui che sia stato condannato per fatti di criminalità organizzata di soggetti pregiudicati o comunque inseriti negli ambienti criminali, con conseguente rigetto dell'istanza<sup>69</sup>.

La continuità e l'univocità degli elementi fanno sì che la possibile completa risocializzazione non possa essere esclusa sulla base di un singolo episodio di intemperanza, difficilmente espressivo di una generale condotta di vita. In applicazione di detto principio, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui il tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza di riabilitazione sulla base di una valutazione negativa in merito ad alcuni episodi circoscritti e connessi a meri dissidi condominiali, per i quali il relativo procedimento penale si era concluso con sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela<sup>70</sup>. Precedentemente e in senso conforme, la Corte aveva annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza basato unicamente

---

<sup>67</sup> V., Cass., Sez. I, 04/04/2014, n. 42066, cit.; Conf., Cass., Sez. I, 17/12/2012, n. 1507, cit.; Cass., Sez. V, 24/04/1985, n. 773, Sigari, *CED*; Cass., Sez. I, 29/11/1966, n. 1426, Raggio, *CED*.

<sup>68</sup> V., Cass., Sez. I, 19/09/2013, n. 43383, Greco, *CED*, "*Ai fini della riabilitazione da misura di prevenzione, la prova della buona condotta necessita della acquisizione di indici positivi che abbiano il significato univoco di recupero dell'istante ad un corretto, anche se non esemplare, modello di vita; in presenza di tali indici, tuttavia, non può attribuirsi ad un singolo episodio occasionale di intemperanza – non espressivo di una generale condotta di vita – valore automaticamente ostativo alla concessione della riabilitazione*".

<sup>69</sup> Così, Cass., Sez. I, 14/09/2016, n. 52493, Romeo, *CED*.

<sup>70</sup> V., Cass., Sez. I, 20/10/2011, n. 3346, Moukhlis, *CED*.

su un episodio di ingiurie e privo di una valutazione circa il contesto dello stesso o il modello di vita in generale adottato dall'istante<sup>71</sup>.

D'altronde, secondo le conclusioni cui è pervenuta la Cassazione, la riabilitazione presuppone, come indice di effettivo e completo ravvedimento, che il soggetto dimostri “*di aver tenuto un comportamento privo di qualsivoglia atteggiamento trasgressivo ed aver intrapreso uno stile di vita rispettoso dei principi fondamentali della convivenza civile*”<sup>72</sup> nel periodo successivo alla commissione del reato rispetto al quale è stata chiesta la riabilitazione stessa. In virtù di tale assunto, nel caso sottoposto alla sua cognizione, la Corte ha ritenuto sussistente il requisito della buona condotta per l'ipotesi dello straniero, condannato per violazione dell'ordine di espulsione dal territorio dello Stato che, pur non avendo altri carichi pendenti e avendo lavorato a seguito della condanna, non aveva ottemperato all'ordine di allontanamento: la Corte, in altri termini, ha riscontrato nel vissuto e nel comportamento del soggetto successivo al provvedimento giurisdizionale, l'intenzione dello stesso di volersi integrare e voler rispettare le regole della convivenza civile, respingendo di conseguenza il ricorso del Procuratore Generale che al contrario ne aveva contestato la sussistenza. Tra l'altro la citata pronuncia segue la stessa logica di una precedente sentenza del 2007, in cui la Corte ha ritenuto non necessario ad integrare gli estremi della buona condotta l'aver allegato all'istanza di riabilitazione copia autentica di un regolare permesso di soggiorno – quindi per estensione la titolarità dello stesso – sancendo così l'illegittimità del decreto del Presidente del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata dallo straniero perché non corredata da tale documento<sup>73</sup>.

Parallelamente, in dottrina<sup>74</sup> si è sostenuto che il requisito in esame non va necessariamente identificato nella *incensuratezza assoluta* del soggetto, dovendosi ammettere che fatti penalmente rilevanti a lui ascrivibili ancora *sub iudice* possano comunque legittimare la formulazione di una prognosi positiva sul comportamento da questi tenuto, quindi non escludere in sé la buona condotta. D'altro canto, l'incensuratezza *in re ipsa* potrebbe anche risultare insufficiente per accogliere la richiesta di riabilitazione, ben potendo il condannato

---

<sup>71</sup> Cfr., FIORENTIN F., *Esecuzione penale e misure alternative alla detenzione. Normativa e giurisprudenza ragionata*. Milano, 2013, p. 83, il quale richiama rispettivamente Cass., Sez. I, 20/10/2011, n. 3346, cit. e Cass., Sez. I, 16/04/2007, n. 22775, Nicoletto, CED.

<sup>72</sup> Da Cass., Sez. I, 31/05/2011, n. 29490, P.G. in proc. Zacon, CED.

<sup>73</sup> V., Cass., Sez. I, 19/05/2011, n. 22114, Riadh, CED; Succ., conf., Cass., Sez. I, 30/11/2011, n. 47339, Ba, CED.

<sup>74</sup> Cfr., MANTOVANI F., *op. cit.*, p. 821.

aver tenuto “*un comportamento moralmente riprovevole e antisociale*” senza aver posto in essere per questo alcuna violazione della legge penale.

È a quest’ultima tesi che vanno ricollegate quelle sentenze in cui la Suprema Corte definisce come non impeditive all’accoglimento dell’istanza di riabilitazione, l’eventuale e semplice presenza di una o più denunce o la sola pendenza di procedimenti penali per fatti successivi a quelli per i quali è stata emessa la sentenza di condanna cui l’istanza stessa si riferisce<sup>75</sup>. Del resto, poiché si parla di fatti non ancora oggetto di sentenza definitiva ergo non giudizialmente accertati, non potrebbe essere diversamente, dovendosi sempre giungere ad un’interpretazione improntata al rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento, tra i quali rientra la presunzione di non colpevolezza – o di innocenza, se si vuole adottare l’espressione dell’art. 6 CEDU – sancita dall’art. 27 co. 2 Cost., secondo cui “*l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva*”.

Tuttavia, sebbene sia meno recente, va rilevato anche un orientamento parzialmente difforme che, facendo leva sul fatto che la buona condotta debba consistere in un comportamento rispettoso delle leggi e delle regole della società civile, esclude che possa essere ritenuto meritevole di riabilitazione il condannato che nel frattempo abbia riportato più denunce per reati di diverso genere, senza attendere a tal fine che le denunce stesse sfocino in condanne definitive, quindi a prescindere da un accertamento giudiziale circa la sua responsabilità. Ciò significa che se da un lato tali fatti non ostacolano l’accoglimento dell’istanza, dall’altro non possono neppure essere del tutto omessi dal giudice, il quale dovrà invece ponderarli e valutarli criticamente nella sua verifica globale<sup>76</sup>.

---

<sup>75</sup> In questo senso, Cass., Sez. I, 26/11/2014, n. 15471, Proietto, CED, “*Non costituiscono, di per sé, ostacolo all’accoglimento dell’istanza di riabilitazione, in ragione della presunzione di non colpevolezza, la semplice esistenza di una o più denunce e la sola pendenza di un procedimento penale a carico per fatti successivi a quelli per i quali è intervenuta la condanna cui si riferisce la richiesta medesima*”; Conf., Cass., Sez. I, 01/02/2012, n. 6528, Di Vincenzo, CED; Cass., Sez. I, 08/05/2009, n. 22374, Bettini, CED.

<sup>76</sup> V., Cass., Sez. I, 20/03/1997, n. 2314, Maione, CED; Cass., Sez. I, 07/02/1996, n. 820, Marchese, CED, “*Presupposto necessario per la concessione della riabilitazione è che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta, serbando, dopo la condanna, un comportamento rispettoso delle leggi e delle regole di comune convivenza. Ne consegue che non può ritenersi meritevole del beneficio in questione il soggetto che, successivamente alla condanna, sia stato più volte denunciato per reati di vario genere, anche se le diverse denunce non sono ancora sfociate in sentenze di condanna definitive. Ed invero, ai fini della concessione della riabilitazione, ben possono essere valutati fatti storicamente accertati costituenti ipotesi di reato riferibili al richiedente senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, in quanto quel che conta è la valutazione globale della condotta del richiedente*”.

Conformemente a quest'ultimo orientamento, la Cassazione ha negato il beneficio della riabilitazione sulla base di una valutazione negativa in merito a una denuncia per fatti criminosi posti in essere dall'istante e storicamente accertati, non oggetto di una sentenza di condanna ma definiti tramite oblazione<sup>77</sup>.

In tema di abusi edilizi, ribaltando le conclusioni di una precedente pronuncia, la Corte ha recentemente statuito che non inibisce di per sé l'accoglimento dell'istanza l'inosservanza dell'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, allorché non siano stati valutati altri elementi che manifestino il mancato ravvedimento del condannato<sup>78</sup>.

Infine, sempre su questa linea, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non costituiscono ostacolo alla concessione del beneficio in questione eventuali sentenze di condanna riportate a seguito di quella per cui si chiede la riabilitazione, tanto che il provvedimento di rigetto non può trovare legittima giustificazione nella sola circostanza che siano intervenute condanne successive. La Corte però puntualizza che il giudice è comunque chiamato a valutare la natura e la gravità dei reati che sono stati oggetto di accertamento e a specificare quegli elementi dei reati stessi da cui sia possibile desumere la carenza del requisito della buona condotta. Indi per cui, al tribunale di sorveglianza si richiede comunque un'attenta verifica circa l'effetto eventualmente prodotto dalle condanne in un secondo momento subite sulla sussistenza del requisito.<sup>79</sup>

In sostanza, la valutazione del giudice deve avere ad oggetto il comportamento del condannato considerato nel suo complesso, dovendosi in linea generale esaminare lo stile di vita in concreto

---

<sup>77</sup> Cfr., Cass., Sez. I, 10/02/2009, n. 11821, Bertò, *CED*.

<sup>78</sup> V., Cass., Sez. I, 10/12/2014, n. 37829, Bianchini, *CED*, nella cui motivazione la Corte precisa che l'inadempimento deve essere valutato insieme ad altri indici come, ad esempio, il fatto per cui è stato emesso l'ordine di demolizione, i suoi destinatari, la sua eseguibilità e le ragioni dell'inosservanza; Conf., Cass., Sez. III, 11/10/1995, n. 3396, Scopelliti Calabrò, *CED*; Contra, Cass., Sez. I, 02/10/2008, n. 40095, Castaldo, in *Cass. Pen.*, 2009, XI, 1336, "L'inottemperanza all'ordine di demolizione del manufatto abusivo contenuto nella sentenza irrevocabile di condanna per reato edilizio preclude al condannato l'accesso alla riabilitazione, a nulla rilevando la circostanza che egli abbia presentato domanda di condono all'autorità amministrativa".

<sup>79</sup> In senso unanime, la giurisprudenza della Suprema Corte dal 1951 sino ad oggi: v., tra le altre, Cass., Sez. I, 18/03/2008, n. 14662, cit.; Cass., Sez. I, 25/10/1993, n. 4414, cit.; Cass., Sez. I, 28/10/1993, n. 4519, cit., "Alla riabilitazione non sono di ostacolo, di per se stesse, eventuali sentenze di condanna riportate successivamente alla sentenza cui la richiesta si riferisce, tanto che il semplice riferimento ad esse non soddisfa l'obbligo di motivazione del provvedimento di rigetto. In tal caso si impone da parte del giudice, la previa valutazione della natura e della gravità dei reati eventualmente commessi, con la specificazione degli elementi dagli stessi desumibili che denotino l'insussistenza del requisito della buona condotta richiesto dall'art. 179 c.p. per la concessione della riabilitazione". Cass., Sez. I, 15/02/1993, n. 606, Bontempi, *CED*.

seguito, l'accettazione e l'adattamento alle regole della convivenza civile, la rinuncia ad atteggiamenti trasgressivi, quindi l'assenza di azioni riprovevoli che possono denotare la pericolosità sociale.

A tal fine, assumono particolare rilievo le informazioni relative alla condotta tenuta dal riabilitando e trasmesse dalle forze dell'ordine al giudice. Si deve innanzitutto trattare di notizie non generiche ma dotate dei caratteri di specificità, completezza ed obiettività, in quanto devono necessariamente riferirsi a fatti specifici riscontrabili nella condotta del soggetto. Il giudice inoltre non può limitarsi ad accettarle aprioristicamente, essendo invece chiamato a procedere ad un riscontro critico delle stesse che dovrà poi inserirsi nella motivazione della decisione adottata. In caso di una loro recezione acritica non può dirsi soddisfatto, di conseguenza, l'obbligo di motivazione<sup>80</sup>.

La varietà di contenuto delle sentenze richiamate è evidentemente sintomo dell'ampiezza ed elasticità del tema qui in esame. Tali pronunce rispondono al principio della completa autonomia del procedimento di riabilitazione rispetto al procedimento penale e sono espressione di un libero apprezzamento del tribunale di sorveglianza, del tutto svincolato dalla decisione del giudice penale di cognizione, sia per quanto riguarda i reati oggetto di giudicato sia per quel che concerne i fatti penalmente rilevanti attribuiti al soggetto per effetto di una denuncia ma non ancora giudizialmente accertati. Il giudice chiamato a pronunciarsi sull'istanza di riabilitazione quindi può autonomamente formare il proprio convincimento in merito alla fondatezza del requisito della buona condotta, desumendo gli elementi di valutazione da qualsiasi indizio possa rivelarsi utile a tal fine<sup>81</sup>.

Ferma restando l'elasticità concettuale, si deve ritenere che il contenuto sostanziale della buona condotta non può in nessun caso coincidere con l'emenda del soggetto, presupposto richiesto invece per il riconoscimento della liberazione condizionale o per la concessione della detenzione domiciliare ex art. 16-nonies l. 82 del 1991.

---

<sup>80</sup> Cfr. Cass., Sez. I, 13/01/1994, n. 155, Napolano, CED; Cass., Sez. I, 27/09/1993, n. 3630, Di Piazza, CED. In caso di riabilitazione richiesta da soggetto espulso dal territorio dello Stato v. Cass., Sez. I, 17/06/2008, n. 25743, Xhela, CED, *“In tema di riabilitazione, in presenza di un'istanza avanzata da soggetto che, pur formalmente residente in territorio nazionale, sia stato espulso, ai fini della valutazione del requisito della buona condotta, spetta al giudice acquisire, attraverso i canali istituzionali, ogni informazione utile sulla condotta tenuta dal medesimo dopo la condanna, durante il periodo di permanenza in Italia, gravando invece sull'istante, per il periodo di permanenza all'estero, l'onere di fornire, nel termine fissato dal giudice, documentazione idonea a consentire la decisione sul merito”*.

<sup>81</sup> V., FIORENTIN F., MARCHESELLI A., op. cit., p. 396.

In particolare, non è necessario che il soggetto ponga in essere atti che siano espressione di un certo valore morale e che dimostrino una sua redenzione dal reato; è sufficiente la semplice regolarità della condotta, che si sostanzia in un comportamento ineccepibile, privo di azioni antisociali e riprovevoli<sup>82</sup>.

Si riporta, tuttavia, un orientamento giurisprudenziale parzialmente difforme che tende ad includere nel concetto di buona condotta anche quei comportamenti positivi che attestano l'avvenuto ravvedimento. Secondo questa tesi, in sede di valutazione globale, il giudice deve ricercare, più che l'assenza di elementi negativi, la sussistenza di *prove effettive e costanti di buona condotta*, ossia indici positivi: quindi, se da un lato il totale silenzio sul comportamento del condannato è insufficiente a integrare il requisito, dall'altro un qualsiasi elemento negativo al riguardo costituisce "*prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore*" per accordare il beneficio<sup>83</sup>.

Si deve osservare però che tale lettura finisce per stravolgere le caratteristiche proprie dell'istituto, il quale certamente non richiede "*l'intervenuto ravvedimento del condannato, inteso quale profonda modificazione della personalità, tale da determinare la convinta adesione a modelli etici diversi da quelli criminogeni caratterizzanti la precedente fase dell'esistenza*"<sup>84</sup>. Cosa che, senza dubbio, costituisce un *quid pluris* rispetto alla buona condotta: un requisito che il legislatore ha previsto espressamente, quando ha inteso subordinare la concessione di un beneficio all'accertata emenda del condannato (si prenda ad esempio la liberazione condizionale); e il fatto che l'art. 179 c.p. non ne faccia menzione sta a significare che il ravvedimento così delineato non condiziona l'accessibilità all'istituto, per il quale invece risulta sufficiente una risocializzazione: la buona condotta, in sintesi, va individuata nel comportamento del soggetto, da questi tenuto nell'arco di tempo prescritto dalla

---

<sup>82</sup> Cfr. Cass., Sez. V, 20/06/1986, n. 1177, cit., "*Estraneo alla fattispecie legale è pertanto il richiedere all'interessato, quale condizione per la riabilitazione, il compimento di atti positivi di particolare valore morale che siano capaci di riscattare il passato e di redimerlo dal delitto commesso*".

<sup>83</sup> V., Cass., Sez. I, 05/02/2013, n. 11572, Faye, CED; Cass., Sez. I, 02/10/2008, n. 39809, Lombardo, CED, "*Ai fini della riabilitazione da misura di prevenzione, il giudice deve accertare non tanto l'assenza di ulteriori elementi negativi, bensì prove effettive e costanti di buona condotta; ne consegue che, mentre il totale silenzio sulla condotta dell'istante risulta insufficiente a fornire prove effettive e costanti di buona condotta, qualsiasi nota negativa in ordine al suo comportamento costituisce prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore*"; Cass., Sez. I, 06/11/1998, n. 5470, Gallico, CED.

<sup>84</sup> Cfr., FIORENTIN F., MARCHESELLI A., *op. cit.*, p. 401.

legge, da cui si possa desumere “*uno sforzo effettivo e costante di reinserirsi positivamente nella vita sociale*”<sup>85</sup>.

### **3.4. L'assenza di condizioni ostative alla concessione.**

Finora sono stati esaminati i presupposti *positivi* cui la legge subordina l'ammissibilità della riabilitazione, ossia quelle condizioni che ai sensi dell'art. 179 co. 1 c.p. devono positivamente sussistere affinché il condannato possa essere riabilitato.

Unitamente ad esse, il legislatore ha previsto come necessaria anche una condizione *negativa*, la quale deve essere individuata nell'assenza di quelle situazioni che per espressa previsione di legge sono ostative alla concessione del beneficio<sup>86</sup>. L'ultimo comma dell'art. 179 c.p., difatti, contiene una formula negativa – “*la riabilitazione non può essere concessuta quando il condannato*” – in virtù della quale, al ricorrere delle condizioni descritte nei successivi nn. 1 e 2, il giudice deve rigettare l'istanza del condannato e negare il riconoscimento della riabilitazione.

#### **3.4.1. (Segue) La non sottoposizione a misura di sicurezza.**

In primo luogo, per quel che qui interessa, il soggetto non può essere legittimato a proporre istanza di riabilitazione e comunque ad ottenere il beneficio allorché “*sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, ed il provvedimento non sia stato revocato*” (art. 179 ult. co. n. 1 c.p.).

La condizione in esame, secondo quanto specificato dalla dottrina<sup>87</sup>, sussiste indipendentemente da quale sia la causa per cui il soggetto risulta destinatario del provvedimento applicativo della misura: quindi, sia nel caso in cui la misura sia stata inflitta unitamente alla pena con sentenza di condanna, sia quando sia stata disposta con sentenza di proscioglimento.

In giurisprudenza si è inoltre affermato che la condizione ostativa si rinviene anche quando l'attuale sottoposizione a misura di sicurezza sia dovuta ad una omissione dell'ufficio

---

<sup>85</sup> Cfr., MANTOVANI F., *op. cit.*, p. 821.

<sup>86</sup> V., COVINO M. L., *Riabilitazione*, in Enc. Giur. Treccani. Roma, 1991, p. 3.

<sup>87</sup> Cfr., CERQUETTI G., *op. cit.*, pp. 327-328.

competente, il quale abbia “*ritardato o trascurato di eseguire la misura e abbia determinato in tal modo lo spostamento nel tempo del periodo minimo per il riesame*”<sup>88</sup>.

Le misure di sicurezza che inibiscono la riabilitazione sono quelle disciplinate dal codice penale, stante il richiamo agli artt. 215 ss. c.p., contenuto nella norma in esame. Esse si distinguono in misure personali e misure patrimoniali dal cui novero, tuttavia, devono essere escluse l’*espulsione dello straniero dallo Stato* (art. 235 c.p.) e la *confisca* (art. 240 c.p.): quest’ultime, per espresso disposto normativo, costituiscono invero un’eccezione in quanto, benché attualmente operanti, consentono all’interessato di richiedere il beneficio.

Venendo alla *ratio*, la previsione si ricollega a quanto detto in precedenza in tema di *buona condotta*: quest’ultimo requisito implica una risocializzazione del condannato e più in generale la regolarità della condotta da questi serbata, rinvenibile in un comportamento irreprensibile e privo di azioni riprovevoli e antisociali<sup>89</sup>.

La valutazione della buona condotta è dunque ancorata alla insussistenza di indici che siano sintomatici della pericolosità sociale del soggetto, il che per deduzione porta ad escludere che il suddetto requisito sia riscontrabile nella posizione di colui che sia attualmente sottoposto ad una misura di sicurezza. Difatti, l’applicabilità della misura in questione presuppone, ai sensi dell’art. 202 c.p., che il soggetto autore di un fatto previsto dalla legge come reato sia un individuo socialmente pericoloso, come tale intrinsecamente incapace di porre in essere prove effettive e costanti di buona condotta (nell’accezione appena richiamata), quindi di beneficiare della riabilitazione. Cessata invece la pericolosità sociale sulla base del riesame compiuto dal magistrato di sorveglianza, quest’ultimo dispone la revoca della misura di sicurezza (ex artt. 207-208 c.p. e art. 69 ord. pen.), la quale revoca legittima il soggetto a proporre l’istanza di riabilitazione, facendo venir meno la condizione ostativa alla concessione del beneficio.

Alla luce di ciò, mentre è evidente la ragione sottostante l’esclusione dal novero delle misure ostative della confisca, che opera a prescindere dalla pericolosità sociale dell’autore del reato e consiste in una misura irrevocabile – essendo l’art. 207 c.p. richiamato dall’art. 236 c.p. solo in relazione alla cauzione di buona condotta – meno chiara è invece la scelta del legislatore di individuare un’eccezione alla regola generale nella misura di cui all’art. 235 c.p. che, al contrario, presuppone l’accertamento della pericolosità sociale e può essere oggetto di revoca<sup>90</sup>.

---

<sup>88</sup> Si veda, Cass., Sez. I, 21/02/1968, n. 309, Signorini, *CED*.

<sup>89</sup> V. *supra*, §3.3.

<sup>90</sup> Sul punto, CERQUETTI G., *op. cit.*, pp. 327-328, per il quale, per i motivi addotti, la disciplina derogatoria risulta ingiustificata.

La prova della non sottoposizione a una misura di sicurezza, o eventualmente della sua revoca, deve essere fornita dall'interessato mediante il certificato del casellario giudiziale o tramite gli atti dell'autorità giudiziaria, non valendo a tal fine le attestazioni delle autorità di pubblica sicurezza<sup>91</sup>.

### **3.4.2. (Segue) L'adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato.**

Unitamente all'attuale sottoposizione a una misura di sicurezza, l'art. 179 ult. co. n. 2 c.p. prevede come ulteriore condizione negativa, al ricorrere della quale il condannato non può legittimamente beneficiare della riabilitazione, il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato; e invero, la norma richiamata stabilisce che la riabilitazione non possa essere concessa laddove il condannato *“non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle”*.

Com'è noto, alla commissione del reato di regola consegue, oltre alla irrogazione della pena e alla eventuale applicazione di una misura di sicurezza, anche la soggezione a conseguenze di natura civilistica.

Stante il richiamo operato dalla norma in esame agli artt. 185 ss. c.p., tali conseguenze sono quelle disciplinate dal Titolo VII del Libro I del codice penale e possono essere distinte in due categorie: obbligazioni verso lo Stato e obbligazioni verso la vittima del reato.

Verso lo Stato, il condannato ha anzitutto l'obbligo di rimborsare le spese relative al suo mantenimento negli stabilimenti di pena (art. 188 c.p.), cui vanno aggiunte le spese processuali penali (fissate dal giudice con la sentenza di condanna ex art. 535 c.p.p.)<sup>92</sup>. Entrambe, per espressa disposizione di legge (art. 188 co. 2 c.p.) e per effetto di una declaratoria di illegittimità

---

<sup>91</sup> V., COVINO M. L., *op.cit.*, p. 3.

<sup>92</sup> Sul punto, Cass., Sez. I, 09/12/2008, n. 1844, Cucurachi, CED, *“Tra le obbligazioni civili derivanti da reato, che il condannato deve soddisfare per ottenere la riabilitazione, va compresa anche quella del pagamento delle spese processuali, che deve essere soddisfatta nel rispetto della regola della solidarietà, sicché, in caso di una pluralità di condannati in uno stesso processo per lo stesso reato o per i reati connessi, l'obbligazione non si estingue con il pagamento pro-quota ma con il pagamento dell'intero importo”*. Si veda anche l'art. 6 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale prevede la remissione del debito per le spese del processo e, nel caso in cui l'interessato sia stato detenuto o internato, anche per le spese di mantenimento, nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha comunque tenuto una regolare condotta, a seconda dei casi, in libertà o in istituto.

costituzionale<sup>93</sup>, non si estendono alla persona civilmente responsabile e non si trasmettono agli eredi del condannato.

A favore della vittima del reato, invece, sono sempre dovuti: le restituzioni (art. 185 c.p.), che consentono la reintegrazione dello stato di fatto antecedente la commissione del reato; il risarcimento del danno (art. 185 c.p.) – sia esso patrimoniale o non patrimoniale – vera e propria azione riparatoria che consiste nella corresponsione di una somma di denaro come rimedio al pregiudizio prodotto dall'illecito; infine, la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 186 c.p.) qualora questa costituisca un efficace mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato. Ai sensi dell'art. 187 co. 1 e 2 c.p., l'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza di condanna è indivisibile, mentre al risarcimento del danno, patrimoniale o non, i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido. Diversamente da quanto accade per il rimborso delle spese processuali e di mantenimento in carcere, l'obbligo al risarcimento del danno grava sia sull'autore del reato sia sulle persone che a norma delle leggi civili devono rispondere per il fatto di lui (cd. responsabile civile) e, in caso di morte del reo prima del relativo adempimento, l'obbligo si trasmette agli eredi di costui.

Com'è evidente, le obbligazioni civili derivanti dal reato hanno origine *ex lege* e non *ope iudicis*: vengono ad esistenza direttamente per effetto della commissione del fatto costituente reato, con la conseguenza che il relativo obbligo di adempimento sorge, secondo le conclusioni della giurisprudenza<sup>94</sup>, indipendentemente dalla circostanza che l'obbligazione sia stata dichiarata nella sentenza penale di condanna o sia stata accertata dal giudice civile con la sentenza che statuisce sull'eventuale azione restitutoria o risarcitoria separatamente proposta dalla persona offesa.

Tornando all'esame dell'art. 179 c.p., si è detto che per essere riabilitato il condannato deve aver previamente adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, salva l'impossibilità ad adempiere<sup>95</sup>.

---

<sup>93</sup> La Corte Cost., con sentenza 6 aprile 1998, n. 98 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 188 co. 2 c.p., nella parte in cui non prevedeva la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborso delle spese del processo penale.

<sup>94</sup> V., Cass., Sez. VI, 27/11/1998, n. 6445, Marchesini, *CED*.

<sup>95</sup> V., Cass., Sez. I, 09/01/2014, n. 4004, cit., “*In tema di richiesta di riabilitazione, anche in relazione ad una sentenza di patteggiamento, il giudice è tenuto ad accertare se il condannato che richiede il beneficio si sia in qualche modo attivato al fine di eliminare le conseguenze civilistiche derivate dalla sua condotta criminosa ovvero quali siano le ragioni per le quali il medesimo sia stato nella impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato ascrittogli (in applicazione del principio, la corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che si era*

Tale adempimento, secondo l'opinione della dottrina, non rileva solo ed esclusivamente come autonomo presupposto richiesto dalla legge ai fini dell'ammissibilità della riabilitazione, ma anche e soprattutto come *forma qualificata di buona condotta*<sup>96</sup>. Esso si ricollega, in altri termini, alla valutazione globale del requisito di cui all'art. 179 co. 1, di cui costituisce una componente: la buona condotta difatti involge anche comportamenti positivi, attivi, che denotano una volontà di reinserirsi nella vita sociale, incluse quelle azioni volte a rimuovere o riparare le conseguenze del reato come appunto l'adempimento delle obbligazioni civili da questo scaturenti.

La stessa giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il presupposto in esame, imprescindibile per ottenere il beneficio, si atteggi in un certo senso come prova di una risocializzazione del condannato: in particolare, la Corte ha affermato come il concreto, spontaneo attivarsi del riabilitando per l'adempimento delle obbligazioni civili non debba essere valutato esclusivamente alla stregua delle regole privatistiche, ma anche quale "*onere imposto al condannato in funzione del valore dimostrativo dell'emenda, e della condotta successiva alla condanna*"<sup>97</sup>. Ergo, come elemento sintomatico della buona condotta.

Condizione rilevante e imprescindibile per poter essere riabilitato è dunque l'intento positivo del condannato, la sua volontà di attivarsi, in concreto e per quanto possibile, al fine di eliminare o comunque attenuare le conseguenze dannose del reato.

---

genericamente limitata a riferire che «non ricorrevano le condizioni ostative di cui all'art. 179, 6° comma, n. 1 e 2 c.p.»); Cass., Sez. I, 25/11/2008, n. 45765. Piedigaci, CED, "Il divieto di concessione della riabilitazione al condannato che non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato non viene meno nel caso in cui sia maturato il termine di prescrizione delle stesse obbligazioni".

<sup>96</sup> Cfr., tra gli altri, CERQUETTI G., *op. cit.*, p. 324.

<sup>97</sup> V., Cass., Sez. I, 11/07/2014, n. 45045, Perria, CED, che alla luce del principio enunciato "Ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva respinto la domanda di riabilitazione, valutando quale sintomo negativo dell'emenda l'assoluta indisponibilità del condannato a qualsiasi iniziativa concreta, anche di tipo simbolico, a favore delle persone offese o danneggiate dal reato, neppure nei limiti compatibili con le proprie possibilità economiche". Conf., Cass., Sez. I, 16/11/2011, n. 7752, Liberatore, CED; Cass., Sez. I, 20/09/2007, n. 36232, Baroncini, CED; Cass., Sez. I, 27/01/2005, n. 9755, Fortuna, CED; Cass., Sez. VI, 08/03/2000, n. 1147, Manglaviti, CED, "L'adempimento delle obbligazioni civili ha valore dimostrativo dell'emenda del condannato, onde la stessa non può essere concessa se il richiedente si sia limitato semplicemente ad affermare di non essere riuscito a reperire le parti offese"; Cass., Sez. I, 19/09/1991, n. 3242, Nucera, CED, "L'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato commesso non rileva soltanto ex se, quale presupposto espressamente previsto dalla legge, ma costituisce – secondo la giurisprudenza – anche e soprattutto elemento sintomatico dal quale inferire l'esistenza della buona condotta".

Esaminando le sentenze<sup>98</sup> che la Suprema Corte ha pronunciato a riguardo, si evince che ciò vale anche quando nel processo penale non vi sia stata alcuna statuizione sulle obbligazioni civili derivanti dal reato. Più nel dettaglio, si è già detto che le obbligazioni in questione scaturiscono dal reato per effetto di una previsione legislativa e non di una declaratoria del giudice, con la conseguenza che le stesse devono essere adempiute a prescindere dal fatto che siano state dichiarate dal giudice penale o dal giudice civile nel processo separatamente instaurato dalla persona offesa o danneggiato dal reato per le restituzioni o il risarcimento del danno. Ben può essere dunque che nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile (ex artt. 74 ss. c.p.p.) e il giudice nulla abbia detto in merito all'obbligazione restitutoria o risarcitoria. Il che però non esonera il condannato dal dovere di adempiere: invero, poiché questa viene ad esistenza direttamente per la commissione di un fatto costituente reato, il relativo obbligo di adempimento non è subordinato alla richiesta della persona offesa, per cui, anche in difetto di questa, l'iniziativa e l'attivazione per l'assolvimento sussistono in capo all'interessato alla riabilitazione, al quale spetta la consultazione con il soggetto danneggiato o la proposta di una adeguata offerta riparatoria<sup>99</sup>.

Sul punto la Suprema Corte ha inoltre affermato la non idoneità, a dimostrare l'intenzione di eliminare e porre rimedio alle conseguenze del reato, dell'offerta, da parte del riabilitando, *“di una somma manifestamente inferiore all'entità del danno dichiarato dalla parte lesa”*, in

---

<sup>98</sup> V., tra le tante, Cass., Sez. I, 26/02/2015, n. 23343, T., CED, *“In tema di riabilitazione del condannato, l'adempimento dell'obbligo risarcitorio non è subordinato alla proposizione di una richiesta da parte della persona offesa, dovendo, pertanto, in difetto di quest'ultima, l'iniziativa essere assunta dall'interessato alla riabilitazione, mediante consultazione del soggetto danneggiato od idonea offerta riparatoria (fattispecie in materia di contrabbando, per introduzione nel territorio dello stato di tessuti di origine estera senza pagamento dei diritti di confine)”*; Cass., Sez. I, 07/11/2014, n. 49446, P.G. in proc. Zurita Ramires, CED, *“In tema di riabilitazione, l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, o comunque l'attivarsi del condannato al fine di eliminare tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dal reato, costituisce condizione imprescindibile per la concessione del beneficio anche quando sia mancata nel processo la costituzione di parte civile e non vi sia stata alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato”*. Conf., Cass., Sez. I, 18/11/2008, n. 48148, Maggi, CED.

<sup>99</sup> Cass., Sez. I, 23/10/2007, 4300, Ruggeri, CED, *“In tema di riabilitazione, l'adempimento dell'obbligo risarcitorio non è condizionato dalla proposizione della richiesta della persona danneggiata e spetta all'interessato l'iniziativa della consultazione con quest'ultima per l'individuazione di un'adeguata offerta riparatoria (la corte ha precisato che il principio deve trovare applicazione pur quando danneggiata e persona offesa sia la p.a., nella specie, un'amministrazione comunale, in riferimento ad un delitto di abuso di ufficio finalizzato alla realizzazione di un ingiusto vantaggio patrimoniale)”*.

particolare nell'ipotesi in cui le condizioni economiche del condannato rendano possibile un risarcimento adeguato sia pur non necessariamente per intero<sup>100</sup>.

Si aggiunga poi, sempre con riferimento alle ipotesi in cui le obbligazioni civili non risultino determinate *ex actis*, che l'onere di attivarsi per il relativo adempimento grava sul riabilitando anche quando parte lesa sia una pubblica amministrazione e il reato abbia quindi pregiudicato interessi pubblici diffusi: spetterà al condannato sollecitare la p.a. competente ai fini della stima del danno – difficilmente quantificabile da un punto di vista economico, ma comunque valutabile in via equitativa – e dell'accettazione della somma in tal modo determinata a titolo di risarcimento<sup>101</sup>.

L'art. 179 c.p. ult. co. n. 2 contiene una clausola di salvezza: se da un lato il non aver previamente adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato non consente l'accoglimento dell'istanza di riabilitazione, dall'altro quest'ultima non può essere negata quando il condannato, che risulti meritevole sotto il profilo della condotta tenuta, si sia trovato nell'impossibilità di adempiere e abbia validamente fornito la relativa prova. Lo stesso, sembra doversi dire, in caso di espressa rinuncia della persona offesa o del danneggiato dal reato alla pretesa risarcitoria<sup>102</sup>.

Conseguentemente, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, grava su colui che richiede il beneficio l'onere probatorio del già avvenuto adempimento o, eventualmente,

---

<sup>100</sup> Cfr., Cass., Sez. I, 16/11/2011, n. 7752, cit.

<sup>101</sup> Cass., Sez. VII, 02/10/2014, n. 2903, Sabato, *CED*, “*Ai fini del conseguimento della riabilitazione in relazione al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, è onere del condannato, per realizzare la condizione dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili che non risultino già individuate ex actis, sollecitare il comune nel cui territorio l'organizzazione criminale si è insediata, anche se non costituitosi parte civile, a provvedere alla stima del danno ad esso arrecato, in quanto sicuramente valutabile in modo equitativo in relazione alla gravità della lesione determinata per l'interesse della collettività*”; Cass., Sez. I, 04/04/2014, n. 18245, Pirrottina, *CED*, “*In tema di riabilitazione, nel caso di condanna per falso ideologico commesso da privato in domanda di condono edilizio, grava sull'interessato, al fine di realizzare la condizione dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili che non risultino individuate ex actis, l'onere di sollecitare nelle forme previste l'amministrazione competente alla stima del danno – sicuramente valutabile da un punto di vista equitativo in relazione alla gravità della lesione dell'interesse della collettività, ove non immediatamente quantificabile da un punto di vista economico – e all'accettazione della somma risarcitoria conseguentemente determinata*”; Conf., Cass., Sez. I, 09/05/2007, n. 28683, Borgese, *CED*.

<sup>102</sup> Come sembrerebbe evincersi da, Cass., Sez. I, 04/04/2014, n. 23656, Calautti, *CED*, “*In tema di riabilitazione, ai fini della dimostrazione della rinuncia della vittima del reato alle pretese risarcitorie, sono inutilizzabili le dichiarazioni di questa, se autenticate da professionista che non riveste la qualifica di difensore o di sostituto del difensore del condannato o comunque se non documentate con l'osservanza delle formalità prescritte dall'art. 391 ter, c.p.p.*”.

dell'impossibilità di soddisfare le obbligazioni originate dal reato<sup>103</sup>. Va però riportato anche quell'indirizzo giurisprudenziale parzialmente difforme secondo cui in sede di esecuzione, in capo al soggetto che richiede un provvedimento giurisdizionale a lui favorevole, non sussiste un vero e proprio onere probatorio, bensì un onere di allegazione: l'interessato deve limitarsi ad indicare al giudice i fatti su cui si basa la propria richiesta, spettando poi all'autorità giudiziaria il compito di eseguire i relativi accertamenti<sup>104</sup>.

A ogni modo, qualora il condannato nell'istanza di riabilitazione faccia valere la propria impossibilità ad adempiere le obbligazioni nascenti da reato, il giudice non può dichiarare *de plano* l'inammissibilità della stessa, *“poiché si impone un giudizio sulle giustificazioni addotte”*<sup>105</sup>.

Tra l'altro, si precisa, l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti da reato non può essere esclusa sul presupposto della tardività del condannato nell'attivarsi per l'adempimento<sup>106</sup>.

Quanto all'oggetto di prova, rientrano nel concetto di impossibilità di adempiere e quindi permettono di ottenere il beneficio, non solo l'*“impossidenza economica”* o la *“assoluta indigenza”* del condannato ma anche ogni possibile *“situazione di fatto”* che in concreto sia impeditiva dell'adempimento<sup>107</sup>.

Tuttavia, per via di quanto osservato in precedenza, non rientrano tra le situazioni di fatto impeditive, sicché risultano ininfluenti ai fini dell'accertamento dell'impossibilità allegata dal

---

<sup>103</sup> V., Cass., Sez. I, 04/05/2012, n. 35630, Critti, CED, *“In tema di riabilitazione, essendo l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato una condizione di concedibilità del beneficio, spetta a colui che lo richiede allegare l'impossibilità economica di soddisfare le medesime obbligazioni ovvero il già avvenuto adempimento delle stesse”*; Conf., Cass., Sez. I, 21/09/2007, n. 39468, Catania, CED.

<sup>104</sup> Sul punto, Cass., Sez. I, 22/09/2010, n. 34987, Di Sabatino, CED.

<sup>105</sup> V., Cass., Sez. I, 30/09/2009, n. 42453, Parrone, CED.

<sup>106</sup> In attuazione di detto principio, Cass., Sez. I, 31/05/2013, n. 49718, Caloiero, CED, ha censurato la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di riabilitazione, ritenendo insussistente il requisito dell'impossibilità di adempimento per avere il condannato avanzato, quindici anni dopo il fatto, un'offerta risarcitoria che non aveva avuto seguito perché la società vittima del reato era stata cancellata dal registro delle imprese.

<sup>107</sup> Cfr., Cass., Sez. I, 07/01/2010, n. 4089, De Stasio, CED, *“In tema di condizioni per la riabilitazione, l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato, la cui prova grava sul condannato, non costituisce ostacolo alla concessione della riabilitazione medesima non solo in ipotesi di impossidenza economica, ma anche in presenza di situazioni di fatto che impediscano l'adempimento”*.

riabilitando, la mancata costituzione di parte civile nel processo penale e il mancato esercizio dell'azione risarcitoria o restitutoria ad opera della persona offesa nella sede a ciò preposta<sup>108</sup>. Ugualmente deve dirsi per l'allegazione del documento in cui si attesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenuta dal condannato in base ad una temporanea e casuale insufficienza reddituale: tale attestazione è stata ritenuta insufficiente dalla Cassazione a dimostrare l'impossibilità di adempimento, la quale invece deve avere i caratteri di totalità e permanenza<sup>109</sup>.

Costituisce, invece, valida prova dell'impossibilità ad adempiere, la dichiarazione di fallimento del condannato, sebbene limitatamente al periodo di tempo immediatamente successivo alla chiusura della procedura concorsuale<sup>110</sup>.

Infine, laddove il condannato abbia proposto istanza di riabilitazione ma non abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato o non abbia fornito degli elementi idonei a dimostrarne l'impossibilità, il giudice è tenuto a rigettare l'istanza, e nel farlo *“deve indicare in che modo il reato abbia determinato l'insorgenza di obbligazioni civili e se siano state individuate o siano comunque individuabili persone danneggiate dalla condotta sanzionata penalmente”*<sup>111</sup>.

Per ulteriori approfondimenti in materia di adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato, si rinvia al capitolo II.

---

<sup>108</sup> V., Cass., Sez. I, 30/11/2011, n. 47347, P.G. in proc. Fieromonte, CED, *“In tema di condizioni per la riabilitazione, sono ininfluenti, ai fini della valutazione dell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato, sia la circostanza che le persone offese non si siano costituite parte civile nel processo sia che esse non abbiano chiesto al condannato un ristoro dei danni patiti a causa della sua condotta di reato”*.

<sup>109</sup> V., Cass., Sez. I, 07/07/2010, n. 33527, D'Antonio, CED, *“In tema di riabilitazione, ai fini della dimostrazione dell'impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili, che deve avere carattere totale e permanente, non è sufficiente l'allegazione della circostanza dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenuta sulla base della dichiarazione di insufficienza reddituale contingente”*.

<sup>110</sup> In tal senso, Cass., Sez. I, 12/11/2009, n. 47124, Salvati, CED; Cass., Sez. I, 28/01/2009, n. 5649, Bertini, CED, *“La dichiarazione di fallimento del condannato costituisce prova dell'impossibilità dello stesso di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato solo in riferimento ad un ambito temporale contiguo alla chiusura della procedura fallimentare (nel caso di specie, la suprema corte ha escluso l'impossibilità di adempimento con riferimento ad un'istanza di riabilitazione avanzata a distanza di sette anni dalla chiusura della procedura fallimentare)”*.

<sup>111</sup> Cass., Sez. I, 18/12/2012, n. 5707, Piccinini, CED.

#### **4. Profili processuali.**

La riabilitazione come causa di estinzione della pena (*rectius* delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna) è un istituto di diritto sostanziale e la relativa disciplina è interamente dettata dal codice penale. L'unica norma, contenuta nel codice di rito, che ne regola alcuni e limitati aspetti processuali è l'art. 683 c.p.p., cui comunque si devono aggiungere l'art. 193 disp. att. c.p.p. e l'art. 33 reg. esec. c.p.p.: è evidente pertanto che la disciplina processuale deve necessariamente essere integrata.

In questa sede si prenderanno in esame i profili concernenti la competenza, la legittimazione a proporre l'istanza, il procedimento di riabilitazione e la relativa decisione.

##### **4.1. La competenza.**

In passato, prima dell'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1989, la competenza a decidere sull'istanza di riabilitazione era attribuita all'Autorità giudiziaria ordinaria e in particolare “*alla corte d'appello del distretto in cui fu pronunciata la condanna o l'ultima condanna*” riportate dall'interessato. Laddove la sentenza di condanna fosse stata pronunciata da un giudice straniero, la competenza spettava “*alla corte d'appello che ha dato riconoscimento alla sentenza stessa*”<sup>112</sup>.

Per comprendere la *ratio* della riforma va premesso che la concreta attuazione delle finalità costituzionalmente attribuite alla pena – che, si ricorda, non è limitata ad una funzione retributiva e generalpreventiva, avendo anche e soprattutto una finalità rieducativa del condannato ex art. 27 co. 3 Cost. – nonché agli istituti che mirano al reinserimento sociale di questo, implica la necessità di un costante controllo sull'esecuzione della pena stessa. Da qui la scelta del legislatore di affidare ad una giurisdizione specializzata, quale è la magistratura di sorveglianza, il compito di monitorare l'efficacia e la conformità del trattamento penitenziario rispetto alla finalità ultima di rieducazione del condannato, e di adottare quelle decisioni o

---

<sup>112</sup> Art. 597 co. 1, 2, 3 c.p.p. previgente (Codice Rocco 1930).

comunque concedere quei benefici previsti dalla legge al fine di promuoverne il reinserimento sociale<sup>113</sup>.

In linea con detta esigenza, l'attuale art. 683 co. 1 c.p.p. attribuisce la competenza ad adottare i provvedimenti in materia di riabilitazione al tribunale di sorveglianza, organo collegiale composto da due magistrati ordinari di sorveglianza e due esperti nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

In via generale, la competenza per territorio della magistratura di sorveglianza è individuata dall'art. 677 c.p.p. sulla base di due distinti criteri, quello del *locus custodiae*, per i soggetti detenuti o internati, e quello del *locus domicilii*, per i soggetti in stato di libertà. In base al primo, la competenza spetta al magistrato o al tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui è detenuto o internato il soggetto “*all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del procedimento*” (art. 677 co. 1 c.p.p.), non rilevando eventuali trasferimenti ad altri istituti. Qualora invece l'interessato si trovi in stato di libertà, competente è l'organo che ha giurisdizione sul luogo in cui il soggetto ha la residenza o il domicilio; se questi siano sconosciuti, la competenza appartiene al magistrato o al tribunale del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna o, in caso di pluralità di sentenze, del luogo in cui fu pronunciata la sentenza passata in giudicato per ultima (art. 677 co. 2 c.p.p.). Peraltro, poiché la riabilitazione può essere richiesta solo a partire dal termine prescritto dall'art. 179 c.p., che decorre dalla espiazione o estinzione per altra causa della pena, è evidente che in linea di principio trova applicazione il secondo criterio, avendo il soggetto espia la pena e trovandosi di conseguenza in stato di libertà. Senonché è ben possibile che il soggetto, che ha presentato istanza di riabilitazione per una determinata condanna, riporti nel frattempo altra sentenza di condanna e per effetto di questa risulti detenuto (si ricordi difatti che, almeno in astratto, non costituiscono automatico ostacolo alla concessione del beneficio eventuali sentenze di condanna riportate a seguito di quella per cui si chiede la riabilitazione), nel qual caso dunque dovrà essere seguito il primo criterio, quello del *locus custodiae*.

---

<sup>113</sup> Cfr., TONINI P., *Manuale di procedura penale*. Milano, 2017, p. 1047; CONSO G., GREVI V., BARGIS M., *Compendio di procedura penale*. Padova, 2014, pp. 1132-1133; LATTANZI G., LUPO E., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*. IX, *Esecuzione*. CIANI GIANC., CIANI GIANF. (a cura di). Milano, 2003.

L'art. 683 co. 1 c.p.p. aggiunge inoltre che il tribunale di sorveglianza è competente anche quando la condanna per cui è richiesta la riabilitazione è stata pronunciata da giudici speciali, salvo che la legge disponga diversamente.

Infine, sempre al tribunale di sorveglianza è attribuita la competenza a decidere sulla revoca della riabilitazione quando questa non sia stata già dichiarata con la sentenza di condanna per altro reato<sup>114</sup>.

La competenza così delineata dal combinato disposto degli artt. 677 e 683 c.p.p. è inderogabile, trattandosi di competenza funzionale.

#### **4.2. La legittimazione a proporre l'istanza.**

In base a quanto sancito nell'art. 683 c.p.p., unico soggetto legittimato a proporre l'istanza di riabilitazione è l'interessato, il quale è tenuto ad indicare nella richiesta tutti quegli elementi da cui è possibile dedurre la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 179 c.p. per la concessione del beneficio. Proposta l'istanza, debitamente corredata dai suddetti elementi, il tribunale di sorveglianza procede *ex officio* all'acquisizione della documentazione necessaria all'accoglimento o meno della stessa (art. 683 co. 2 c.p.p.).

La regola della legittimazione esclusiva dell'interessato trova conferma nelle sentenze che la Cassazione ha pronunciato al riguardo: in particolare la Corte ha affermato che l'istituto della riabilitazione può trovare applicazione solo “*su espressa richiesta dell'interessato, alla cui esistenza è subordinata anche l'adozione delle iniziative ex officio (acquisizione della documentazione necessaria)*”<sup>115</sup>.

Inoltre, appartenendo alla categoria dei cd. “atti personalissimi”, l'istanza di riabilitazione può essere presentata dal difensore dell'interessato solo previa procura speciale<sup>116</sup> e non può essere oggetto di delega né di successione *mortis causa*: deve quindi escludersi che possa essere legittimato l'erede del condannato, e non potrebbe essere diversamente dal momento che non è ovviamente possibile elaborare un giudizio sulla buona condotta, che permetta di beneficiare della riabilitazione, nei confronti di un soggetto che sia nel frattempo deceduto<sup>117</sup>.

---

<sup>114</sup> V. *infra*, §6.

<sup>115</sup> Cass., Sez. I, 08/11/1993, n. 4701, P.G. in proc. Segafredo, *CED*.

<sup>116</sup> Cfr., DI RONZA P., *op. cit.*, p. 623.

<sup>117</sup> V., Cass., Sez. I, 08/11/1993, n. 4701, *cit.*, “*La legittimazione alla richiesta di riabilitazione rientra tra i cd. atti personalissimi del soggetto, e dunque non è delegabile né può costituire oggetto di*

### 4.3. Il procedimento e la decisione.

Come si è visto, la decisione è affidata al tribunale di sorveglianza. Il procedimento preordinato alla sua adozione segue le regole dettate per il rito “semplificato” di cui all’art. 667 co. 4 c.p.p., stante il rinvio a quest’ultima norma contenuto nell’art. 678 co. 1 *bis* c.p.p.

Pertanto, dal combinato disposto delle norme citate, unitamente a quanto sancito nell’art. 683 c.p.p., è possibile ricavare la disciplina processuale della riabilitazione.

Più in particolare, l’art. 678 c.p.p. disciplina il procedimento di sorveglianza. Il primo comma richiama la disciplina del procedimento di esecuzione “garantito” e stabilisce che il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, procede a norma dell’art. 666 c.p.p., vale a dire in camera di consiglio e con le garanzie del contraddittorio cd. “rafforzato”. Tale norma, tuttavia, fa salvo quanto disposto dal successivo comma 1 *bis* – introdotto con il D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, poi convertito nella l. 21 febbraio 2014 n. 10 – che pone un’eccezione alla regola generale: nelle materie relative alle richieste di riabilitazione e alla valutazione sull’esito dell’affidamento in prova, il tribunale di sorveglianza procede a norma dell’art. 667 co. 4 c.p.p., quindi secondo il rito semplificato o informale.

La procedura si attiva con la proposizione dell’istanza da parte dell’interessato – unico legittimato, per le ragioni già viste – al tribunale di sorveglianza competente il quale, in forza del rinvio alla disciplina del procedimento di esecuzione ex art. 666 co. 5 c.p.p., è titolare, nelle materie a lui devolute, inclusa la riabilitazione, di poteri istruttori d’ufficio (art. 678 co. 1 c.p.p.)<sup>118</sup>. Nell’istanza, difatti, il riabilitando deve indicare gli elementi tesi a dimostrare la sussistenza dei requisiti che legittimano la concessione del beneficio ex art. 179 c.p. e il

---

*successione mortis causa, tenuto conto della disposizione dell’art. 683 c.p.p., che esclude dalla legittimazione a proporre la domanda altri che non sia il diretto interessato”*; Cass., Sez. I, 24/10/1994, n. 4686, Lapradula, CED, “*Il soggetto legittimato a dare impulso al procedimento di riabilitazione deve necessariamente identificarsi con il condannato e pertanto deve escludersi la legittimazione attiva all’erede del medesimo: sarebbe infatti impossibile formulare una ragionevole prognosi di definitivo ravvedimento – tale da determinare l’estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali della condanna – nei confronti di persona già deceduta. Né la ragionevolezza di tale diniego è contraddetta dal riconoscimento della legittimazione all’erede del condannato nel procedimento di revisione: basti considerare che l’oggetto di quest’ultimo è rinvenibile in un fatto reato esaurito e giudicato e non in una prognosi di condotta”*.

<sup>118</sup> V., Cass., Sez. I, 22/01/2015, n. 3092, *DEJURE*, Giuffrè.

tribunale di sorveglianza *ex officio* può acquisire, dagli uffici competenti, tutta la necessaria documentazione in grado di attestare detta sussistenza (art. 683 co. 2 c.p.p.)<sup>119</sup>.

Se l'istanza appare manifestamente inammissibile perché non validamente corredata dagli elementi richiesti dalla legge o perché consiste in una mera riproposizione di un'istanza già rigettata e basata sugli stessi elementi, il presidente del tribunale ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza, e non con decreto motivato come disposto dall'art. 666 co. 2 c.p.p., poiché anche la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riabilitazione va disposta seguendo il procedimento semplificato. Si ricordi che, secondo la giurisprudenza, quando l'istante fa valere l'impossibilità ad adempiere le obbligazioni civili, l'inammissibilità della richiesta non può essere dichiarata *de plano*, richiedendosi comunque al giudice un giudizio di merito sugli elementi addotti<sup>120</sup>.

Il procedimento si svolge, come si è detto, secondo il rito semplificato di cui all'art. 667 co. 4 c.p.p., definito dal giudice con un provvedimento *de plano*: il giudice decide infatti “*senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato*”. Il contraddittorio è però garantito in via differita ed eventuale, su iniziativa delle parti: ai sensi del quarto comma dell'art. 667 c.p.p., il pubblico ministero, l'interessato e il difensore possono proporre contro la decisione, entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza a pena di decadenza, opposizione<sup>121</sup> dinanzi allo stesso giudice, il quale dovrà procedere secondo il rito “garantito” ex art. 666 c.p.p. In altri termini, se è proposta opposizione avverso l'ordinanza adottata *de plano*, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio dandone avviso alle parti e ai difensori e l'udienza stessa si svolge con la partecipazione necessaria del

---

<sup>119</sup> Più nel dettaglio, la cancelleria del tribunale di sorveglianza acquisisce d'ufficio la documentazione necessaria e provvede a formare il fascicolo inserendovi, oltre ai certificati anagrafici del riabilitando, tutta una serie di ulteriori documenti: copia della sentenza di condanna, certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle Procure, certificato generale del Casellario Giudiziale, certificazioni dell'avvenuta estinzione delle pene detentive e pecuniarie, attestato dagli Uffici del Campione Penale da cui risulti che sono state pagate le spese di giustizia e infine, informative delle Autorità di Pubblica sicurezza a testimonianza della esemplare condotta tenuta dal riabilitando in epoca successiva al fatto delittuoso. Cfr. DI RONZA P., *op. cit.*, p. 623, n. 32, in cui si richiama Cass., Sez. I, 08/11/1993, n. 4701, cit.

<sup>120</sup> V., Cass., Sez. I, 30/09/2009, n. 42453, cit.

<sup>121</sup> Sul punto v., Cass., Sez. I, 25/02/2015, n. 13342, *DEJURE*, Giuffrè; Cass., Sez. I, 28/01/2015, n. 7884, *DEJURE*, Giuffrè; Cass., Sez. VI, 12/02/2014, n. 13445, *DEJURE*, Giuffrè, secondo le quali avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza è proponibile la sola opposizione dinanzi lo stesso giudice, con la conseguenza che qualora sia proposto ricorso in Cassazione, quest'ultimo, in forza del principio della conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis” di cui all'art. 568 c.p.p., deve essere qualificato come opposizione e i relativi atti devono essere trasmessi al giudice competente.

pubblico ministero – le cui funzioni davanti al tribunale di sorveglianza sono esercitate dal Procuratore Generale presso la corte d'appello ex art. 678 co. 3 c.p.p. – e del difensore (art. 666 co. 3-4 c.p.p.). L'interessato può richiedere di essere sentito personalmente e, se è detenuto in luogo che non rientra nella circoscrizione del tribunale e questi non ritenga di disporre la traduzione, può essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo il giorno prima dell'udienza (art. 666 co. 4 c.p.p.).

Tornando al procedimento di adozione, il tribunale di sorveglianza, valutata la documentazione e accertata la sussistenza o meno dei requisiti di cui all'art. 179 c.p., rispettivamente accoglie ovvero rigetta l'istanza di riabilitazione con un provvedimento che, come si è detto, ha la forma non di sentenza ma di ordinanza. Sul punto, tuttavia, la normativa non è univoca.

Premesso che l'art. 683 c.p.p. nulla prevede in ordine alla forma del provvedimento decisorio, se da un lato il rinvio operato dall'art. 678 co. 1 *bis* c.p.p. all'art. 667 co. 4 c.p.p. induce a ritenere che il tribunale di sorveglianza decide con ordinanza contro la quale è possibile proporre opposizione, dall'altro l'art. 180 c.p. nel disciplinare la revoca del provvedimento si riferisce alla “*sentenza di riabilitazione*” presupponendo che la decisione assuma quindi la forma della sentenza. E questa tra l'altro sembrerebbe essere la forma più idonea, data la natura costitutiva dell'istituto<sup>122</sup>. Senonché, la Suprema Corte ha ribadito che “*il provvedimento che dispone la riabilitazione è costituito da un'ordinanza*” e ciò in quanto la decisione è rimessa al tribunale di sorveglianza che, per espressa previsione di legge, provvede nelle materie a lui devolute appunto con ordinanza<sup>123</sup>.

Nell'ipotesi di rigetto dell'istanza, che ha luogo quando il tribunale ritenga non sussistenti le condizioni dettate dall'art. 179 c.p., nella motivazione dell'ordinanza dovranno essere specificamente indicati quegli elementi che hanno determinato il giudizio negativo, in

---

<sup>122</sup> DI RONZA P., *op. cit.*, p. 625, n. 35.

<sup>123</sup> Cass., Sez. V, 15/06/1995, n. 1687, Forgione, CED, “*In tema di estinzione della pena, il provvedimento che dispone la riabilitazione è costituito da un'ordinanza e non da una sentenza (..) Ciò perché il vigente codice di procedura penale demanda la relativa decisione (art. 683) al tribunale di sorveglianza, che provvede a norma dell'art. 666, ossia secondo quanto previsto per il procedimento di esecuzione, che si conclude sempre con ordinanza, salvi i casi di inammissibilità pronunciata con decreto*”. Si noti che nella sentenza richiamata, la Corte fa riferimento all'art. 666 c.p.p., in quanto antecedente alla riforma del 2014. È comunque possibile, in via interpretativa, giungere alla stessa conclusione facendo riferimento all'art. 667 co. 4 che, ugualmente, prevede come provvedimento conclusivo un'ordinanza e non una sentenza.

mancanza dei quali il provvedimento del giudice sarà censurabile sotto il profilo della carenza di motivazione<sup>124</sup>.

Ai sensi dell'art. 683 co. 3, laddove l'istanza venga rigettata per difetto del requisito di buona condotta, l'interessato sarà legittimato a proporre una nuova richiesta solo quando siano trascorsi due anni dal giorno in cui il provvedimento di rigetto sia divenuto irrevocabile.

Infine, l'art. 193 disp. att. c.p.p. stabilisce che, una volta divenuto irrevocabile, il provvedimento che concede la riabilitazione deve essere annotato nella sentenza di condanna ad opera della cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza stessa. A tal fine, ai sensi dell'art. 33 reg. esec. c.p.p., la cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza di riabilitazione deve trasmetterne l'estratto alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna.

## **5. Effetti della concessione della riabilitazione.**

Ai sensi dell'art. 178 c.p., la riabilitazione *“estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga diversamente”*. Dal dettato normativo si evince pertanto che l'istituto in discorso non travolge la condanna, la quale al contrario rimane valida ed efficace, restando ferma con riguardo a tutti quegli effetti che rimangono esclusi dall'ambito operativo del beneficio<sup>125</sup>. In definitiva, la riabilitazione presuppone che la pena principale sia stata espiata o si sia estinta per altra causa, non fa venir meno la sentenza di condanna con cui è stata inflitta la pena stessa, produce il suo effetto estintivo limitatamente alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna. Ha dunque un'efficacia circoscritta. Inoltre, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, l'istituto causa l'estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna, ma non preclude al giudice di tener conto dei precedenti penali e giudiziari del riabilitato ai fini della determinazione della pena ex art. 133 c.p.<sup>126</sup>.

---

<sup>124</sup> Cass., Sez. I, 28/10/1993, n. 4519, cit.

<sup>125</sup> Cfr., VIARO M., *op. cit.*, p. 833.

<sup>126</sup> Cass., Sez. VI, 21/03/2013, n. 16250, Schirinzi, CED, *“La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna ma non preclude la valutazione dei precedenti penali e giudiziari del riabilitato, trattandosi di situazioni di fatto di cui il giudice deve tener conto, a norma dell'art. 133 cod. pen., nell'apprezzamento del comportamento pregresso dell'imputato ai fini della determinazione della pena”*.

Per pene accessorie si intendono quelle pene prive di un'efficacia autonoma, quindi applicate congiuntamente ad altre pene, rispetto alle quali hanno carattere complementare e, appunto, accessorio<sup>127</sup>.

Si caratterizzano per una “*automaticità di applicazione*”<sup>128</sup>, in quanto ai sensi dell'art. 20 c.p. “*conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa*”, e per essere fortemente afflittive e limitative della capacità giuridica del condannato. Indicativamente sono quelle elencate nell'art. 19 c.p. e disciplinate singolarmente negli artt. 28 ss. c.p., ma, poiché non costituiscono un *numerus clausus*, possono esservi ricomprese anche quelle previste in leggi speciali per altri settori dell'ordinamento<sup>129</sup>.

Quanto alla individuazione degli altri effetti penali, di cui il codice non dà alcuna definizione né fornisce un criterio utile per distinguerli da altri effetti che pure possono scaturire da una sentenza di condanna ma che non hanno natura penale, dottrina e giurisprudenza<sup>130</sup> concordano nel ritenere che si tratti di effetti derivanti direttamente e soltanto da una sentenza irrevocabile di condanna, conseguenti ad essa *ope legis* e non *ope iudicis*, ossia come effetti dalla stessa prodotti per forza di legge. Non sono quindi inclusi nella nozione quegli effetti derivanti da altri provvedimenti, in particolare amministrativi, neppure nei casi in cui il presupposto necessario di questi stessi provvedimenti sia costituito da una sentenza di condanna. Elemento discriminante è dunque la natura sanzionatoria intrinseca all'effetto, anche quando quest'ultimo si rifletta in un ambito diverso da quello penale.

Come già puntualizzato per le pene accessorie, anche gli altri effetti penali – di cui invero le pene accessorie costituiscono una *species* – si caratterizzano per l'afflittività e per la *deminutio*

---

<sup>127</sup> Cfr., ROCCO ALF., *Relazione del guardasigilli sul progetto definitivo del codice penale* in *op. cit.*, p. 64, in cui si legge che tali sanzioni “*Non posseggono una efficienza tale, per cui possano riuscire, per sé medesime, sufficienti a realizzare gli scopi intimidativi ed afflittivi della repressione. Di qui la evidente necessità di comminarle sempre congiuntamente ad altre pene, rispetto alle quali esse sono complementari ed accessorie*”.

<sup>128</sup> FIANDACA G., MUSCO E., *op. cit.*, p. 774.

<sup>129</sup> Id., *ibid.*, così ad esempio l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale prevista nella legge fallimentare.

<sup>130</sup> In dottrina, v. tra gli altri, VIARO M., *op. cit.*, p. 833-834; in giurisprudenza, Cass., Sez. Un., 20/04/1994, n. 7, P.M. in proc. Volpe, CED, che hanno enunciato il seguente principio di diritto: “*Gli effetti penali della condanna (..) si caratterizzano per essere conseguenza soltanto di una sentenza irrevocabile di condanna e non pure di altri provvedimenti che possono determinare quell'effetto; per essere conseguenza che deriva direttamente, ope legis, dalla sentenza di condanna e non da provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione, ancorché aventi la condanna come necessario presupposto; per la natura sanzionatoria dell'effetto, ancorché incidente in ambito diverso da quello di diritto penale sostantivo o processuale*”.

che essi comportano alla capacità giuridica del condannato, potendo provocare a seconda dei casi “*delle limitazioni, oppure anche la privazione o la inibizione di ricezione, di acquisto o di esercizio di diritti e interessi giuridici soggettivi, di carattere pubblico (per es. diritti politici) o privato (per es. diritti di famiglia)*”<sup>131</sup>.

È evidente che la riabilitazione, proprio perché va ad incidere su questa tipologia di effetti, causandone l'estinzione, esercita un singolare ed importante effetto favorevole per il condannato che la ottiene: essa difatti rimuove tutte quelle incapacità, insite nella sentenza di condanna – si pensi all'interdizione dai pubblici uffici ex artt. 28-29 c.p. o da una professione o un'arte ex artt. 30-31 c.p. – che precludono al condannato di esercitare diritti e prerogative fondamentali e che *de facto* ne impediscono il reinserimento sociale. Il riabilitato, reintegrato nella situazione giuridica da lui goduta sino alla sentenza di condanna, riacquista le capacità perdute e, con esse, l'opportunità diriadattarsi all'interno della comunità.

Si badi però che l'istituto non opera retroattivamente con riguardo agli effetti verificatisi *medio tempore* tra la pronuncia della sentenza di condanna e l'emissione del provvedimento che concede il beneficio. In altri termini, esplica la sua efficacia solo a partire dal momento in cui viene riconosciuto, solo quando il relativo provvedimento diventa irrevocabile, quindi *ex nunc*, lasciando intatti i rapporti giuridici allo stesso precedenti<sup>132</sup>. Così, nell'esempio già proposto<sup>133</sup>, l'impiegato che sia stato destituito dal suo ufficio in forza della sanzione dell'interdizione dai pubblici uffici, non riacquista *hic et nunc* per effetto della riabilitazione l'incarico perduto, ma semplicemente la capacità di concorrere per un nuovo impiego.

A ogni modo la riabilitazione, con il proprio effetto estintivo, funge da incentivo al reinserimento sociale del condannato: opera in senso contrario alle finalità retributiva e generalpreventiva che connotano le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna<sup>134</sup>, ponendosi invece in linea con la tanto auspicata finalità rieducativa cui tutte le pene dovrebbero tendere ai sensi dell'art. 27 co. 3 Cost.

Altri effetti favorevoli connessi alla concessione del beneficio operano con riguardo alla recidiva (art. 99 c.p.) e alla dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato (artt. 103-105 c.p.).

---

<sup>131</sup> Così, VIARO M., *op. cit.*, p. 834.

<sup>132</sup> Id., *ibid.*

<sup>133</sup> V. *supra*, §2.

<sup>134</sup> Cfr., DI RONZA P., *op. cit.*, p. 617. Sulla finalità delle pene accessorie e effetti penali della condanna si v. CERQUETTI G., *op. cit.* p. 310; Id., *Pene accessorie* in *Enc. Dir.* XXXII. Milano, 1982, pp. 844 ss.

In particolare, in virtù di quanto previsto dall'art. 106 ult. cpv. c.p., la riabilitazione esclude che la condanna in relazione alla quale interviene possa essere computata ai fini della recidiva, dal momento che l'istituto in esame è subordinato all'accertamento della cessata pericolosità del condannato, la quale allo stesso tempo impedisce la declaratoria di recidiva.

Ugualmente e per le stesse ragioni, risulta preclusa la possibilità di dichiarare nei confronti del riabilitato l'abitualità o la professionalità nel reato.

Laddove, invece, il soggetto sia stato destinatario di una declaratoria di abitualità, professionalità nel reato o di tendenza a delinquere in un momento anteriore al riconoscimento del beneficio, la riabilitazione agisce come causa di estinzione delle stesse ai sensi dell'art. 109 ult. co. c.p.

Infine, sempre sul piano degli effetti favorevoli può dirsi che a seguito dell'intervenuta riabilitazione, il riabilitato può eventualmente beneficiare anche dell'amnistia e dell'indulto, subordinati all'assenza di precedenti condanne<sup>135</sup>.

Tuttavia, l'art. 178 c.p. contiene una clausola di salvezza che limita, o meglio, esclude l'effetto estintivo della riabilitazione nelle ipotesi in cui *"la legge disponga altrimenti"*. Si tratta di quei casi, di cui ora si dirà, in cui gli effetti penali della condanna eccezionalmente non vengono travolti dall'operatività del beneficio.

In primo luogo, la riserva va riferita all'istituto della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. il quale, in virtù del limite posto dall'art. 164 co. 1 n. 1, non può essere concesso *"a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione"*. Quindi se un soggetto, che sia stato riabilitato per una precedente condanna, riporta in un secondo momento un'ulteriore condanna, non può beneficiare in relazione a quest'ultima della sospensione condizionale della pena perché, per espressa previsione di legge, la riabilitazione non fa venir meno in tal caso gli effetti della condanna precedentemente intervenuta. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione sarà tenuto a rigettare la richiesta di applicazione del beneficio di cui all'art. 163 c.p. che risulti fondata sul presupposto di un'intervenuta riabilitazione per una precedente condanna. Ciò trova riscontro anche nelle pronunce che la Suprema Corte ha emesso sul punto<sup>136</sup>.

---

<sup>135</sup> Con riguardo agli effetti della riabilitazione in materia di recidiva, abitualità o professionalità nel reato, amnistia e indulto v., VIARO M., *op. cit.*, p. 834.

<sup>136</sup> Cfr., Cass., Sez. VI, 15/01/2016, n. 3916, P.G. in proc S., CED, *"la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, pur se è intervenuta la riabilitazione"*; Conf., Cass., Sez. VI, 04/11/2002, n. 18172, Rulli, CED, *"Il potere del giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena non ha"*

In secondo luogo, si deve giungere alle stesse conclusioni con riferimento al perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto ex art. 169. Il terzo comma della citata disposizione, infatti, richiama espressamente l'art. 164. co. 1 n. 1, stabilendo che il perdono giudiziale non può essere concesso quando ricorrano i casi ivi previsti. In altre parole, anche l'applicazione del suddetto istituto è preclusa quando il minore abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sia pur nel caso in cui sia stato riabilitato.

In terzo ed ultimo luogo, rientra tra le ipotesi coperte dalla riserva di cui all'art. 178 c.p. l'iscrizione della sentenza di condanna nel casellario giudiziale. Deve escludersi che tale particolare effetto possa essere ricompreso tra quelli soggetti ad estinzione a seguito di riabilitazione e che quest'ultima, di conseguenza, comporti di diritto la cancellazione della sentenza dal casellario. La soluzione opposta, del resto, entrerebbe in contrasto con la normativa vigente in materia; l'art. 3 lett. m del DPR 14 novembre 2002 n. 313 (t.u. sul casellario giudiziale) prevede, infatti, l'iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento con cui è concessa la riabilitazione e, come sostenuto in giurisprudenza, risulterebbe privo di logica e comunque contraddittorio richiedere, da un lato, l'iscrizione dell'ordinanza di riabilitazione e, dall'altro, consentire la cancellazione della sentenza in relazione alla quale il provvedimento riabilitativo è intervenuto<sup>137</sup>. Si noti, tuttavia, che ai sensi degli artt. 24 lett. d e 25 lett. d del DPR citato, nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale, che siano eventualmente richiesti dall'interessato, non sono riportate, seppur esistenti, le iscrizioni relative alle condanne in relazione alle quali sia stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata. Tale previsione si pone evidentemente in linea con la finalità rieducativa e l'obiettivo del reinserimento sociale del condannato, facendo venir meno l'effetto

---

*portata generale, ma è strettamente connesso al riconoscimento del concorso formale o della continuazione, come prescrive l'art. 671 comma 3 c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena, fondata sull'intervenuta riabilitazione in ordine a condanne pregresse per le quali era stato concesso il predetto beneficio)".*

<sup>137</sup> Cass., Sez. I, 25/10/2012, n. 45581, Fabiano, CED, "La cancellazione della sentenza dal casellario non rientra tra gli effetti penali di cui è prevista l'estinzione a seguito di riabilitazione. (In motivazione la S.C. ha chiarito che il provvedimento giudiziario di riabilitazione ai sensi dell'art. 3 lett. m), del d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, va iscritto esso stesso nel casellario, sicché apparrebbe contraddittorio disporre, per un verso, l'iscrizione del provvedimento riabilitativo e, per altro verso, sostenere la necessità di cancellazione della sentenza in relazione alla quale esso è stato concesso"; Conf., Cass., Sez. III, 04/07/2003, n. 35078, Savio, CED, che pure sostiene la non riconducibilità della cancellazione della sentenza dal casellario giudiziale nell'effetto estintivo prodotto dalla riabilitazione, sebbene motivando la propria decisione sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del DPR 14 novembre 2002 n. 313.

infamante sotteso all'intervenuta sentenza di condanna, soprattutto per le ipotesi in cui il certificato sia richiesto dall'interessato al fine di un'eventuale assunzione lavorativa.

Non può inserirsi tra gli effetti della riabilitazione il venir meno della confisca disposta con la sentenza di condanna dal giudice della cognizione; il condannato, al quale sia stata imposta la misura di sicurezza patrimoniale, non è legittimato a richiedere la revoca della stessa in forza dell'intervenuta riabilitazione, spettando tale diritto solo ai terzi titolari di diritti sul bene confiscato<sup>138</sup>.

Inoltre, nell'ipotesi in cui la riabilitazione venga concessa in relazione ad una sentenza di condanna per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 *bis* c.p.), il beneficio non comporta l'estinzione in capo al condannato dell'obbligo, previsto dall'art. 30 l. 13 settembre 1982 n. 646, di comunicare al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, entro trenta giorni dal fatto, tutte le variazioni concernenti l'entità e la composizione del patrimonio. Tale obbligo non costituisce un effetto penale derivante dalla sentenza di condanna e pertanto non viene travolto dall'efficacia estintiva della riabilitazione<sup>139</sup>.

Altro profilo che è stato posto all'attenzione della giurisprudenza di legittimità, concerne la configurabilità o meno di una preclusione alla non menzione della sentenza di condanna nel certificato del casellario rilasciato a privati, per effetto della riabilitazione. In estrema sintesi, la questione è sia possibile riconoscere, al soggetto già riabilitato per una precedente condanna e che ne abbia riportata una seconda, il beneficio disciplinato dall'art. 175 c.p. – in relazione a questa seconda pronuncia – o se, al contrario, l'intervenuta condanna oggetto di riabilitazione precluda la concedibilità dello stesso.

L'orientamento più recente<sup>140</sup>, e sicuramente più conforme alla *ratio* dell'istituto in esame, propende per la soluzione affermativa.

---

<sup>138</sup> Cass., Sez. I, 09/03/2007, n. 18222, Spano, CED, “*In tema di misure di sicurezza patrimoniali, l'estinzione del reato per effetto della sopravvenuta riabilitazione non comporta in sede esecutiva la revoca della confisca disposta dal giudice della cognizione con la sentenza definitiva che fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al processo, essendo riservata solo ai terzi la legittimazione a rivolgersi al giudice dell'esecuzione per far valere i diritti vantati sul bene confiscato attraverso l'istituto della revoca*”.

<sup>139</sup> Cass., Sez. II, 05/04/2006, n. 14332, D'Aiello, CED, “*In tema di reati contro l'ordine pubblico, la concessione della riabilitazione successiva ad una sentenza di condanna per associazione per delinquere di tipo mafioso non estingue l'obbligo di comunicazione al nucleo della polizia tributaria delle variazioni patrimoniali, di cui all'art. 30 L. 646 del 1982, che non costituisce effetto penale di tale sentenza, ancorché essa ne sia presupposto di applicabilità*”.

<sup>140</sup> Cass., Sez. III, 28/10/2015, n. 1623, Malanchini, CED, “*La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale può essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna per la quale sia intervenuta pronuncia di riabilitazione, atteso che l'art.178 cod. pen. stabilisce che la*

La Corte innanzitutto rileva come la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 175 co. 1 c.p.<sup>141</sup>, abbia fatto venir meno il divieto di reiterazione del beneficio nel caso di condanna a pena che, cumulata a quella già irrogata, non superi i limiti di applicabilità dello stesso; e comunque, nell'ipotesi in cui detti limiti siano stati superati, si deve tener conto nel caso in esame dell'intervenuta riabilitazione che, com'è noto, estingue le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, salva espressa previsione contraria. Ora, poiché l'art. 175 co. 1 a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale non prevede alcuna deroga al riguardo, è evidente che la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale – rilasciato a richiesta di privati – non ricade nella clausola di salvezza di cui all'art. 178 c.p.; il beneficio dunque può essere senz'altro riconosciuto a chi abbia in precedenza riportato una condanna, per la quale sia stato emesso un provvedimento riabilitativo.

Tra l'altro, se si analizza la *ratio* degli istituti in questione, si comprende chiaramente che non può accogliersi la soluzione contraria. La non menzione della condanna presenta carattere premiale ed è volta a favorire, al pari della riabilitazione, il reinserimento sociale del condannato; sarebbe quindi contraddittorio non concederla a colui che, in quanto riabilitato, si trova nella stessa posizione di chi non abbia mai subito una condanna, e allo stesso tempo mantenere una forma di pubblicità ostativa al reinserimento sociale, perché in grado di compromettere l'accesso al lavoro del condannato nel settore privato.

## **6. Revoca del beneficio.**

La disciplina relativa alla revoca della riabilitazione è contenuta nell'art. 180 c.p. A tal riguardo è stabilito che il provvedimento con cui è stato concesso il beneficio – che, come osservato, ha la forma di ordinanza e non di sentenza, diversamente da quanto sembrerebbe richiedere la *litera legis* – è revocato se la persona riabilitata commette, entro cinque anni, un delitto non colposo per il quale sia irrogata una pena non inferiore a due anni di reclusione o comunque una pena più grave. Peraltro, tale condizione non si realizza quando la pena raggiunga una simile entità in ragione della continuazione nel reato: la configurabilità del reato continuato

---

*riabilitazione, oltre alle pene accessorie, estingue ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti, e l'art. 175, primo comma, cod. pen., non introduce alcuna deroga al riguardo*". Conf., Cass., Sez. I, 19/04/2000, n. 7552, P.M. in proc. Meneghetti, CED.

<sup>141</sup> V., C. Cost., 05/06/1894, n.155.

implica una unificazione solo ai fini della determinazione della pena, laddove invece i reati mantengono la propria individualità per tutti gli altri effetti<sup>142</sup>.

A ogni modo, la reiterazione del reato comporta la revoca di diritto del beneficio, sia pure al ricorrere delle condizioni dettate dalla legge: la prima ha carattere temporale, richiedendosi che il nuovo reato sia commesso entro cinque anni dal passaggio in giudicato del provvedimento riabilitativo; la seconda consiste nella commissione di un *delitto non colposo*, dovendo il nuovo reato essere commesso con dolo ed essere previsto dalla legge come delitto, con la conseguenza che la revoca non potrà essere disposta in caso di contravvenzione; terza ed ultima condizione concerne l'entità della sanzione inflitta, che deve consistere o nella reclusione, non inferiore a due anni, oppure in una pena più grave, vale a dire l'ergastolo. Tra l'altro, la pena che giustifica la revoca è quella inflitta in concreto dal giudice e non quella edittale, prevista in astratto dal legislatore. Infine, come si è già accennato, in caso di condanna per più reati, si deve tener conto della pena irrogata per il reato più grave e non della pena complessiva<sup>143</sup>.

Essendo un atto speculare a quello con cui si concede la riabilitazione, la revoca torna a far rivivere le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna estinti con l'applicazione del beneficio e, conseguentemente, riporta il condannato allo *status* antecedente alla operatività della riabilitazione. Produce quindi i suoi effetti *ex tunc*, operando retroattivamente. Ciò nonostante, la revoca non travolge gli atti compiuti dal soggetto in qualità di riabilitato, ossia durante il periodo di godimento del beneficio, i quali dunque restano perfettamente validi ed efficaci<sup>144</sup>.

Secondo alcuni<sup>145</sup>, proprio in virtù della retroattività della revoca, il provvedimento di concessione della riabilitazione determinerebbe una mera sospensione degli effetti della condanna, fino al decorso del termine di cinque anni fissato dall'art. 180 c.p.: se *medio tempore* il riabilitato commette un delitto non colposo, la riabilitazione, e con essa la sospensione degli effetti della condanna, è revocata; in caso contrario, si produce definitivamente l'estinzione degli effetti stessi.

La revoca produce i suoi effetti *ope legis*, semplicemente al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, non richiedendosi a tal fine un apprezzamento discrezionale del giudice. A differenza del provvedimento che concede la riabilitazione, avente natura costitutiva e subordinato alla

---

<sup>142</sup> Cfr., DI RONZA P., *op. cit.*, p. 627.

<sup>143</sup> Cfr., VIARO M., *op. cit.*, p. 835.

<sup>144</sup> Id., *ibid.*

<sup>145</sup> Id., *ibid.*; ANTOLISEI F., *op. cit.*, p. 800;

valutazione da parte del giudice dei presupposti fissati *ex lege – in primis* fra tutti quello della buona condotta – l’atto che dispone la revoca ha natura dichiarativa e di mero accertamento. In altri termini, il giudice, acquisita la copia della sentenza di condanna e l’attestazione dell’avvenuto passaggio in giudicato della stessa, deve limitarsi ad accertare la sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 180 c.p. e a pronunciare la revoca della riabilitazione, senza alcun margine di discrezionalità<sup>146</sup>.

Tuttavia, sebbene la revoca scaturisca di diritto quale effetto della commissione di un delitto non colposo, essa necessita per poter essere operativa di un provvedimento espresso del giudice<sup>147</sup>. L’atto di revoca deve considerarsi “*presupposto imprescindibile per il ripristino dello status quo ante del condannato*”<sup>148</sup>. Tale esplicito provvedimento normalmente è costituito dalla sentenza di condanna per altro delitto, con la quale il giudice che la pronuncia dispone anche la revoca della riabilitazione. In via sussidiaria, secondo quanto disposto dall’art. 683 co. 1 c.p.p., la competenza a decidere della revoca spetta al tribunale di sorveglianza. Si noti poi che la revoca può essere richiesta dagli stessi soggetti legittimati ad avviare il procedimento di sorveglianza, pertanto il tribunale può procedervi anche d’ufficio; del resto, è evidente che la revoca non possa essere domandata dal riabilitato che è l’unico soggetto a non avervi interesse<sup>149</sup>.

## **7. Forme speciali di riabilitazione.**

---

<sup>146</sup> Sulla natura dichiarativa del provvedimento di revoca v., FIORENTIN F., MARCHESELLI A., *op. cit.*, p. 420, che riporta Cass., Sez. V, 27/11/1985, n. 3244, cit., “*A differenza del provvedimento di riabilitazione, avente carattere costitutivo in quanto ricollega la pronunzia all’osservanza di alcune condizioni indicate dalla legge (come il decorso del tempo) e richiede un apprezzamento discrezionale del giudice, come la valutazione del requisito della buona condotta, dal quale dipende l’accoglimento dell’istanza, ed opera di conseguenza ex nunc con la produzione dei propri effetti dal momento in cui il provvedimento diviene irrevocabile, il provvedimento col quale viene disposta la revoca della sentenza di riabilitazione ha invece natura dichiarativa, per l’intrinseco suo carattere di mero accertamento, essendo limitata l’indagine ad una semplice verifica delle condizioni fissate dalla legge per la revoca, e produce di conseguenza i propri effetti ex tunc in quanto retroagisce al momento in cui le predette condizioni si sono verificate*”.

<sup>147</sup> Cass., Sez. I, 17/06/2016, n. 55359, P.G. in proc. Pesce e altri, CED, “*La revoca della sentenza di riabilitazione, pur avendo natura dichiarativa, produce effetti giuridici, ex tunc, soltanto attraverso l’emissione di un provvedimento che espressamente la dichiara*”.

<sup>148</sup> COVINO M. L., *op. cit.*, p. 5.

<sup>149</sup> Cfr., DI RONZA P., *op. cit.*, p. 627.

Vengono qui di seguito esaminate alcune forme di riabilitazione che trovano la loro disciplina (derogatoria rispetto a quella codicistica) in leggi speciali: trattasi, in particolare, della riabilitazione civile del fallito, della riabilitazione minorile, di quella militare e infine della riabilitazione del sottoposto a misure di prevenzione personali.

In passato era prevista anche una riabilitazione cd. *impropria*, disciplinata dall'art. 601 del previgente codice di procedura penale e dall'art. 64 r.d. 28 maggio 1931 n. 602. Essa comportava l'estinzione delle incapacità giuridiche derivanti da una sentenza di proscioglimento, emessa in dibattimento o in istruttoria, purché fondata esclusivamente sull'insufficienza di prove. Senonché, dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1989, tale formula assolutoria non è più una formula a sé stante, essendo l'insufficienza equiparata alla mancanza di prove, ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p. Conseguentemente, la riabilitazione cd. *impropria* oggi non ha più motivo di esistere<sup>150</sup>.

Si parla invece di *riabilitazione parziale* quando il soggetto, destinatario di una pluralità di condanne, presenta istanza di riabilitazione solo per alcune di esse: non potendo estendersi alle condanne non specificamente indicate dall'istante, il beneficio dispiega i suoi effetti solo in parte ed ha appunto un'efficacia parziale. Segue la disciplina ordinaria e, pur non essendo espressamente prevista dalla legge, è pacificamente ammessa in giurisprudenza e dottrina<sup>151</sup>.

### **7.1. La riabilitazione civile del fallito.**

Una prima forma speciale di riabilitazione è quella cd. *civile* del fallito. Si tratta però di un istituto la cui anatomia ha subito nel tempo alcune importanti modifiche.

Originariamente, la relativa disciplina era contenuta negli artt. 142-145 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), in forza dei quali il beneficio della riabilitazione permetteva al fallito di riacquistare quelle incapacità giuridiche a lui derivanti dalla dichiarazione di fallimento e dall'allora iscrizione nel pubblico registro dei falliti e perduranti al di là della chiusura della procedura concorsuale: si pensi, ad esempio, alla perdita dell'esercizio dei diritti civili e politici<sup>152</sup>.

---

<sup>150</sup> V., COVINO M. L., *op. cit.*, p. 5.

<sup>151</sup> Cfr., VIARO M., *op. cit.*, p. 825, 827.

<sup>152</sup> Per l'analisi della previgente disciplina v., RAGUSA MAGGIORE G., *Riabilitazione del fallito* in *Studi in memoria di Domenico Pettiti*, II. Milano, 1973, pp. 1049 ss.

Tuttavia, il d. lgs. 9 gennaio 2006 ha abrogato il pubblico registro dei falliti e, congiuntamente, la riabilitazione civile del fallito, sostituendola con il nuovo e differente istituto della esdebitazione, disciplinato agli artt. 142-144 l. fall.: in base alla modificata normativa, al ricorrere delle condizioni dettate dall'art. 142 e tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo del fallito, il tribunale può dichiarare inesigibili i debiti della procedura concorsuale non soddisfatti integralmente, con decreto di chiusura del fallimento o su ricorso presentato dal fallito stesso e con effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo (artt. 143-144).

Come si evince dall'analisi delle norme citate, la nuova disciplina sull'esdebitazione nulla prescrive in merito alla sorte delle incapacità giuridiche, prima travolte dalla riabilitazione, o sulle iscrizioni nel certificato del casellario rilasciato a richiesta di parte. Sul punto è quindi intervenuta la giurisprudenza.

Innanzitutto va rilevato che la Corte Costituzionale<sup>153</sup> ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 142 l. fall. – nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto – nella parte in cui stabiliva che *“le incapacità derivanti dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale”*.

Sulla base di questa declaratoria, la Cassazione ha poi affermato il principio di diritto secondo cui *“la chiusura del fallimento, ancorché intervenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore del d. lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, comporta il venir meno delle incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento”*<sup>154</sup>. Quindi, come si riscontra anche in diverse pronunce della giurisprudenza di merito<sup>155</sup>, venuta meno la riabilitazione civile del fallito, le incapacità giuridiche derivanti dal fallimento si estinguono automaticamente con la chiusura

---

<sup>153</sup> V., C. Cost., 25/02/2008, n. 39.

<sup>154</sup> Cass. Civ., Sez. I, 26/02/2009, n. 4630, S. e altro C. Proc. Gen. Corte app. Palermo, *DEJURE*, Giuffrè.

<sup>155</sup> V., T.A.R. Sicilia (Catania), Sez. IV, 16/04/2013, n. 1109, C. C. Min. int., *DEJURE*, Giuffrè, *“Nel caso di intervenuto fallimento dell'impresa, in assenza di alcuna certezza circa l'acquisizione alla massa fallimentare e in presenza di una già intervenuta opportuna sospensione dell'elargizione, il provvedimento non può essere “annullato”. E ciò ove più si osservi che la disciplina del fallimento, di seguito alle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 5 del 2006, che ha determinato l'abrogazione del pubblico registro dei falliti e dell'istituto della riabilitazione, prevede che le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento vengono meno non più, come un tempo, a seguito della cancellazione dell'iscrizione per effetto della sentenza di riabilitazione, ma al momento della chiusura del fallimento”*; Trib. Palmi, 04/02/2011, *DEJURE*, Giuffrè, *“L'abolizione dell'istituto della riabilitazione comporta la cancellazione dai certificati generali e civili del casellario, rilasciati a richiesta di parte, dell'annotazione della sentenza di fallimento chiuso prima dell'entrata in vigore della riforma”*.

della procedura concorsuale. Ne deriva altresì la cancellazione dal certificato generale e civile del casellario, rilasciato a richiesta di parte, dell'iscrizione della sentenza di fallimento.

Tutt'ora in vigore è invece l'art. 241 l. fall. in forza del quale la riabilitazione civile permane ancora in relazione al reato di bancarotta semplice: in altri termini, essa estingue il reato di cui all'art. 217 l. fall. e se vi è stata condanna ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti. Si tratta quindi di un istituto del tutto particolare e a sé stante, dal momento che si atteggia come causa di estinzione non della pena, bensì del reato<sup>156</sup>.

## **7.2. La riabilitazione minorile.**

Un'altra forma speciale di riabilitazione è prevista dall'art. 24 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (modificato dall'art. 4 r.d. 15 novembre 1938 n. 1802) per i minorenni, o meglio, per coloro che all'epoca dei fatti non avevano ancora compiuto i diciotto anni di età.

Prima di passare all'analisi dell'istituto, va rilevato come dopo l'entrata in vigore del d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448 – recante la disciplina del procedimento penale a carico del minorenne – in dottrina e giurisprudenza si sia sollevata la questione circa la sopravvivenza o tacita abrogazione dell'istituto in esame, in quanto non espressamente richiamato dal citato decreto. La soluzione si evince dalla natura dell'istituto. Al pari della riabilitazione ordinaria, la riabilitazione dei minori è causa di estinzione della pena (*rectius* delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale) e in quanto tale ha una natura sostanziale, non processuale. La riforma citata, invece, ha introdotto una nuova disciplina in materia di procedimento a carico del minore, andando a incidere su aspetti meramente processuali e risultando del tutto compatibile con la disciplina sostanziale della riabilitazione speciale dei minori. Poiché in base all'art. 15 delle Preleggi si ha abrogazione solo per dichiarazione espressa del legislatore, incompatibilità tra nuove disposizioni e quelle precedenti o quando la nuova legge regola interamente la materia regolata dalla norma anteriore, non rinvenendosi in concreto alcuna delle tre ipotesi, si deve escludere che sia intervenuta un'abrogazione dell'istituto: l'art. 24 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 è pertanto tutt'ora in vigore<sup>157</sup>.

---

<sup>156</sup> Cfr., COVINO M. L., *op. cit.*, p. 5.

<sup>157</sup> Propendono per la sopravvivenza dell'istituto, DI RONZA P., *op. cit.*, p. 629; CATELANI G., *op. cit.*, p. 471. Conf., Cass., Sez. I, 14/01/1992, Calandrini, CED, "L'istituto della riabilitazione speciale previsto dalla legge istitutiva del tribunale per i minorenni (art. 24 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404) non è stato abrogato né espressamente né tacitamente dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, non sussistendo incompatibilità tra le nuove disposizioni, che secondo il legislatore delegante

Il beneficio può essere richiesto in relazione tanto ad una sentenza di condanna quanto ad una sentenza di proscioglimento<sup>158</sup> intervenuta a seguito di perdono giudiziale ex art. 169 c.p.: in entrambi i casi estingue le pene accessorie e tutti gli effetti della condanna, nonché gli effetti previsti da leggi e regolamenti penali, civili e amministrativi (art. 24 d.p.r. citato). L'unico effetto della sentenza che, anche in questa ipotesi, rimane escluso dall'operatività dell'istituto è rappresentato dalla preclusione imposta *ex lege* alla sospensione condizionale della pena o al perdono giudiziale, i quali dunque, sebbene l'intervenuta riabilitazione, non possono essere concessi (art. 164 co. 1 n. 1, art. 169 co. 3 c.p.)<sup>159</sup>.

Come si è detto, questa forma speciale di riabilitazione si riferisce a fatti commessi dal riabilitando prima della maggiore età ma può essere pronunciata solo al compimento degli anni diciotto e non oltre il venticinquesimo anno di età. L'istituto è quindi subordinato all'acquisto della capacità di agire da parte del minore.

Ulteriore condizione è che l'istante non sia sottoposto ad esecuzione di pena o ad una misura di sicurezza, detentiva o meno. Non è invece necessario l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, così come non è richiesto il decorso del termine fissato dall'art. 179 c.p. per la riabilitazione ordinaria, essendo sufficiente il compimento del diciottesimo anno di età<sup>160</sup>.

Il requisito della buona condotta è valutato dal giudice sulla base delle informazioni assunte in ordine al comportamento tenuto dal minore in famiglia, a scuola o nel luogo di lavoro, ed è richiesto anche qui come indice di un suo possibile ravvedimento e reinserimento sociale<sup>161</sup>.

La competenza per territorio a decidere sulla riabilitazione speciale del minore è attribuita al tribunale che ha giurisdizione sul luogo di dimora abituale del riabilitando ai sensi dell'art. 24 co. 2 r.d.l. del 1934. Dal combinato disposto degli artt. 1 e 3 d.p.r. del 1988 e art. 683 c.p.p. si desume che la competenza funzionale spetta al tribunale per i minorenni – in quanto il beneficio va riferito a chi ha compiuto diciotto anni, ma per fatti commessi durante la minore età – composto dal Presidente del tribunale, dal magistrato di sorveglianza e da due giudici onorari,

---

*dovevano essere limitate alla disciplina del processo minorile secondo i principi generali del nuovo processo penale, e la norma di natura sostanziale che prevede la riabilitazione speciale per i minori”.*

<sup>158</sup> In DI RONZA P., *op. cit.*, p. 630, n. 49, in via analogica possono essere soggette a riabilitazione anche le sentenze di proscioglimento pronunciate per irrilevanza del fatto ex art. 27 d.p.r. 448/88 e quelle che dichiarano estinto il reato per esito positivo della prova ex art. 29.

<sup>159</sup> Cfr., CATELANI G., *op. cit.*, p. 471.

<sup>160</sup> In tal senso, Cass., Sez. I, 18/09/2013, n. 44932, P., CED, “*La concessione della riabilitazione speciale per i minorenni di cui all'art. 24 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 non è soggetta al previo decorso dei termini dilatori previsti, per la riabilitazione ordinaria, dall'art. 179 c.p.*”

<sup>161</sup> V., CATELANI G., *op. cit.*, p. 472.

assumendo in tal modo, secondo alcuni Autori<sup>162</sup>, la veste di tribunale di sorveglianza; contraria invece è l'opinione della giurisprudenza sul punto<sup>163</sup>.

A differenza di quanto previsto per la riabilitazione ordinaria, legittimato a proporre l'istanza non è solo l'interessato ma anche il pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, può dirsi, quindi, che in tali ipotesi sussiste anche un interesse pubblico al reinserimento sociale del neomaggiorenne. Il tribunale può procedere anche d'ufficio.

Per quanto attiene al procedimento, prima della riforma attuata con la l. 21 febbraio 2014 n. 10, parte della dottrina riteneva applicabile l'art. 666 c.p.p. in quanto – sosteneva – la disciplina processuale contenuta nell'art. 5 del r.d.l., secondo cui il tribunale decide in camera di consiglio senza l'assistenza del difensore, doveva ritenersi incompatibile con le disposizioni di cui al d.p.r. 488/88 e, in generale, con i principi del procedimento penale di stampo accusatorio. Per cui, sempre secondo questa tesi, anche in questo caso il procedimento avrebbe dovuto garantire il contraddittorio delle parti e prevedere la partecipazione necessaria del difensore<sup>164</sup>. Contrariamente, altra parte della dottrina affermava che il procedimento in esame si sottraeva alla disciplina ordinaria di cui all'art. 666 c.p.p., svolgendosi secondo il rito camerale in forma semplificata e senza l'assistenza del difensore<sup>165</sup>. Oggi tale questione non ha più motivo di proporsi in quanto, in seguito alla riforma citata, è stato introdotto nell'art. 678 c.p.p. il comma 1 *bis*, il quale rinvia al procedimento semplificato di cui all'art. 667 co. 4, da svolgersi senza formalità e caratterizzato da un contraddittorio solo eventuale e differito. La conclusione trova conferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità<sup>166</sup>.

Come nell'ipotesi ordinaria, il provvedimento con cui il giudice decide sulla riabilitazione speciale ha efficacia costitutiva e la forma di ordinanza. Non è previsto espressamente alcun

---

<sup>162</sup> V., DI RONZA P., *op. cit.*, p. 632 secondo cui, nonostante nel procedimento a carico del minore il tribunale di sorveglianza non sia previsto come organo giudiziario, esso di fatto può configurarsi quando il tribunale per i minorenni esercita le funzioni proprie della magistratura di sorveglianza.

<sup>163</sup> V., Cass., Sez. I, 18/09/2013, n. 44932, cit., secondo cui “*la riabilitazione speciale (...) non rientra nelle attribuzioni della magistratura di sorveglianza ed appartiene alla competenza propria del tribunale per i minorenni non in funzione di tribunale di sorveglianza*”.

<sup>164</sup> In questo senso, DI RONZA P., *op. cit.*, p. 632.

<sup>165</sup> Cfr., CATELANI G., *op. cit.*, p. 472.

<sup>166</sup> V., Cass., Sez. I, 18/09/2013, n. 44932, cit., “*Lo speciale rito camerale previsto, caratterizzato, peraltro, dalla semplificazione delle forme e dalla espressa esclusione della assistenza difensiva, resta sottratto alla osservanza delle disposizioni dell'articolo 666 c.p.p.*”.

mezzo di impugnazione, tuttavia parte della dottrina ritiene proponibile, avverso l'ordinanza, il ricorso per Cassazione<sup>167</sup>.

Il tribunale, qualora ritenga sussistenti i requisiti fissati dalla legge, accoglie la richiesta e concede il beneficio. In caso contrario, ossia di rigetto, contrariamente a quanto previsto per la riabilitazione ordinaria, non opera il termine di due anni dal passaggio in giudicato dell'ordinanza per poter riproporre l'istanza, potendo quest'ultima essere ripresentata in ogni momento purché il soggetto non abbia ancora compiuto i venticinque anni di età<sup>168</sup>.

Per quanto concerne la revoca, si applicano le disposizioni dettate per la riabilitazione ordinaria<sup>169</sup>.

Il provvedimento che concede la riabilitazione deve essere annotato, come accade nella forma ordinaria, nella sentenza di condanna o di proscioglimento in relazione alla quale è intervenuta (art. 24 co. 6). In forza della suddetta annotazione, le sentenze riportate dal riabilitato, siano esse di condanna o di proscioglimento, non sono più iscritte nel certificato penale, anche se richiesto dalla Pubblica Amministrazione, salva l'ipotesi di richiesta per un procedimento penale (art. 24 co. 7). È infine prevista la trasmissione di una copia del provvedimento all'Autorità di Pubblica sicurezza del comune di nascita e di abituale dimora del riabilitato<sup>170</sup>.

La disciplina speciale si applica anche in caso di sentenza di condanna pronunciata all'estero, purché sia stata riconosciuta in Italia.

### **7.3. La riabilitazione militare.**

Oggetto di speciale disciplina è anche la riabilitazione militare, inserita nel codice penale militare.

Per procedere all'analisi di questa particolare forma di riabilitazione e comprenderne la *ratio*, bisogna tener presente che al soggetto che sia stato condannato per un reato militare, la riabilitazione è concessa dal giudice ordinario nelle forme e con le modalità sin qui esaminate:

---

<sup>167</sup> Così, DI RONZA P., *op. cit.*, p. 632. Contra, CATELANI G., *op. cit.*, p. 472 che però ravvisa nella mancata previsione di un mezzo di impugnazione, e in particolare del ricorso in Cassazione, un profilo di illegittimità costituzionale; Cass., Sez. I, 02/12/2008, n. 45776, Barbaro, CED, "La pronuncia del tribunale per i minorenni che respinge la richiesta di riabilitazione speciale prevista dall'art. 24 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, conv. nella l. 27 maggio 1935 n. 835, non è appellabile".

<sup>168</sup> V., DI RONZA P., *op. cit.*, p. 633.

<sup>169</sup> V., *supra*, §6.

<sup>170</sup> V., V., DI RONZA P., *op. cit.*, p. 633; CATELANI G., *op. cit.*, p. 472.

viene sostanzialmente applicata la riabilitazione di diritto comune di cui agli artt. 178-181 c.p. Senonché, ai sensi degli artt. 72 co. 1 e 2 e 412 c.p.m.p., la riabilitazione ordinaria non è idonea ad estinguere anche le pene accessorie militari e gli altri effetti penali militari che scaturiscono *ope legis* dalla sentenza di condanna o anche, secondo parte della giurisprudenza<sup>171</sup>, da un provvedimento discrezionale della p.a. a causa della condanna, per la cui estinzione è invece necessario che il soggetto, intervenuta la riabilitazione ordinaria, chieda ed ottenga la diversa ed ulteriore riabilitazione militare.

La *ratio* della disciplina speciale va ravvisata nell'esigenza di valutare che colui che sia stato ritenuto meritevole ai fini della riabilitazione di diritto comune, lo sia anche in ambito militare sulla base delle peculiari valutazioni tecniche che saranno effettuate in sede di tale giudizio<sup>172</sup>. È evidente che la riabilitazione di diritto comune è "*indefettibile presupposto*" della riabilitazione militare nel senso che quest'ultima non può essere richiesta e ottenuta se non sia stata prima preceduta da quella ordinaria. Il rapporto di strumentalità si spiega per il fatto che i due benefici differiscono non solo per le finalità e gli effetti, in quanto solo la seconda estingue pene accessorie e altri effetti penali di ordine militare, ma anche in ragione di presupposti e condizioni di applicabilità diversi: mentre la riabilitazione ordinaria richiede l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 179 c.p., la riabilitazione militare è subordinata alle valutazioni richieste dall'art. 5 r.d.l. 3 settembre 1936, n. 1847<sup>173</sup>. La riabilitazione militare ha quindi caratteri propri, è facoltativa e non obbligatoria, non scaturisce automaticamente dalla riabilitazione ordinaria, dovendo in ogni caso il giudice valutare aspetti di rilievo militare, tipici del peculiare status del condannato<sup>174</sup>.

Quanto agli aspetti processuali, la competenza a decidere della riabilitazione militare spetta al tribunale militare di sorveglianza. Qualora, invece, sia richiesta la riabilitazione ordinaria,

---

<sup>171</sup> V., Cass., Sez. I, 22/01/1993, n. 248, Santini, *CED*, "*Effetti penali militari non sono soltanto quelli che derivano ope legis dalla sentenza di condanna, ma anche quelli che possono derivare per effetto di atto discrezionale della p.a. a causa della condanna; nella nozione di «effetto penale della condanna», infatti, deve ritenersi compresa ogni conseguenza che comporti incapacità giuridiche, preclusioni o limitazioni all'esercizio di facoltà od alla possibilità di ottenere benefici o rappresenti il presupposto di inasprimento del sistema precettivo o sanzionatorio riguardante il successivo comportamento del soggetto, sicché non vi è motivo per distinguere nell'ambito di dette conseguenze quelle che la legge fa discendere automaticamente dalla condanna da quelle che discendono da un successivo atto discrezionale della p.a. che abbia come presupposto necessario la condanna*". Per la nozione di effetto militare della condanna come effetto qualificato dalla incidenza nell'ambito militare v, Cass., Sez. Un., 20/04/1994, Volpe, *CED*.

<sup>172</sup> V., DI RONZA P., *op. cit.*, p. 637.

<sup>173</sup> Cfr. Cass., Sez. I, 06/05/1991, Giaquinto, *CED*; Cass., Sez. I, 08/07/1991, Figliuolo, *CED*.

<sup>174</sup> Cfr. Cass., Sez. I, 25/01/1991, Alfonso, *CED*.

competente è sempre il tribunale di sorveglianza ordinario, quindi anche in relazione a sentenze pronunciate da tribunali militari<sup>175</sup>.

Legittimato a proporre l'istanza per la riabilitazione militare è il condannato per un reato militare che abbia interesse a che le pene accessorie e gli altri effetti penali militari, applicati con la condanna, si estinguano.

Il provvedimento con cui il tribunale militare di sorveglianza decide sulla riabilitazione militare ha la forma di ordinanza come nella disciplina ordinaria.

L'art. 72 co. 3 c.p.m.p. prevede, infine, che la riabilitazione militare sia revocata al ricorrere degli stessi presupposti fissati dal codice penale all'art. 180 per la riabilitazione ordinaria.

Ipotesi diversa ed autonoma rispetto alla riabilitazione militare è la riabilitazione cd. *di guerra*, disciplinata dagli artt. 42 ss. c.p.m.g. e connessa all'aver ottenuto promozioni per meriti di guerra, partecipato a operazioni di guerra riportando lesioni e infermità con conseguente invalidità, l'aver comunque adempiuto ai propri doveri con fedeltà e onore. Questa particolare forma comporta numerose deroghe giustificate da ragioni attinenti alla guerra. Trova infine un limite espresso nell'art. 46 c.p.m.g., secondo il quale la riabilitazione di guerra non può essere concessa in relazione ai reati – commessi durante lo stato di guerra – di tradimento, spionaggio, abbandono di posto in presenza di nemico, diserzione, mutilazione volontaria o infermità procurata per sottrarsi all'obbligo del servizio militare.

#### **7.4. La riabilitazione del sottoposto a misure di prevenzione personali<sup>176</sup>.**

L'ultima forma speciale di riabilitazione da analizzare è quella del sottoposto a misure di prevenzione personali e disciplinata dall'art. 15 l. 3 agosto 1988 n. 327.

A differenza della riabilitazione ordinaria, che presuppone una sentenza di condanna, tale forma speciale di riabilitazione riferendosi ad una misura di prevenzione – la quale può essere disposta sulla base di meri indici di pericolosità – prescinde, non solo dalla sentenza di condanna, ma dalla stessa commissione di un reato.

---

<sup>175</sup> Cass., Sez. I, 19/05/2010, 20906, Fontana, CED, *“La competenza del tribunale militare di sorveglianza è circoscritta alla richiesta della riabilitazione militare, mentre quando è richiesta la riabilitazione di diritto comune la competenza a decidere spetta al tribunale di sorveglianza ordinario anche in ordine a sentenze emesse dai tribunali militari”*.

<sup>176</sup> V., DI RONZA P., *op. cit.*, p. 625-626; COVINO M. L., *op. cit.*, p. 6.

In particolare, è stabilito che il soggetto può richiedere la riabilitazione decorsi tre anni dalla cessazione della misura, laddove abbia fornito prove effettive e costanti di buona condotta. L'accoglimento dell'istanza comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli connessi allo stato di persona sottoposta a misura di prevenzione personale.

Per il procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal codice di procedura penale per la forma ordinaria. Unica differenza di rilievo attiene alla competenza funzionale, che è rimasta attribuita alla Corte d'appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che ha disposto la misura (art. 15 co. 1 legge citata).

Infine, l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di riabilitazione deve essere iscritta nel casellario giudiziale.

## **8. Riabilitazione nel caso di condanna all'estero.**

Infine, l'art. 181 c.p. chiude la disciplina sostanziale dell'istituto, stabilendo che le disposizioni ad esso relative trovano applicazione anche nel caso di sentenza di condanna pronunciata all'estero, purché questa sia stata riconosciuta in Italia a norma dell'art. 12 c.p.

Il riconoscimento è quindi condizione imprescindibile affinché la riabilitazione possa essere concessa in relazione alla sentenza straniera, in quanto solo con la "*nazionalizzazione*" della pronuncia estera la riabilitazione può investire gli effetti della stessa<sup>177</sup>. Ai sensi dell'art. 12 c.p., la sentenza penale straniera può essere soggetta a riconoscimento: per stabilire la recidiva o altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitudine, la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere; quando secondo la legge italiana la condanna importerebbe una pena accessoria; quando sempre in base alla legge italiana si dovrebbe sottoporre il condannato o il prosciolto a misura di sicurezza personale; quando, da ultimo, la sentenza straniera condanni al risarcimento del danno o alle restituzioni.

Il relativo procedimento è disciplinato dall'art. 730 c.p.p.

Per poter essere riconosciuta, la sentenza deve essere stata pronunciata da un'Autorità giudiziaria di uno Stato estero con il quale l'Italia abbia stipulato un trattato di estradizione. In caso contrario, il riconoscimento può ugualmente avvenire su richiesta del Ministro di giustizia (art. 12 co. 2 c.p.).

---

<sup>177</sup> Cfr., VIARO M., *op. cit.*, p. 839.

Si precisa, infine, che il termine per proporre l'istanza di riabilitazione in relazione ad una condanna straniera decorre non dalla data del riconoscimento di questa ma dalla estinzione della pena principale con la stessa inflitta<sup>178</sup>.

---

<sup>178</sup> Cfr., CATELANI G., *op. cit.*, p. 469.

## CAPITOLO II

### LA RIABILITAZIONE E LA “GIUSTIZIA RIPARATIVA”

#### 1. Premessa.

Nell’ordinamento vigente, il sistema sanzionatorio può dirsi improntato alla tradizionale dialettica retribuzione – rieducazione: da un lato, l’intervento penale trova legittimazione nella concezione retributiva della pena, che in tal senso è strumento necessario a compensare il male provocato alla società mediante la condotta illecita<sup>179</sup>; dall’altro, la risposta sanzionatoria deve perseguire la finalità rieducativa del condannato e favorirne la risocializzazione, il suo riadattamento in società, come è espressamente sancito dalla Costituzione nell’art. 27 co. 3.

Ferma restando l’idea retributiva, che è insita nel concetto di pena e che da sempre costituisce il fulcro del dibattito sulle funzioni della stessa, il principio costituzionale di cui all’art. 27 co. 3 Cost. – secondo cui *“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”* – ha senza dubbio rappresentato un’importante innovazione in materia. L’attuale disciplina normativa, sia essa relativa al processo di cognizione o alla fase dell’esecuzione, ruota preminentemente attorno alla concezione rieducativa della pena che, in questa accezione, è volta a promuovere la risocializzazione del condannato<sup>180</sup>. Ne è prova quanto sancito dall’art. 1 della l. 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario), rubricato *“Trattamento e rieducazione”*, il quale all’ultimo comma, in attuazione del richiamato principio di rango costituzionale, afferma *“Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti”*.

Può dirsi, in sintesi, che l’attenzione del legislatore si muove costantemente da un’esigenza di repressione e prevenzione della criminalità ad un’esigenza di trattamento del condannato, nel

---

<sup>179</sup> Cfr., FIANDACA G., MUSCO E., *op. cit.*, p. 751.

<sup>180</sup> Cfr., FIORENTIN F., *Esecuzione penale e risarcimento alla vittima del reato* in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it), 2005, p. 2.

rispetto della di lui persona e dignità, che sia il più possibile efficiente ed orientato al recupero dello stesso secondo i dettami della civile convivenza<sup>181</sup>.

Di recente, tuttavia, dottrina e giurisprudenza si sono interessate a quelle nuove istanze, già sviluppatesi ad un livello transnazionale, che ambiscono a riconsiderare, nell'ambito dell'intervento penale, la figura della vittima del reato, facendo leva sull'aspetto riparativo della sanzione. Aspetto che si manifesta nell'onere del condannato di attivarsi a favore della persona offesa, al fine di riparare o risarcire il danno prodotto dal reato<sup>182</sup>.

Si parla a tal proposito di “*giustizia riparativa*”, un sistema che in un certo senso costituisce una “terza via”, alternativa alle tradizionali idee di retribuzione e rieducazione.

Nel presente capitolo si cercherà di riassumere i tratti salienti di questo nuovo approccio, di analizzarne gli aspetti che hanno trovato applicazione all'interno dell'ordinamento italiano, e infine di comprendere, in una prospettiva *de iure condendo*, se e in quale misura la riabilitazione possa ricondursi anche a tale modello, in particolare, se dagli elementi che contraddistinguono l'istituto possa o meno rinvenirsi una qualche finalità riparativa.

## **2. La cd. “*giustizia riparativa*”.**

Negli ultimi anni, il risalente dibattito giuridico, politico-criminale nonché sociologico sulle diverse finalità che la pena può assumere in un dato ordinamento e sui modelli di giustizia che, a seconda dell'adesione all'una o all'altra teoria, ne conseguono, si è arricchito grazie all'emergere di una nuova concezione della pena e con sé di un diverso modello di giustizia, la cd. *restorative justice* o giustizia riparativa.

Sorta nei Paesi di *common law*, in particolare Stati Uniti e Canada, la giustizia riparativa trova oggi pacifica applicazione in diversi Paesi europei, quali Inghilterra, Francia, Belgio, Germania e Olanda<sup>183</sup>.

I presupposti di questo nuovo paradigma vanno individuati nella insoddisfazione per i risultati raggiunti dai modelli “classici” di giustizia penale, fondati esclusivamente su logiche di deterrenza e rieducazione, e nella rivalutazione del ruolo assunto dalla vittima del reato<sup>184</sup>.

---

<sup>181</sup> Id., *ibid.*, p. 2.

<sup>182</sup> Id., *ibid.*, p. 2.

<sup>183</sup> V., CIAPPI S., COLUCCIA A., *Giustizia Criminale. Retribuzione, riabilitazione e riparazione: modelli e strategie a confronto*. Milano, 1997, p. 113.

<sup>184</sup> Id., *ibid.*, p. 104-105.

Per quanto attiene al primo aspetto, il sistema riparativo tenta di far fronte alle inefficienze del meccanismo retributivo, che vede nella sanzione penale l'unico strumento idoneo a reprimere e prevenire la criminalità, con il rischio di un'indebita strumentalizzazione a tal fine del reo, e a quelle del sistema rieducativo, che spesso finisce per confondere gli obiettivi di risocializzazione con quelli della repressione.

Ciò che viene in rilievo è dunque la necessità di porre a fondamento dell'intervento penale non il reato in sé o il suo autore, ma un elemento finora rimasto in secondo piano, ossia il danno che il reato stesso cagiona alla persona offesa. Funzione primaria della giustizia riparativa è cercare di incentivare la riparazione del danno subito dalla vittima<sup>185</sup>.

In linea con detta esigenza e sotto il secondo profilo, acquisisce un ruolo preminente il soggetto passivo del reato: se nell'idea meramente retributiva non c'è spazio per la vittima, in quanto il reato è *“atto esclusivamente diretto contro lo Stato”*<sup>186</sup>, se nella concezione rieducativa la vittima e i suoi interessi vengono eclissati dalla primaria necessità di recupero e reinserimento sociale del condannato, con il modello riparativo si ha una vera e propria inversione di tendenza. In quest'ottica il sistema penale ruota attorno alla persona che subisce il danno prodotto dal reato, considerata vittima principale della condotta illecita. Muta anche il ruolo dell'autore del reato che da soggetto passivo, nel senso di mero destinatario della sanzione, diventa soggetto attivo in quanto chiamato ad adoperarsi per riparare le conseguenze dannose del fatto<sup>187</sup>. All'interesse dello Stato e della pretesa punitiva subentra la duplice esigenza di soddisfare le richieste della vittima di natura risarcitoria o restitutoria, e più in generale riparatoria, e di ottenere allo stesso tempo una responsabilizzazione del reo<sup>188</sup>.

Differente è quindi il concetto stesso di pena, la quale perde il carattere di afflittività o la funzione di risocializzazione per divenire strumento di reintegrazione. Essa costituisce un'obbligazione per l'autore del reato e, specularmente, risarcimento per la vittima: *“scopo della pena riparativa è quindi quello di approntare una misura penale che venga riconosciuta come equa, sia perché non inutilmente afflittiva e carica di connotati morali, sia perché atto di obbligazione verso una vittima riconoscibile”*<sup>189</sup>.

---

<sup>185</sup> Id., *ibid.*, p. 105-106.

<sup>186</sup> Id., *ibid.*, p. 107.

<sup>187</sup> Id., *ibid.*, p. 109.

<sup>188</sup> V., GASPARRI A., *Giustizia riparativa*. Roma, 2014, p. 10.

<sup>189</sup> V., CIAPPI S., COLUCCIA A., *op. cit.*, p. 110-111.

La giustizia riparativa mira quindi ad instaurare un contatto tra le parti affinché queste possano attivare o, in caso di preesistenza, riattivare quel rapporto sociale impedito o interrotto dalla commissione del reato<sup>190</sup>. Non a caso, tra gli istituti riconducibili a tale paradigma, quello che ha trovato maggiore applicazione, nei vari ordinamenti che adottano il modello riparativo, è la mediazione; di natura civilistica, in ambito penale tale strumento ha acquisito i connotati di mezzo di risoluzione dei conflitti tra reo e vittima, consentendo di riparare le conseguenze dannose del reato e potendosi attivare *ante, in itinere*, o anche *post* fase processuale<sup>191</sup>.

Senonché in Italia, l'istituto in discorso e la giustizia riparativa in generale, devono dirsi sì esistenti ma ancora ad uno stadio embrionale. Nell'ordinamento giuridico italiano, difatti, manca una tradizione favorevole a forme di risoluzione delle controversie penali alternative a quella giudiziaria. Molto probabilmente questo ostruzionismo si spiega in forza di una radicata concezione culturale e ideologica, restia ad avallare strumenti come la mediazione penale, ritenuti privi di afflittività e carica punitiva, quindi inadatti a reprimere e prevenire la criminalità<sup>192</sup>.

Si tenga presente, inoltre, che in Italia la piena attuazione dello schema riparativo trova un importante ostacolo nel principio di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 della Costituzione, tale che all'introduzione di forme conciliative, alternative all'esercizio dell'azione penale, il legislatore ha sempre preferito le diverse opzioni di depenalizzazione e comminazione di sanzioni amministrative o civili<sup>193</sup>.

Nel nostro Paese, dunque, l'intervento penale è tutt'ora ancorato in via generale al modello retributivo-rieducativo. Non mancano, tuttavia, limitati spazi normativi che mostrano una flebile ma comunque significativa apertura al nuovo sistema.

Una prima sperimentazione si riviene in materia di giustizia penale minorile; l'esigenza di attenuare la repressione penale quando il reato sia stato commesso da un minore e, allo stesso tempo, di privilegiare un approccio il più possibile rieducativo, ha favorito in questo ambito lo sviluppo della logica riparativa e degli istituti ad essa connessi, inclusa la mediazione<sup>194</sup>. Il riferimento è all'art. 28 del DPR 22 settembre 1988, n. 488 – recante la normativa sul processo penale minorile – il quale regola la sospensione del processo con messa alla prova del minore,

---

<sup>190</sup> Cfr., GASPARRI A., *op. cit.*, p. 8.

<sup>191</sup> Id., *ibid.*, p. 18.

<sup>192</sup> Id., *ibid.*, p. 24.

<sup>193</sup> Cfr., CIAPPI S., COLUCCIA A., *op. cit.*, p. 119.

<sup>194</sup> Cfr., GASPARRI A., *op. cit.*, p. 24.

prevedendo espressamente che il giudice, con l'ordinanza di sospensione e di affidamento del minore ai servizi minorili, può *“impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato”*<sup>195</sup>. È evidente dunque l'intenzione del legislatore speciale di promuovere forme riparatorie e conciliative, sebbene non ancora autonome, in quanto attuabili all'interno del più ampio e primario programma di rieducazione e risocializzazione del minore.

Va però rilevato come negli ultimi anni il legislatore italiano, al fine di contrastare l'inflazione procedimentale e il sovraffollamento carcerario, abbia col tempo attuato una serie di riforme volte ad introdurre nell'ordinamento vere e proprie modalità alternative di definizione del processo penale riconducibili al paradigma riparativo. Si parla di novità normative alquanto recenti sulla cui utilità ed efficienza non sembra possibile operare già una valutazione.

In primo luogo, la l. 28 aprile 2014 n. 67 ha esteso la disciplina originariamente prevista per il solo procedimento minorile al procedimento ordinario: l'art. 168 *bis* c.p., limitatamente alle ipotesi in cui si proceda per reati puniti con la sola pena pecuniaria o la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, nonché per i delitti previsti dall'art. 550 co. 2 c.p.p., introduce, come causa di estinzione del reato, la sospensione del procedimento con messa alla prova. Come si è detto, trattasi di una forma alternativa di definizione del processo che implica *“la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato”* e, unitamente, l'affidamento in prova dell'imputato per il compimento di attività di rilievo sociale. In caso di esito positivo, il procedimento si conclude con il proscioglimento per estinzione del reato. Ciò significa che l'imputato – che non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza stante il divieto di cui all'art. 168 *bis* ult. co. c.p. – richiama ed ottenuta la sospensione del procedimento, è chiamato a porre in essere condotte volte a riparare le conseguenze del reato, sia a favore del singolo individuo sia a favore della società nel suo complesso intesa, affinché poi la prova possa essere valutata positivamente e quindi il reato dichiararsi estinto. È inoltre prescritto, ai sensi dell'art. 464 *bis* co. 4 lett. c c.p.p. – il quale disciplina gli aspetti processuali dell'istituto – che nel programma allegato all'istanza di sospensione, il richiedente può indicare *“le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa”*. Chiara dunque è la possibilità per le parti di usufruire dello

---

<sup>195</sup> V., art. 28 co. 2 DPR 488 del 1988.

strumento mediativo con la conseguenza che il richiamato intervento legislativo ha una portata innovativa non indifferente in termini di giustizia riparativa.

Ancora più significativa è stata la successiva introduzione, avutasi con la l. 23 giugno 2017 n. 103, dell'art. 162 *ter* c.p. rubricato “*estinzione del reato per condotte riparatorie*”. In questa ipotesi, limitata ai casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice, sentite le parti, dichiara estinto il reato se l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ha “*riparato interamente*” il danno mediante restituzioni o risarcimento, e ha eliminato, se possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Trattasi di un'ulteriore causa di estinzione del reato che a differenza della sospensione ex art. 168 *bis* c.p. consacra, in un certo senso, il paradigma riparativo “puro”: l'onere di attivazione a favore della vittima ne costituisce l'unico presupposto e risulta del tutto svincolato dalla messa alla prova dell'imputato, quest'ultima connotata da finalità rieducative. In altri termini, affinché il reato si estingua non è necessaria la prestazione di attività di interesse sociale utili al reinserimento del reo ma è sufficiente l'adempimento delle condotte riparatorie<sup>196</sup>.

Sin qui sono state annoverate quelle forme sperimentali di giustizia riparativa che si estrinsecano in sede del giudizio di cognizione. A ciò si aggiunga che le condotte riparatorie hanno acquisito una certa rilevanza anche nella fase di esecuzione della pena, in particolare nel procedimento di sorveglianza. Difatti, oltre a garantire una maggiore tutela per la vittima, esse possono concorrere a formare la piattaforma valutativa sulla base della quale il tribunale o il magistrato di sorveglianza concedono i benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione previsti dalla legge<sup>197</sup>.

È in tale quadro che deve ascriversi la norma di cui all'art. 47 co. 7 ord. pen. che, nel disciplinare la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, introduce un primo esempio di riparazione da porre in essere in sede di esecuzione penale<sup>198</sup>. È difatti stabilito che nel verbale redatto all'atto di affidamento deve essere prescritto anche l'onere dell'affidato di

---

<sup>196</sup> Contra, ROMEO A., *L'estinzione del reato per condotte riparatorie: un istituto in bilico tra suggestioni deflattive e timidezze legislative. prime riflessioni sulla nuova causa estintiva del reato introdotta dalla riforma Orlando (l. n. 23 giugno 2017, n. 103)*, in [www.magistraturaindipendente.it](http://www.magistraturaindipendente.it), sulla base del rilievo per cui nell'istituto in esame, a differenza dell'omologa ipotesi nel procedimento davanti al giudice di pace, la persona offesa non ha alcun poter di impedire la declaratoria di estinzione del reato, ove ritenesse insufficiente il risarcimento reputato invece congruo dal giudice.

<sup>197</sup> V., GASPARRI A., *op. cit.*, p. 35.

<sup>198</sup> Id., *ibid.*, p. 36; Conf., FIORENTIN F., *op. cit.*, p. 5.

adoperarsi, per quanto possibile, in favore della vittima del reato da lui commesso. Anche in questo caso, dunque, l'esito positivo della prova – si badi, non la concessione della misura – è subordinato all'esercizio di condotte restitutorie o risarcitorie.

Come accade per la sospensione con messa alla prova, la finalità riparativa non è a sé stante ma strettamente connessa a quella rieducativa: l'adempimento dell'obbligo riparatorio, prescritto al condannato in sede di esecuzione della pena, costituisce un incentivo per ripristinare la pacifica convivenza in società violata dalla commissione del fatto penalmente rilevante. Le restituzioni e il risarcimento manifestano, in altre parole, la volontà di un reinserimento sociale da parte del reo<sup>199</sup>.

Si giunge così alla conclusione secondo cui nella fase esecutiva, non riscontrandosi istituti o norme diretti esclusivamente a tutelare la vittima, l'elemento riparativo diventa meramente funzionale al perseguimento della finalità rieducativa imposta dalla Costituzione; in diversi casi l'avvenuto risarcimento alla vittima costituisce uno dei presupposti per poter essere ammessi a determinati benefici penitenziari e istituti premiali, risultando quindi strumentale alla positiva realizzazione del programma rieducativo<sup>200</sup>. Come si dirà nel prosieguo, la riabilitazione rientra tra quegli istituti che presentano detto impianto.

Ciò nonostante, nella giurisprudenza di merito, in particolare dei tribunali di sorveglianza di Milano e Torino, in risposta al fenomeno di “tangentopoli” e ai cd. *white collars crimes*<sup>201</sup>, si registra una sempre maggiore tendenza a rivalutare gli interessi della vittima, tale da riconoscere al risarcimento del danno una connotazione riparativa<sup>202</sup>. Le aspettative della persona offesa dal reato acquisiscono in tal modo sempre più rilevanza, finendo per essere determinanti ai fini della concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative<sup>203</sup>.

Si noti però che i tentativi fatti propri dalla giurisprudenza di merito per attribuire una maggiore valenza riparatoria a detti istituti (si pensi alla tendenza di attribuire al risarcimento a favore della vittima valore di presupposto imprescindibile per la concessione dell'affidamento in

---

<sup>199</sup> In tal senso, FIORENTIN F., *Riparazione e mediazione dopo il giudizio nel quadro dell'esecuzione penitenziaria e delle misure alternative alla detenzione* in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it), p. 1; Conf., GASPARRI A., *op. cit.*, p. 36.

<sup>200</sup> V., GASPARRI A., *op. cit.*, p. 36.

<sup>201</sup> Termine mutuato dal linguaggio giuridico anglosassone e comunemente utilizzato per indicare i reati dei colletti bianchi, più in particolare i reati contro la pubblica amministrazione, reati societari, reati economici e finanziari.

<sup>202</sup> V., FIORENTIN F., *op. cit.*, p. 1.

<sup>203</sup> Cfr., GASPARRI A., *op. cit.*, p. 36.

prova, facendo leva sul disposto di cui all'art. 47 co. 7 ord. pen.) hanno da sempre subito ripetute battute d'arresto da parte della giurisprudenza di legittimità.

Invero, la Corte di Cassazione ha emesso diverse pronunce sul tema, con le quali ha enucleato una serie di principi, chiamati a riportare le prescrizioni riparative formulate dai tribunali di sorveglianza entro l'originario ambito rieducativo<sup>204</sup>.

In primo luogo, la Corte ha sempre negato che il mancato risarcimento del danno, da solo e incolpevole, possa impedire la concessione della misura alternativa prevista dall'art. 47 ord. pen. Il non aver riparato il danno, subito dalla vittima del reato, non può legittimare il diniego dell'affidamento in prova ai servizi sociali; difatti, la prescrizione secondo cui il reo è tenuto ad adoperarsi in favore della vittima deve essere attuata in sede di espletamento della misura, quindi dopo che questa sia stata concessa, e non ne costituisce – afferma la Corte – un presupposto, dovendo il giudice limitarsi a valutare la sua idoneità ai fini della rieducazione del condannato e della prevenzione speciale<sup>205</sup>.

È chiaro che, concesso l'affidamento, le condotte riparatorie contribuiscono a determinare l'esito positivo della prova. La stessa Corte riconosce al tribunale di sorveglianza il libero apprezzamento dell'omesso risarcimento come elemento negativo che, unitamente ad altri elementi quali la natura del reato e la sua gravità oggettiva, può essere valutato come sintomo del mancato reinserimento sociale del condannato<sup>206</sup>.

La Cassazione precisa, inoltre, che la prescrizione contenuta nell'art. 47 co. 7 ha carattere obbligatorio perché sancita espressamente dalla legge; ne consegue che il tribunale di

---

<sup>204</sup> Così, FIORENTIN F., *op. cit.*, p. 3.

<sup>205</sup> V., Cass., Sez. I, 26/04/2017, n. 41762, *DEJURE*, Giuffrè, “*Il mancato o non integrale risarcimento del danno in favore della vittima del reato non può, da solo e se incolpevole, essere di ostacolo all'affidamento in prova al servizio sociale*”; Cass., Sez. I, 16/07/2015, n. 34663, *DEJURE*, Giuffrè; v. anche, Cass., Sez. I, 14/07/2014, n. 43338, P.G. in proc. Canevelli, *DEJURE*, Giuffrè, “*La mancata riparazione del danno non può, in sé, essere posta a fondamento del diniego della misura alternativa dell'affidamento ai servizi sociali; infatti, se è pur vero che l'effettiva indisponibilità ad attivarsi in tal senso può essere oggetto di legittima valutazione concretamente negativa, deve però risultare, per accertamenti obiettivi e del tutto stringenti, che si tratti di esplicazione di perdurante volontà antisociale, sintomatica di un non avviato distacco dalle logiche delinquenziali, e non derivante da altra causa meno negativa (quali le difficoltà economiche o le assorbenti necessità familiari)*”; Cass., Sez. I, 11/04/2001, n. 15098, Gammaldoni, *CED*;

<sup>206</sup> V., Cass., Sez. I, 19/02/2001, n. 6725, Veneziano, *CED*, “*Ai fini del giudizio prognostico relativo alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza può legittimamente desumere dall'omesso risarcimento dei danni patiti dalla vittima del reato un elemento negativo di valutazione che, in relazione alla natura del reato commesso e alla sua oggettiva gravità, può essere ritenuto sintomatico del mancato ravvedimento del condannato*”.

sorveglianza non ha alcuna discrezionalità in ordine alla imposizione dell'onere risarcitorio in capo all'autore del reato affidato al servizio sociale<sup>207</sup>.

Tuttavia, il tribunale non può legittimamente imporre, a colui nei cui confronti sia stato disposto l'affidamento in prova, *“l'incondizionato obbligo di provvedere all'integrale risarcimento del danno”*, e inserire, nella motivazione dell'ordinanza di concessione della misura, il monito che in caso contrario la prova sarà sospesa o revocata. Il giudizio finale circa l'esito della prova non dipende, difatti, unicamente dall'elemento della avvenuta o meno riparazione, ma deve tener conto della condotta complessivamente tenuta dall'affidato<sup>208</sup>.

Per la giurisprudenza di legittimità la fase dell'esecuzione e l'ordinamento penitenziario restano quindi improntati al modello rieducativo, costituzionalmente imposto; obiettivo primario è il reinserimento sociale del reo, al cui perseguimento l'elemento riparativo è solo strumentale.

È evidente però che non può non tenersi conto delle nuove istanze sociali, volte ad introdurre forme di giustizia riparativa come modalità alternative di risposta alla violazione penale, istanze poi tradottesi nella sempre più cospicua giurisprudenza dei tribunali di sorveglianza e nelle recenti riforme legislative. Sarebbe dunque auspicabile che la Suprema Corte assuma al riguardo un atteggiamento meno rigoristico e sviluppi un orientamento in grado di accogliere le nuove esigenze e di attribuire maggior rilievo ai principi di giustizia riparativa.

### **3. La riabilitazione: dalla retribuzione alla riparazione.**

Si cercherà ora di analizzare come, all'interno dell'istituto della riabilitazione, si intersecano le concezioni della pena finora analizzate e, ove possibile, di riscontrare tra i suoi presupposti una finalità riparativa, il tutto seguendo un ragionamento deduttivo e in una prospettiva *de iure condendo*.

La riabilitazione, come si è più volte affermato, si colloca sistematicamente tra le cause di estinzione della pena, previste dal Libro I Titolo VI Capo II del codice penale. Essa, tuttavia, esplica i suoi effetti estintivi solo sulle pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna,

---

<sup>207</sup> V., Cass., Sez. I, 08/01/2002, n. 371, Chiari, CED.

<sup>208</sup> V., Cass., Sez. I, 17/11/2009, n. 47126, DEJURE, Giuffrè, *“È illegittima, e ne va pertanto disposto l'annullamento con rinvio, l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza, nel concedere l'affidamento in prova al servizio sociale, imponga al condannato l'incondizionato obbligo di provvedere all'integrale risarcimento del danno, anticipando che, in mancanza di tale adempimento, la prova verrà sospesa o revocata”*; Conf. Cass., Sez. I, 25/11/2009, n. 47130, De Stasio, CED; Cass., Sez. I 14/02/2000, n. 6955, Nanocchio, CED.

non incidendo direttamente sulla pena inflitta, la quale al contrario si presuppone già espiata o estinta per altra causa.

Il fatto che la pena principale non venga travolta dall'effetto estintivo, proprio della riabilitazione, mostra come l'istituto mantenga in parte una connotazione retributiva, seppur attenuata in forza del venir meno delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna – che, si ricordi, perseguono una finalità retributiva e generalpreventiva al pari della pena principale.

Del resto, non potrebbe giungersi a una diversa conclusione, considerando che l'istituto, nella sua storica conformazione, è frutto della produzione legislativa del 1930, ossia dell'ideologia che sottende al Codice Rocco. Un codice, quest'ultimo, che ha modellato il sistema sanzionatorio attorno ai poli della generalprevenzione, da esplicitarsi anche attraverso la retribuzione, e della specialprevenzione, con l'intento di fondere le opposte ed estreme concezioni su cui all'epoca verteva il dibattito circa le finalità della pena: da un lato, la Scuola classica sostenitrice dell'idea retributiva, secondo cui l'azione dell'uomo non è che il riflesso del libero arbitrio che lo contraddistingue, il che giustifica l'idea che il reo sia tenuto a “pagare” per quanto commesso; dall'altro, la Scuola positiva che al contrario nega l'esistenza del libero arbitrio e riconduce il reato a fattori psico-sociologici, ritenendo dunque necessario un programma di recupero del delinquente, da attuare tramite misure improntate a finalità terapeutiche o neutralizzanti<sup>209</sup>. Ne è derivato il cd. *sistema del doppio binario* in cui la prevenzione generale e, con essa, la retribuzione vengono affidate alla pena, proporzionata alla gravità del reato commesso e irrogata sul presupposto della colpevolezza del soggetto agente, laddove invece la prevenzione speciale è demandata alle misure di sicurezza, disposte al ricorrere della pericolosità sociale del reo e finalizzate al suo recupero<sup>210</sup>.

Sostanzialmente, può dirsi che la previa esecuzione della pena principale, necessaria ai fini della concessione della riabilitazione, denota l'intento del legislatore di assicurare ugualmente la parziale operatività della finalità retributiva della sanzione. Invero, per espressa previsione dell'art. 179 c.p., il beneficio può essere riconosciuto solo dopo che siano trascorsi tre anni dall'avvenuta esecuzione o estinzione per altra causa della pena principale: ciò significa che per poter godere degli effetti favorevoli connessi alla riabilitazione, l'interessato deve aver

---

<sup>209</sup> Cfr., FIANDACA G., MUSCO E., *op. cit.*, p. 733; CIAPPI S., COLUCCIA A., *op. cit.*, p. 107.

<sup>210</sup> Cfr., FIANDACA G., MUSCO E., *op. cit.*, p. 734.

previamente compensato il male arrecato a causa della condotta illecita, tramite l'espiazione della pena inflitta.

In definitiva, se da un lato la pena principale rimane ferma così come la finalità retributiva che tradizionalmente le è insita, dall'altro detta finalità risulta attenuata dall'effetto estintivo che l'istituto produce nei confronti di pene accessorie e altri effetti penali della condanna.

L'idea di rieducazione sottesa alla riabilitazione va, tuttavia, attentamente precisata.

In effetti, nel corso della trattazione si è più volte detto che l'entrata in vigore della Costituzione ha fortemente innovato la concezione sottostante l'intero assetto sanzionatorio elaborato dal Codice Rocco<sup>211</sup>.

Il legislatore costituzionale, memore dell'esperienza dittatoriale fascista, ha abolito la pena di morte e introdotto, ai sensi dell'art. 27 co. 3 Cost., un principio dalla portata rivoluzionaria: "*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*". Alla pena viene, dunque, riconosciuta una finalità che mai era stata presa in considerazione, quella rieducativa.

Peraltro, la dottrina dell'epoca tentò di circoscrivere la capacità innovativa del richiamato assunto costituzionale, sostenendo, sulla base del fatto che il legislatore avesse utilizzato il verbo "*tendere*", che quello della rieducazione non fosse lo scopo primario – il quale, al contrario, andava individuato nella retribuzione – ma solo l'obiettivo eventuale della pena, rilegato alla fase esecutiva<sup>212</sup>. Si trattava, tuttavia, di tesi poco condivisibile poiché finiva per svilire l'essenza e la *ratio* della disposizione stessa.

Lo stesso concetto di rieducazione non poteva essere oggetto di una interpretazione restrittiva che ne rimandasse la portata entro le teorie sino a quel momento proposte sulla finalità della pena. In particolare, l'idea della prevenzione speciale, accolta dal Codice Rocco, implicava la necessità di un trattamento punitivo del reo diretto al recupero individuale del soggetto da un punto di vista eminentemente etico<sup>213</sup>.

La rieducazione costituzionalmente intesa, invece, possiede un'accezione più ampia e maggiormente improntata al rispetto delle libertà individuali, in grado di ricomprendere anche la dimensione intersoggettiva dell'essere umano. In questo senso, la rieducazione non è concepita quale emenda morale del condannato ma come sua risocializzazione, ossia come

---

<sup>211</sup> Id., *ibid.*, p. 736.

<sup>212</sup> Id., *ibid.*, p. 736.

<sup>213</sup> Id., *ibid.*, p. 737.

“processo teso a favorire la (ri)-acquisizione dei valori basilari della convivenza, in una dimensione che supera il piano meramente naturalistico della normalità in senso fisico e/o psicologico”<sup>214</sup>. Dunque rieducare non significa esigere dal singolo un ravvedimento interiore ma “riattivare (in lui) il rispetto dei valori fondamentali della vita sociale”<sup>215</sup>, così da permetterne il reinserimento in società.

Si precisa, infine, che la finalità rieducativa interessa non solo la pena ma anche le misure di sicurezza e si adatta diversamente a seconda delle prerogative ed esigenze specifiche dei singoli destinatari della sanzione<sup>216</sup>.

La *ratio* e la configurazione dell’istituto in esame si pongono perfettamente in linea con entrambe le accezioni di rieducazione così descritte.

Se, infatti, è certo che nelle intenzioni originarie del legislatore codicistico la riabilitazione era prioritariamente funzionale a “premiare” il reo moralmente emendatosi grazie all’espiazione della pena, è anche vero che le potenzialità evolutive dell’istituto paiono renderlo compatibile anche con la più moderna visione di rieducazione dianzi esposta.

Infatti, in primo luogo, determinando l’estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna, per loro natura gravemente afflittivi ed incapacitanti, la riabilitazione può dirsi indubbiamente preordinata a promuovere il reinserimento sociale di colui che ne beneficia.

Si prenda, ad esempio, il caso di un soggetto condannato alla pena della reclusione non inferiore a cinque anni, cui consegue automaticamente la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici ex art. 19 c.p. Scontata definitivamente la pena detentiva e riacquistato lo *status libertatis*, il soggetto risulterebbe comunque interdetto, vale a dire privato, per espressa previsione legislativa ex art. 28 c.p., del diritto di elettorato attivo e passivo e di ogni altro diritto politico, di ogni pubblico ufficio o di un qualsiasi incarico non obbligatorio di pubblico servizio e delle qualità ad essi inerenti di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, dell’ufficio di tutore o curatore, di gradi e dignità accademiche e, in ultimo, della capacità di acquistare o assumere *ex nunc* tali uffici, servizi o titoli. È evidente, dunque, che eseguita la pena principale, il condannato viene a trovarsi – se vogliamo – in un vero e proprio stato di “isolamento sociale”, impossibilitato a partecipare attivamente alle dinamiche della società o

---

<sup>214</sup> Id., *ibid.*, p. 741.

<sup>215</sup> Id., *ibid.*, p. 741.

<sup>216</sup> Id., *ibid.*, p. 737.

ad inserirsi in un ampio settore del mondo del lavoro, quale è quello pubblico. Si avrebbe in tal modo una assoluta affermazione della mera ideologia retributiva a detrimento della finalità rieducativa costituzionalmente garantita. La riabilitazione è quindi concepita come un possibile rimedio a tale eventualità.

È in questo senso che deve essere colta la sua connotazione in chiave rieducativa: come strumento in grado di rimuovere quegli effetti che scaturiscono da una sentenza di condanna e che costituiscono un ostacolo alla rieducazione, *rectius* risocializzazione, del condannato. Per cui, tornando all'esempio, decorsi tre anni dalla esecuzione della pena detentiva, l'interessato potrà richiedere e, al ricorrere di tutti i presupposti dettati dalla legge, ottenere la riabilitazione, la quale farà venir meno tutte le preclusioni inerenti all'applicazione della pena accessoria ex art. 19 c.p., con conseguente possibilità per il riabilitato di dimostrare l'effettiva riacquisizione e volontà di rispetto dei valori della convivenza sociale.

In secondo luogo, si rileva che la riabilitazione risulta strumentale alla finalità rieducativa ancor prima della sua concessione, in quanto tra i suoi stessi presupposti si rinvergono elementi che concorrono a dare impulso al reinserimento sociale del condannato.

Si fa riferimento alla buona condotta e alla non sottoposizione a una misura di sicurezza.

L'art. 179 c.p. subordina la concedibilità del beneficio alla circostanza che l'interessato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Come precedentemente notato<sup>217</sup>, il termine *buona condotta*, essendo piuttosto ampio ed elastico, si presta a diverse interpretazioni non sempre univoche. Ciò che però è indubbio è che la nozione ricomprende tutti quegli elementi positivi e continui, idonei a dimostrare un recupero del condannato verso uno stile di vita corretto<sup>218</sup>, privo di qualsiasi atteggiamento trasgressivo e rispettoso dei principi fondamentali della civile convivenza<sup>219</sup>. Un comportamento che, secondo parte della dottrina, non necessariamente coincide con la *incensuratezza assoluta*, potendo la buona condotta sussistere anche in presenza di fatti penalmente rilevanti non ancora giudizialmente accertati, ma che allo stesso tempo è escluso dal compimento di fatti moralmente riprovevoli e antisociali, sebbene non integranti alcuna violazione della legge penale<sup>220</sup>. In sostanza, si tratta di un requisito il cui accertamento implica una valutazione circa

---

<sup>217</sup> V. *supra*, Cap. I, §3.3.

<sup>218</sup> V., Cass., Sez. I, 19/09/2013, n. 43383, cit.

<sup>219</sup> Cfr., Cass., Sez. I, 31/05/2011, n. 29490, cit.

<sup>220</sup> V., MANTOVANI F., *op. cit.*, p. 821.

l'accettazione e l'adattamento alle regole e ai valori della società civile, la rinuncia a condotte trasgressive e ad azioni disdicevoli che suggeriscano una certa pericolosità sociale.

La buona condotta non implica comunque indefettibilmente può l'emenda morale del soggetto; di conseguenza, non è necessaria l'esecuzione di atti che manifestino un cambiamento della personalità e l'adesione a determinati modelli etici<sup>221</sup>, e che siano segno di una convinta redenzione dal reato, ma è sufficiente la regolarità della condotta, rinvenibile in un comportamento ineccepibile e privo di azioni antisociali<sup>222</sup>.

Emerge dunque che la buona condotta, necessaria per ottenere la riabilitazione, si identifica con un avanzato processo di risocializzazione del soggetto, con l'effettiva e costante dimostrazione, da parte dell'interessato, della positiva partecipazione al programma di rieducazione e della sua volontà di reinserirsi nella vita sociale<sup>223</sup>.

È da questa immedesimazione che può desumersi la strumentalità dell'istituto in esame all'obiettivo ultimo di rieducazione del condannato; solo laddove quest'ultimo dimostri efficacemente l'intenzione di prendere parte attiva in società, di volerne osservare le regole e i principi fondamentali, di reinstaurare una convivenza improntata al rispetto della legge, quindi, in altre parole, dimostri la compiuta rieducazione, solo allora potrà essergli concessa la riabilitazione. La prospettiva di poter essere riabilitato crea nel condannato l'impulso per attivarsi al fine di un suo completo reinserimento e, conseguentemente, funge da incentivo al generale perseguimento della finalità rieducativa.

Seguendo lo stesso ragionamento, si comprende come tale rapporto di strumentalità sussista anche qualora si prenda in riferimento il presupposto della non sottoposizione ad una misura di sicurezza.

Il fatto che l'art. 179 co. 6 n. 1 c.p. precluda la possibilità di essere riabilitato a colui che sia destinatario di una misura di sicurezza, suggerisce, ancora una volta, che l'obiettivo primario dell'istituto sia quello di assicurare l'effettiva rieducazione del condannato. Difatti, riprendendo quanto precedentemente esposto<sup>224</sup>, l'attuale sottoposizione ad una delle misure previste dagli artt. 215 ss. c.p. si giustifica in ragione della pericolosità sociale del soggetto, la quale allo stesso tempo esclude che possa ricorrere il requisito della buona condotta. Poiché la buona condotta implica un comportamento corretto e privo di azioni antisociali, è chiaro, infatti, che

---

<sup>221</sup> Cfr., FIORENTIN F., MARCHESELLI A., *op. cit.*, p. 401.

<sup>222</sup> V., Cass., Sez. V, 20/06/1986, n. 1177, cit.

<sup>223</sup> Cfr., MANTOVANI F., *op. cit.*, p. 821.

<sup>224</sup> Cfr. *supra*, Cap. I, §3.4.1.

la stessa non può riscontrarsi nella situazione di colui che sia stato ritenuto socialmente pericoloso e che, quindi, per questo, non può essere riabilitato. La preclusione si spiega, dunque, in forza del fatto che la pericolosità sociale, in quanto tale, nega lo sforzo verso la piena risocializzazione, che invece la riabilitazione presuppone e contestualmente mira a promuovere. Anche in questo caso, la scelta di subordinare la riabilitazione, e gli effetti favorevoli che la stessa comporta, al venir meno della pericolosità sociale, in linea di massima fa sì che il soggetto si presti più facilmente e con maggiore volontà al trattamento rieducativo, con indubbi risultati positivi sul piano della finalità costituzionalmente garantita.

L'art. 179 c.p. prevede, come ulteriore condizione per la concessione della riabilitazione, il previo adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato.

A tal proposito, si è posto l'interrogativo circa la riscontrabilità o meno, nel suddetto presupposto, di una qualche finalità riparativa.

La questione interpretativa verte sulla possibilità che l'onere risarcitorio o restitutorio, posto in capo al condannato per poter essere riabilitato, possa o meno essere ricondotto nel paradigma della giustizia riparativa e, conseguentemente, se la riabilitazione possa o meno costituire un valido strumento volto a favorire anche la riparazione del danno derivante dal reato e la restaurazione dei rapporti tra autore del fatto illecito e persona offesa.

Si è già sottolineato come nell'ambito dell'esecuzione penale non siano individuabili singole norme o istituti aventi una *ratio* propriamente riparativa, ossia univocamente diretti alla tutela della vittima del reato e alla mediazione con l'autore della condotta penalmente rilevante<sup>225</sup>.

Parallelamente, non può negarsi la sussistenza di diverse fattispecie, siano esse misure alternative alla detenzione o istituti premiali, in cui l'elemento riparativo riveste un certo rilievo. Si prenda il caso, precedentemente esaminato<sup>226</sup>, dell'affidamento in prova ai servizi sociali in cui l'adempimento dell'onere di attivazione in favore della vittima nel corso dell'espletamento della misura, concorre – in forza dell'art. 47 co. 7 ord. pen. – a definire positivamente la prova. Rientra tra queste fattispecie anche la riabilitazione, nella quale l'assolvimento degli obblighi risarcitori e/o restitutori è persino previsto quale condizione necessaria per la sua concessione. Subordinare l'operatività degli effetti favorevoli della riabilitazione all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato, costituisce indubbiamente espressione di una logica riparativa, in quanto tende a promuovere tutte quelle condotte idonee a reintegrare gli interessi

---

<sup>225</sup> V. *supra*, §2.

<sup>226</sup> V. *supra*, §2.

della vittima lesi dal fatto illecito e, in un'ottica più generale, i rapporti tra l'autore dello stesso e la persona offesa.

Contribuisce, in altri termini, a raggiungere la mediazione tra le parti e a ricomporre la frattura provocata dall'azione criminosa.

Tra l'altro, la crescente attenzione per l'aspetto riparatorio può ricavarsi, indirettamente, dai principi di diritto che la Corte di Cassazione ha enucleato in ordine al presupposto di cui all'art. 179 co. 6 n. 2 c.p.; così, ad esempio, esprime un maggior interesse per la riparazione del danno il principio secondo cui, ai fini della riabilitazione, l'obbligo di adempimento sussiste indipendentemente dalla costituzione di parte civile, dunque anche laddove manchi un'esplicita richiesta risarcitoria o restitutoria da parte della persona offesa<sup>227</sup>. Ciò che rileva in primis è la eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose del reato, la cui iniziativa deve essere assunta personalmente e attivamente dal riabilitando.

È stato osservato<sup>228</sup>, tuttavia, che la componente riparativa è sì riscontrabile nella prescrizione del previo adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato, ma solo come mero elemento funzionale alla primaria finalità rieducativa. L'adoperarsi in favore della vittima per riparare il danno alla stessa cagionato costituisce pur sempre una condizione necessaria per ottenere un istituto premiale, quale è la riabilitazione, avente come obiettivo principale il reinserimento sociale del condannato: l'ottemperanza agli obblighi riparatori non è che una delle condotte in cui può estrinsecarsi il processo rieducativo.

E invero, lo stesso requisito dell'adempimento delle obbligazioni civili, richiesto dalla legge per ottenere la riabilitazione, può essere valutato, secondo l'opinione unanime di dottrina e giurisprudenza<sup>229</sup>, non tanto come presupposto autonomo quanto piuttosto come *forma qualificata di buona condotta*<sup>230</sup>, di cui costituisce una *species*. La buona condotta implica comportamenti positivi che siano espressione del reinserimento sociale e dell'avvenuta

---

<sup>227</sup> V., Cass., Sez. I, 26/02/2015, n. 23343, cit.; Cass., Sez. I, 07/11/2014, n. 49446, cit.; Cass., Sez. I, 18/11/2008, n. 48148, cit.; Cass., Sez. I, 23/10/2007, 4300, cit., “*In tema di riabilitazione, l'adempimento dell'obbligo risarcitorio non è condizionato dalla proposizione della richiesta della persona danneggiata e spetta all'interessato l'iniziativa della consultazione con quest'ultima per l'individuazione di un'adeguata offerta riparatoria (la corte ha precisato che il principio deve trovare applicazione pur quando danneggiata e persona offesa sia la p.a., nella specie, un'amministrazione comunale, in riferimento ad un delitto di abuso di ufficio finalizzato alla realizzazione di un ingiusto vantaggio patrimoniale)*”.

<sup>228</sup> V. *supra*, §2.

<sup>229</sup> V. *supra*, Cap. I, §3.4.2.

<sup>230</sup> Cfr., tra gli altri, CERQUETTI G., *op. cit.*, p. 324.

rieducazione del reo, inclusi dunque l'adempimento delle obbligazioni civili e le condotte riparatorie in generale, che in tal modo diventano alla stessa strumentali.

In definitiva, nell'istituto in esame, vuoi per la *ratio* vuoi per la configurazione dello stesso, viene maggiormente in rilievo la posizione giuridica dell'autore del reato che quella della vittima; la riparazione è presa in considerazione in quanto atto che permette al reo di manifestare la sua volontà di risocializzazione quindi la sua idoneità ad essere riabilitato, più che come strumento con cui perseguire una migliore tutela della persona offesa e, di concerto, la conciliazione tra le parti.

#### **4. L'adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato: dal profilo patrimonialistico a quello personalistico.**

Appurata la connotazione riparativa – seppur funzionale al conseguimento della rieducazione – del requisito dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato di cui all'art. 179 c.p., occorre chiedersi se, e, in caso positivo, in quale misura, la preesistenza di un rapporto tra vittima e reo, rispetto alla commissione del reato, possa incidere sul *quomodo* della riparazione ai fini della riabilitazione.

Di seguito si tenterà di dare una soluzione al suddetto quesito, tenendo presente che il dato normativo, da un punto di vista strettamente letterale, non offre in merito alcuna delucidazione e che un possibile spunto di riflessione può rinvenirsi solo nell'analisi di situazioni concrete, ravvisabili nella prassi. Si precisa, quindi, che l'argomento in esame sarà affrontato in una prospettiva *de iure condendo*, fornendo una lettura squisitamente ipotetica.

In linea generale, la società odierna si caratterizza per una vasta gamma di relazioni interpersonali attraverso le quali gli individui che la compongono si aggregano e interagiscono tra loro per perseguire al meglio obiettivi comuni. La maggior parte di queste relazioni trova anche riconoscimento e tutela nell'ordinamento giuridico, il quale ne regola gli aspetti e le dinamiche di sviluppo. Ciascuna relazione, in quanto tale, implica dei diritti e, corrispettivamente, degli obblighi che sono fonte di responsabilità.

In questa fitta rete di connessioni tra individui, il diritto penale, com'è noto, interviene a tutela dei cd. beni giuridici, quei beni che sono socialmente e, secondo la teoria più accreditata,

costituzionalmente rilevanti, beni che risultano particolarmente meritevoli di protezione, dei quali gli stessi individui, come singoli o in collettività, sono titolari<sup>231</sup>.

Il reato, quindi, come offesa al bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice, interrompe la relazione eventualmente intercorrente tra il soggetto che lo ha commesso ed il titolare del bene che ha subito il pregiudizio, ossia la persona offesa, o comunque inibisce la possibilità che un tale rapporto venga ad esistenza.

Costituendo, inoltre, violazione del generico obbligo del “*neminem ledere*” e cagionando ad altri un danno ingiusto, il reato integra gli estremi del fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c. e come tale comporta, in capo al suo autore, il sorgere della responsabilità civile extracontrattuale. Ne deriva, unitamente all’esecuzione della pena, l’obbligo di adempiere le obbligazioni civili nascenti da reato, tra le quali spiccano le restituzioni e il risarcimento del danno da porre in essere in favore della vittima. Tale adempimento, com’è stato più volte sottolineato, è condizione indispensabile per poter beneficiare della riabilitazione e consente di porre rimedio alle conseguenze dannose prodotte dall’azione criminosa.

A tal proposito, prima di entrare nel merito della questione, si precisa che la riparazione delle conseguenze dannose del reato, indipendentemente dalla valenza esclusivamente patrimoniale o anche personale che la stessa può rivestire, costituisce uno specifico onere del soggetto che richiede la riabilitazione. In altri termini, l’adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reato, affinché sia valutato positivamente dal giudice, deve provenire direttamente da colui che intenda ottenere il beneficio e la relativa iniziativa – come autorevolmente notato dalla Corte di Cassazione<sup>232</sup> – deve essere da lui personalmente assunta. Parrebbe legittimo, quindi, escludere che il requisito in esame possa essere integrato da un eventuale pagamento delle obbligazioni pecuniarie ad opera di terzi.

Più in particolare, se, ad esempio, si ammettesse la possibilità che un’impresa assicurativa, in forza del contratto precedentemente concluso con il condannato, possa adempiere in via surrogatoria le obbligazioni civili derivanti dal reato da quest’ultimo commesso, si finirebbe per contraddire la stessa essenza del requisito posto dall’art. 179 co. 6 n. 2 c.p.

Invero, come è stato precedentemente esposto<sup>233</sup>, l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie, preordinato alla riabilitazione, e il positivo attivarsi a tal fine da parte del reo, non sono che un

---

<sup>231</sup> Cfr., FIANDACA G., MUSCO E., *op. cit.*, p. 4 ss.

<sup>232</sup> Cfr., Cass., Sez. I, 23/10/2007, 4300, cit.; V. *supra*, §3.

<sup>233</sup> V. *supra*, Cap. I, §3.4.2.

aspetto della buona condotta, vale a dire sintomi della volontà del riabilitando di impegnarsi verso il reinserimento sociale<sup>234</sup>. Per questa ragione, in quanto prova di un atteggiamento favorevole che giustifica la concessione del beneficio, l'adempimento delle obbligazioni civili deve essere riferibile e direttamente riconducibile al condannato che abbia chiesto di essere riabilitato; contrariamente, l'attivazione del terzo esonera il reo dall'onere che la legge espressamente pone in suo capo, impedendo l'effettiva concretizzazione del – se si vuole – *animus restituendi* proprio dell'obbligato. Ne consegue la non idoneità del pagamento delle obbligazioni pecuniarie ad opera di terzi a dimostrare l'impegno del riabilitando nel perseguire la risocializzazione, ergo la sua insufficienza in vista dell'accoglimento dell'istanza di riabilitazione.

Chiarito ciò, ai fini della trattazione che qui interessa, è necessario distinguere le ipotesi in cui tra i soggetti coinvolti dall'azione criminosa non sussista alcun tipo di relazione, se non quella che si rinviene *ex post* tra reo e persona offesa dal reato, dalle ipotesi in cui invece un determinato rapporto può dirsi effettivamente esistente *ex ante*, a prescindere dalla commissione dell'illecito.

Si prenda il caso di Tizio che, introducendosi nell'abitazione di Caio, sottrae a quest'ultimo somme di denaro e oggetti in oro di varia natura, fuggendo con la refurtiva. La fattispecie integrata è ovviamente quella prevista dall'art. 624 *bis* c.p., di furto in abitazione. La commissione del reato, molto probabilmente, involge due soggetti tra i quali non intercorre alcun legame di natura giuridica o anche sociale, eccetto quello dovuto all'appartenenza alla stessa comunità; supponiamo che Tizio, autore del reato, sia un ladro specializzato nei furti in appartamento, magari già noto alle forze dell'ordine, e viva dei proventi dell'attività delittuosa; che Caio, vittima del furto, sia invece un cittadino come tanti altri, un onesto lavoratore. All'atto del delitto l'uno è sconosciuto all'altro, tra i due non si riscontra un rapporto che preesiste rispetto al reato. Entrambi poi assumono la qualità di parte nel procedimento penale istaurato nei confronti di Tizio, l'uno come imputato, l'altro come parte civile. Tizio è condannato alla pena della reclusione e, non essendo possibile la restituzione di quanto sottratto, al risarcimento del danno; Caio viene riconosciuto quale titolare del relativo diritto. Scontata la pena inflittagli, per poter essere riabilitato, Tizio deve aver previamente adempiuto il risarcimento dovuto a Caio, nella misura stabilita dal giudice.

---

<sup>234</sup> V., Cass., Sez. I, 11/07/2014, n. 45045, cit.; Cass., Sez. VI, 08/03/2000, n. 1147, cit.;

Relativamente a questa prima ipotesi, non riscontrandosi *ex ante* una relazione tra i due individui, rispetto alla quale si possa ipotizzare un interesse dell'ordinamento a che la stessa venga risanata dopo la "frattura" prodotta dal reato, parrebbe lecito affermare che l'adempimento delle obbligazioni civili preordinato alla riabilitazione, possa consistere nel mero risarcimento del danno subito dalla vittima. La riparazione, dunque, può dirsi limitata al profilo patrimonialistico; non ritenendosi necessario intervenire sul piano personale per creare un canale di mediazione tra le parti e ricomporre un rapporto violato, proprio perché tale rapporto è assente, si presume sufficiente come condotta riparatoria la dazione, da parte del reo e in favore della persona offesa, di una somma di denaro a titolo di risarcimento.

Diversamente accade quando tra i soggetti interessati dall'azione criminale preesista invece un rapporto capace di rivelare un maggior disvalore della condotta illecita.

A fini esemplificativi si consideri anzitutto il caso del pubblico ufficiale Sempronio che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, abbia costretto Mevio, amministratore di una società commerciale, a dargli o promettergli indebitamente una somma di denaro per il rilascio del permesso di costruire, integrando in tal modo il reato di concussione di cui all'art. 317 c.p.; oppure, il caso di Tizio, amministratore della società Alfa, che al fine di procurare a sé un ingiusto profitto, abbia deliberato, in posizione di conflitto di interessi, un atto di disposizione dei beni sociali con l'intenzione di cagionare un danno alla società stessa, rendendosi responsabile del reato di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 c.c.; infine, si veda il caso di Caio che abbia acquistato, per conto di terzi, strumenti finanziari emessi dalla società quotata Beta di cui egli stesso è amministratore, utilizzando a tal fine le informazioni privilegiate in suo possesso in ragione della qualità rivestita, ponendo quindi in essere il reato di *insider trading* di cui all'art. 184 T.U.F.

Ciò che rileva delle tre ipotesi considerate è la sussistenza, tra le parti coinvolte, di una relazione *lato sensu* fiduciaria, sorta anteriormente alla realizzazione dell'azione criminosa e che può desumersi dalla stessa struttura dei reati citati.

Nella prima ipotesi, la condotta imputata al pubblico ufficiale, integrante una concussione, lede due distinti beni giuridici individuabili, da un lato, nel buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, dall'altro, nell'autonoma determinazione del privato nei rapporti con la pubblica amministrazione stessa<sup>235</sup>. Da questa plurioffensività deriva che i soggetti

---

<sup>235</sup> V., ROMANO M., *I delitti della pubblica amministrazione: i delitti dei pubblici ufficiali*. Milano, 2013, p. 97.

passivi del reato sono la pubblica amministrazione, compromessa dall'abuso e conseguente vantaggio del soggetto che la rappresenta, e il privato, sia esso persona fisica o giuridica, leso nella sua libertà di scelta che risulta piegata dalla pressione della parte pubblica<sup>236</sup>. Indubbiamente, entrambe le persone offese interagiscono con il reo prima della consumazione del reato: la p.a. intrattiene con il pubblico ufficiale un rapporto di lavoro fondato *in primis* sul dovere, di rilevanza costituzionale, di adempiere con disciplina ed onore le funzioni pubbliche affidate (art. 54 co. 2 Cost.), dovere che evidentemente viene violato dal compimento dell'illecito; il privato, invece, può dirsi "legato" al soggetto pubblico dalla fiducia che egli stesso ripone aprioristicamente in un suo corretto ed imparziale operato, essendo quest'ultimo diretta emanazione dell'organizzazione statale nel suo complesso.

La seconda ipotesi concerne una fattispecie di reato societario, l'infedeltà patrimoniale, che mira a tutelare il patrimonio della società da quelle forme di abuso perpetrate da amministratori, direttori generali o liquidatori, commesse quindi nell'ambito dell'esercizio dei poteri gestori. Titolare del bene giuridico tutelato è la società il cui patrimonio è stato illecitamente oggetto di un atto di disposizione<sup>237</sup>. Anche in questo caso, tra autore del reato e persona offesa vige un rapporto che preesiste alla consumazione del fatto illecito: trattasi del rapporto che lega l'amministratore alla società. In particolare, com'è noto, l'amministratore di società esercita le funzioni di gestione e rappresentanza della stessa, in posizione di piena autonomia rispetto all'assemblea, funzioni di cui è investito per legge e non per effetto di un mandato dei soci. Secondo la dottrina maggioritaria<sup>238</sup>, quello che intercorre tra amministratore e società è un rapporto tipico, non riconducibile a nessun altro rapporto, neppure al mandato. Esso si instaura all'atto dell'investitura dell'amministratore nel suo ufficio, quindi in un momento anteriore al reato, subendo poi un arresto al verificarsi di questo. Allo stesso tempo è innegabile che l'amministratore rimane il gestore di un'attività d'impresa altrui, che è tenuto ad amministrare, con dovere di diligenza, nell'esclusivo interesse dei soci. La commissione dell'illecito manifesta, invece, una violazione di detto dovere di cui l'amministratore è chiamato a rispondere personalmente nei confronti della società: il reato quindi produce una distorsione delle dinamiche interne alla società.

---

<sup>236</sup> Id., *ibid.*, p. 98.

<sup>237</sup> Cfr., MUSCO E., *I nuovi reati societari*. Milano, 2007, p. 206-207.

<sup>238</sup> Cfr., CAMPOBASSO G. F., *Diritto commerciale*. II, *Diritto delle società*. Torino, 2013, p. 362 ss.

Lo stesso discorso può farsi per la terza ed ultima ipotesi, concernente il reato di abuso di informazioni privilegiate il quale, oltre a deteriorare il rapporto che l'insider intrattiene con la società – nel caso di specie, ne è un amministratore – lede per di più l'interesse e, unitamente, la fiducia dei risparmiatori alla corretta allocazione nel mercato delle proprie risorse finanziarie<sup>239</sup>. Anche in questo caso, per effetto dell'azione criminosa, viene meno una relazione rispetto alla quale potrebbe sussistere l'interesse dell'ordinamento a che la stessa venga ripristinata.

È chiaro, dunque, come alcune condotte, andando a interferire nella regolare evoluzione di dinamiche rilevanti, si connotino per un maggior disvalore e necessitino di una più efficace riparazione. Si noti poi che una tale esigenza è particolarmente sentita nell'ambito dei cd. *white collars crimes* – di cui le ipotesi prese in considerazione costituiscono un valido esempio – in quanto trattasi di reati posti in essere da soggetti socialmente integrati che abusano del proprio ufficio o professione, strumentalizzano la propria posizione lavorativo-economica per conseguire vantaggi indebiti, ponendo in essere quindi condotte antiggiuridiche, mal tollerate dall'opinione pubblica.

Non è un caso che proprio in relazione a detti reati, la giurisprudenza di merito<sup>240</sup>, con l'intento di promuovere una più efficace riparazione dei rapporti incrinati, tenda ad accettare, accanto alle restituzioni e/o risarcimento del danno direttamente destinati alla vittima e imprescindibili ai fini della riabilitazione, anche ulteriori ed eventuali dazioni di denaro in favore di soggetti terzi, che siano rappresentativi degli interessi diffusi lesi dall'illecito.

Inoltre, al fine di soddisfare quelle esigenze di “riparazione sociale” che scaturiscono dalla commissione di questi particolari reati, la giurisprudenza – seppur limitatamente all'affidamento in prova ai servizi sociali – finisce per ammettere a fini riparatori anche “soluzioni di tipo contrappassistico”<sup>241</sup>, in particolare lo svolgimento di attività di volontariato, quasi a voler sottolineare il disvalore sociale che caratterizza le richiamate condotte. La riparazione così delineata comporterebbe un coinvolgimento attivo e diretto del reo, acquisendo

---

<sup>239</sup> Cfr., SGUBBI F., FONDAROLI D., TRIPODI A. F., *Diritto penale del mercato finanziario*. Padova, 2013, p. 34.

<sup>240</sup> In particolare si consideri quella dei tribunali di sorveglianza di Milano e Torino (v., tra le altre, Trib. Sorv. Torino, ord., 15/10/1997) che, seppur relativa alla riparazione nell'affidamento in prova ai servizi sociali, può essere estesa all'istituto della riabilitazione (v., Trib. Sorv. Torino, ord., 26/05/2015). Si ricordi, tuttavia, che le istanze di innovazione sono state più volte respinte dalla giurisprudenza di legittimità (v. *supra*, §2.).

<sup>241</sup> V., FIORENTIN F., *op. ult. cit.*, p. 2-3, il quale richiama Trib. Sorv. Torino, ord., 15/10/1997, sottolineando tuttavia le incongruità e difficoltà pratiche di queste soluzioni.

una connotazione non solo patrimoniale ma anche personale, con indubbi vantaggi sul piano rieducativo.

Merita, invece, un'analisi separata l'ipotesi del medico che, nell'eseguire una operazione chirurgica, causi al paziente in cura una lesione personale colposa. La fattispecie concreta ricopre gli estremi del reato di lesioni nei limiti oggi delineati dall'art. 590 *sexies* c.p., introdotto con l. 8 marzo 2017 n. 24 (legge Gelli-Bianco), e rubricato "*Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario*". Stante la lettera della norma, laddove il medico abbia cagionato la morte o la lesione personale, avendo agito con negligenza o imprudenza, saranno applicabili gli artt. 589-590 c.p. e le pene ivi previste; laddove invece l'evento morte o lesione sia stato causato da imperizia, il medico sarà esente da responsabilità solo se sia dimostrato che egli ha agito nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle linee guida, purché adeguate alle specificità del caso concreto, o, in mancanza di linee guida, nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali.

Dal punto di vista squisitamente civilistico, quello che lega il medico al paziente è definibile come un rapporto fiduciario che trova giustificazione nella prestazione d'opera intellettuale da parte dell'esercente la professione sanitaria. In linea generale, la prestazione d'opera intellettuale può essere oggetto di un contratto ai sensi dell'art. 2230 c.c., diventando per il professionista fonte di obbligazioni e, in caso di inadempimento, di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. È altrettanto vero però che il professionista, e in particolare il medico dipendente pubblico, può prestare la propria opera non sulla base di un contratto *stricto sensu*, ma del cd. "*contatto sociale*". Trattasi di un distinto rapporto giuridico, instaurato tra le parti in virtù di un obbligo legale e non per effetto di un accordo, che dà luogo a doveri comportamentali specifici e ad una particolare forma di responsabilità contrattuale, la "*responsabilità da contatto sociale qualificato*"<sup>242</sup>. Secondo un'interpretazione rivoluzionaria fornita dalla Cassazione<sup>243</sup>, superata, però, come si dirà di qui appresso, dall'art. 7 co. 3 l. Gelli-Bianco, il medico non potrebbe rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., proprio perché medico e paziente sono legati da un rapporto specifico, sia esso o

---

<sup>242</sup> V., FRANCESCHETTI P., *Responsabilità da contatto sociale* in [www.altalex.it](http://www.altalex.it), 2016.

<sup>243</sup> Id., *ibid.*, il quale cita Cass., Sez. III, 1999, n. 589 sottolineando la portata rivoluzionaria della relativa interpretazione, in quanto "*Rompe i confini tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale facendo passare nell'area contrattuale figure che prima erano ricondotte nell'area dell'art. 2043*" e allo stesso tempo consente di superare l'ingiustizia sociale rappresentata dalla differenza di trattamento tra la situazione del medico che ha un rapporto contrattuale con il paziente e quella in cui un tale rapporto non sussiste essendo il medico un dipendente pubblico.

meno contrattuale, laddove invece la norma richiamata concerne i casi in cui tra danneggiato e danneggiante non sussiste alcuna relazione, se non quella riconducibile al generico obbligo del “*neminem ledere*”. Seguendo tale lettura, in caso di reato, il medico sarebbe tenuto a risarcire il danno ai sensi dell’art. 1218 c.c., a titolo cioè di responsabilità contrattuale, sul presupposto che il termine “contrattuale” ha un’accezione più ampia, in quanto la relativa obbligazione non nasce solo da inadempimento del contratto in senso stretto, ma anche da altre distinte fonti, incluso il fatto illecito, come espressamente sancito dall’art. 1173 c.c.<sup>244</sup>. Senonché tale tesi è stata definitivamente confutata dall’entrata in vigore della citata legge Gelli-Bianco che, all’art. 7, nel disciplinare la responsabilità civile della struttura sanitaria e quella dell’esercente la professione sanitaria, ha sancito espressamente che la prima risponde dei fatti illeciti compiuti dai singoli professionisti a titolo di responsabilità contrattuale, mentre il singolo è chiamato a rispondere del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 c.c., dunque a titolo di responsabilità extracontrattuale, “*salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente*”, nel qual caso risponderà ai sensi dell’art. 1218 c.c.

A ogni modo e indipendentemente dalla commissione del reato, è chiaro che tra medico e paziente in cura un rapporto giuridico c’è e preesiste rispetto all’azione delittuosa. Come si è già sottolineato la preesistenza di un rapporto tra le parti normalmente aumenta il disvalore della condotta e legittima, in vista della riabilitazione, il ricorso a modalità riparatorie che coinvolgano direttamente le parti stesse, soprattutto dove si riscontri un interesse diretto dell’ordinamento a che i soggetti si riconcilino.

A tal riguardo, l’attenzione va posta all’art. 8 della legge Gelli-Bianco che ha introdotto importanti novità in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica. In particolare, viene previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità della domanda di risarcimento, con la conseguenza che per esercitare la relativa azione civile va previamente proposto il ricorso di cui all’art. 696 *bis* c.p.c. dinanzi al giudice competente. Tale procedura implica l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva, finalizzata ad accertare la sussistenza del fatto illecito e a determinare l’entità del relativo danno. Il consulente, prima di depositare la relazione, deve provare, se possibile, a conciliare le parti. In alternativa, si può esperire il procedimento di mediazione di cui all’art. 5 co. 1 *bis* d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

---

<sup>244</sup> Id., *ibid.*

Dalla presente disciplina, si evince che il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria presuppone necessariamente che le parti coinvolte nell'azione criminosa entrino in contatto a fini conciliativi, con evidente intenzione da parte del legislatore di promuovere la reintegrazione del rapporto preesistente. Ne consegue che il tentativo obbligatorio di conciliazione o, in alternativa, la mediazione sono passaggi indispensabili per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato preordinato alla riabilitazione. Il che è come dire che il medico condannato per lesioni personali colpose, per poter essere riabilitato, deve creare un canale di mediazione con la persona offesa, affinché possa risarcire il danno e quindi integrare il requisito di cui all'art. 179 co. 6 n. 2 c.p.

Relativamente alla particolare ipotesi del medico, dunque, la riparazione può dirsi improntata sia al profilo patrimonialistico sia a quello personalistico, comprendendo tanto il risarcimento del danno quanto il diretto relazionarsi delle parti. Questo perché l'interesse dell'ordinamento a che il rapporto tra le parti sia ripristinato ha valore primario, involgendo diritti di rilievo costituzionale, primo fra tutti il diritto alla salute.

Da ultimo, è interessante vedere come si possa giungere a una diversa conclusione quando vengano integrati reati che ledono beni giuridici direttamente attinenti alla sfera personale della vittima. Così, ad esempio, il reato di atti persecutori di cui all'art. 612 *bis* c.p. o di violenza sessuale di cui all'art. 609 *bis* c.p., che siano commessi in danno di persona con la quale il reo ha un rapporto di parentela o affinità.

Come nelle ipotesi precedenti, vi è un legame tra i soggetti coinvolti la cui stabilità viene compromessa dal reato. Un legame, quello familiare, che l'ordinamento mira a tutelare quale interesse di rango costituzionale. Stante l'identità di presupposti con i casi sinora esaminati, si dovrebbe adottare lo stesso sistema, favorevole a forme di riparazione più efficaci, che prevedano il confronto delle parti, la loro mediazione, per la ricerca di una soluzione del conflitto il più possibile concordata. Senonché, i reati citati si contraddistinguono per essere lesivi della sfera più intima della persona, in particolare della sua libertà da intrusioni moleste e della sua libertà sessuale. Trattasi di condotte particolarmente odiose in quanto capaci di pregiudicare l'equilibrio psicologico della vittima. In ragione di questa peculiare carica offensiva, sembrerebbe più idoneo escludere una riparazione sul piano personalistico, che comporti cioè un confronto diretto tra reo e vittima. Nella vittima di una violenza sessuale o di uno stalking, difatti, si innescano dinamiche psicologiche complesse, sentimenti e reazioni emotive non indifferenti. Creare un contatto con lo stupratore o il persecutore, anche se un

familiare, potrebbe amplificare il danno e rendere precario un equilibrio mentale già particolarmente instabile. L'interesse alla reintegrazione del rapporto leso cede dunque il posto al prevalente interesse della integrità psichica del soggetto, rendendo sufficiente, ai fini della riabilitazione, l'aver risarcito il danno prodotto dal reato.

### **5. In particolare: la concessione della riabilitazione in caso di transazione tra condannato e persona offesa.**

Recentemente, è emerso all'attenzione della giurisprudenza un altro importante profilo attinente al requisito dell'adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reato. In particolare, è stata oggetto di analisi l'idoneità dell'accordo transattivo, eventualmente intervenuto tra condannato e persona offesa e concluso ai fini del risarcimento del danno, ad integrare il presupposto che la legge richiede, ai sensi dell'art. 179 co. 6 n. 2 c.p., per ottenere il beneficio in esame. Ci si è chiesti, in altri termini, se la riabilitazione possa essere concessa a seguito della dazione, a titolo di risarcimento del danno, di una somma di denaro transattivamente concordata dalle parti.

Sulla questione si è dapprima pronunciata la Corte di Cassazione e successivamente, discostandosene, il Tribunale di Sorveglianza di Torino.

La vicenda ha origine nel 2012 da una pronuncia del Tribunale di Sorveglianza di Genova<sup>245</sup>, con la quale viene accolta l'istanza di riabilitazione proposta da un soggetto condannato in appello per concorso in concussione. Avverso l'ordinanza, il Procuratore Generale propone ricorso in Cassazione, asserendo il non integrale risarcimento del danno da parte del riabilitando, essendosi quest'ultimo limitato a versare una somma di denaro oggetto di transazione con la persona offesa.

Chiamata a pronunciarsi, la Suprema Corte annulla l'ordinanza impugnata in quanto pronunciata in violazione del disposto di cui all'art. 179 ult. co. c.p. che, com'è noto, prevedendo quale condizione ostativa alla concessione della riabilitazione l'inadempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato, pone a carico dell'interessato l'onere di provare l'avvenuto "*risarcimento in forma integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dal reato*"<sup>246</sup>. La Corte afferma poi che se da un lato un risarcimento integrale dei danni non è di per sé escluso dalla conclusione di un accordo transattivo, dall'altro spetta al

---

<sup>245</sup> Trib. Sorv. Genova, ord., 19/01/2012.

<sup>246</sup> Cfr., Cass., Sez. I, 10/10/2012, n. 42164, CED.

giudice di merito valutare, considerando l'entità della somma concordata e qualsiasi altro indice rilevante, *“che quanto versato a seguito di accordo tra le parti corrisponda, nella sostanza, ad un risarcimento integralmente soddisfacitorio del diritto alla riparazione del danno vantato dalle persone offese”*<sup>247</sup>. In altri termini, le parti sono libere di giungere a transazione e pattuire la somma da corrispondere a titolo di risarcimento del danno, tuttavia l'idoneità in concreto di tale somma a soddisfare integralmente il diritto alla riparazione, spettante alla persona offesa, deve essere valutata dal giudice di merito sulla base di specifici elementi.

Avendo il Tribunale di Sorveglianza di Genova omesso qualsiasi tipo di valutazione volta ad accertare tale idoneità, la Corte di Cassazione annulla con rinvio la citata ordinanza.

Il Tribunale di Sorveglianza di Torino<sup>248</sup>, in veste di giudice del rinvio, appare non condividere le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte. In particolare, il giudice torinese sottolinea come il riconoscere al giudice di merito l'onere di verificare che quanto concordato tra le parti a seguito di transazione corrisponda ad un *“risarcimento integralmente soddisfacitorio”*, significhi attribuire al requisito della integralità del risarcimento la natura di condizione per il concreto soddisfacimento della persona offesa, con il rischio di annullare *“una precisa volontà di segno contrario formalmente manifestata dal creditore medesimo”*. Assegnando al giudice, chiamato a pronunciarsi sulla riabilitazione, un potere discrezionale nel valutare la congruità della somma oggetto dell'accordo transattivo, si finirebbe per privare l'avente diritto, ossia la persona offesa, della prerogativa di decidere quanto ritenga più giusto ricevere a titolo di risarcimento: la discrezionalità del giudice non può contraddire la volontà delle parti<sup>249</sup>.

Inoltre, a detta del Tribunale di Sorveglianza di Torino, è necessario rimarcare come le due situazioni, vale a dire integralità del risarcimento e effettiva riparazione della vittima, non coincidano automaticamente, essendo possibile che una concreta reintegrazione dalle conseguenze dannose del reato scaturisca *“da circostanze e considerazioni ulteriori, non conoscibili dal giudice decidente e di fatto slegate dagli importi versati”*, dunque da elementi diversi che prescindono dalla dazione di una somma finalizzata a risarcire il danno.

Infine, a sostegno della propria tesi, il giudice piemontese definisce *“non censurabile”* la volontà liberamente formatasi delle parti – in particolare quella del creditore – di giungere,

---

<sup>247</sup> Cfr., Cass., Sez. I, 10/10/2012, n. 42164, cit.

<sup>248</sup> V., Trib. Sorv. Torino, ord., 26/05/2015.

<sup>249</sup> Cfr., CAVALLO E., *La riabilitazione si concede quando il condannato ha transatto con la persona offesa, dando aliunde prova di buona condotta*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2015.

attraverso una transazione, ad una *“definizione equitativa delle obbligazioni civili di cui al reato”*, poiché ha il pregio di promuovere, in sede di riabilitazione, quelle *“opportune e meritorie prassi transattive, idonee ad utilmente risolvere controversie altrimenti inestinguibili”*.

La transazione, in altri termini, costituisce un valido strumento per adempiere le obbligazioni civili nascenti da reato, in quanto mette in rilievo la volontà delle parti nella scelta delle modalità di riparazione, e allo stesso tempo consente, quale forma alternativa di risoluzione delle controversie, una deflazione del contenzioso giudiziario.

Alla luce di dette motivazioni, il Tribunale di Sorveglianza di Torino, discostandosi dalla lettura fornita dalla Corte di Cassazione, ritiene sussistente il presupposto di cui all'art. 179 co. 6 n. 2 c.p., accoglie l'istanza di riabilitazione e concede il beneficio di cui all'art. 178 c.p.

## CAPITOLO III

### LA RIABILITAZIONE E L’AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI

#### 1. Profili generali della misura alternativa alla detenzione di cui all’art. 47 ord. pen.

L’affidamento in prova ai servizi sociali rientra tra le misure alternative alla detenzione ed è disciplinato dall’art. 47 l. 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario). Esso consiste, appunto, nell’affidamento del condannato al servizio sociale fuori dall’istituto di detenzione, per un periodo uguale a quello della pena da scontare (art. 47 co. 1 ord. pen.).

Nell’introdurre tale beneficio, il legislatore si è ispirato all’istituto di origine anglosassone della *probation*, che consente di sottrarre il condannato alla detenzione, di allontanarlo dalle possibili influenze negative dell’ambiente carcerario, permettendone quindi un più rapido ed efficace reinserimento sociale<sup>250</sup>.

Come la *probation*, l’affidamento in prova implica una decarcerizzazione finalizzata ad inibire gli effetti negativi della detenzione inframuraria e al tempo stesso ad agevolare la risocializzazione del soggetto, mediante la cooperazione dei servizi sociali preposti al controllo e all’assistenza durante lo svolgimento della prova<sup>251</sup>.

Si noti, dunque, l’ideologia spiccatamente rieducativa che sottende alla misura in esame. Una delle maggiori espressioni della finalità rieducativa della pena, imposta dall’art. 27 co. 3 Cost., è difatti rappresentata dalla legislazione sull’ordinamento penitenziario, in particolare dalla previsione di un trattamento individuale improntato alla rieducazione e dalla introduzione di misure alternative alla detenzione, prima tra tutte l’affidamento in prova ai servizi sociali. La peculiarità di dette misure va rinvenuta nella modalità con cui è perseguito l’obiettivo della rieducazione del condannato, vale a dire non attraverso il trattamento da attuare all’interno dell’istituto penitenziario, bensì mediante il suo reinserimento sociale, il suo riadattamento

---

<sup>250</sup> Cfr., CIAPPI S., COLUCCIA A., *op. cit.*, p. 80, in cui viene citata in nota 22 la definizione di *probation* data da Adler *et al* (1994:438), ossia come misura “*alternative to imprisonment, allowing a person found guilty of an offense to stay in the community under conditions and supervision*”; Conf., MANTOVANI F., *op. cit.*, p. 824; FIANDACA G., MUSCO E., *op. cit.*, p. 785.

<sup>251</sup> V., CIAPPI S., COLUCCIA A., *op. cit.*, p. 80

all'ambiente esterno, seguito e coordinato da appositi organi assistenziali<sup>252</sup>. L'istituto di cui all'art. 47 ord. pen. ne è una valida manifestazione.

Quanto ai presupposti di ammissibilità della misura, l'art. 47 co. 1 ord. pen. prevede espressamente che può avere accesso all'affidamento in prova, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, colui che sia stato condannato ad una pena detentiva non superiore a tre anni.

Ai sensi del secondo comma, l'affidamento deve essere concesso a seguito dell'osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, quando dai risultati della stessa si possa ritenere che la misura sia effettivamente in grado di contribuire alla rieducazione del condannato, nonché di prevenire il rischio di commissione di altri reati.

Tuttavia, il terzo comma ammette la possibilità che l'affidamento venga disposto senza la previa osservazione in istituto, quindi sulla base del comportamento tenuto in stato di libertà, nei casi in cui il condannato abbia serbato, dopo la commissione del reato, una condotta tale da permettere comunque il giudizio positivo circa l'efficacia della misura.

Ciò che rileva dunque, ai fini della concessione della misura, è la predisposizione del soggetto, desumibile dall'osservazione della personalità o dal comportamento avuto a seguito della commissione del fatto illecito, a intraprendere un trattamento rieducativo alternativo a quello intramurario, in vista di un suo reinserimento sociale.

Va poi precisato che l'affidamento in prova, in quanto misura alternativa alla detenzione, rientra tra quegli istituti che possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei gravi delitti di cui all'art. 4 *bis* co. 1 ord. pen. solo se costoro abbiano collaborato con la giustizia a norma dell'art. 58 *ter* ord. pen., e vi siano elementi tali da far escludere un collegamento attuale con la criminalità organizzata, eversiva o terroristica, o quando un'effettiva ed utile collaborazione non sia possibile a causa della limitata partecipazione al reato o dell'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità (art. 4 *bis* co. 1 e 1 *bis* ord. pen.). Inoltre, i detenuti o internati per i reati di prostituzione minorile, pedopornografia, violenza sessuale anche di gruppo, atti sessuali con minorenni, corruzione e adescamento di minorenni, possono accedere alla misura in esame solo a seguito dell'osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente per almeno un anno, e previa positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'art. 13 *bis* ord. pen. (art. 4 *bis* co. 1 *quater* e 1 *quinqüies*).

Di recente, il d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito nella l. 21 febbraio 2014 n. 10, ha

---

<sup>252</sup> V., FIANDACA G., MUSCO E., *op. cit.*, p. 744.

modificato l'art. 47 ord. pen. inserendovi il comma 3 *bis*, il quale prevede un'ulteriore ipotesi in cui può essere concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali. In particolare, è stabilito che la misura può essere altresì riconosciuta al condannato che debba scontare *“una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione”*, purché quest'ultimo nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, sia esso trascorso in libertà o in istituto per esecuzione di pena o di misura cautelare, si sia comportato in maniera tale da consentire una prognosi positiva della personalità ai fini della concessione della misura. È l'affidamento in prova cd. *“allargato”*.

Se originariamente la misura ex art. 47 ord. pen. era stata delineata come istituto volto al recupero di condannati per illeciti di modesta entità, mera espressione di *“emarginazione e disadattamento”*<sup>253</sup>, con l'introduzione del comma 3 *bis* l'affidamento in prova presenta oggi un ambito di applicazione più ampio, potendo operare anche nei confronti di autori di reati con pene edittali più alte.

La nuova previsione si inserisce in quel quadro di interventi con cui il legislatore nazionale ha ottemperato alle indicazioni fornite dalla Corte EDU – si ricordi a tal proposito la sentenza-pilota 8 gennaio 2013 *Torreggiani ed altri* – dinanzi all'emergenza del sovraffollamento carcerario in cui versava, e per alcuni aspetti versa tutt'ora, il nostro Paese<sup>254</sup>.

Più nel dettaglio, a fronte delle ripetute violazioni del divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all'art. 3 CEDU, riscontrate nel sistema penitenziario nazionale, i giudici di Strasburgo hanno intimato allo Stato Italiano di adottare delle soluzioni verso una duplice direzione: da un lato, è stata caldeggiata l'introduzione di un rimedio processuale esperibile dal detenuto per riparare il pregiudizio e richiedere il risarcimento del danno subito a causa della violazione della Convenzione; dall'altro, si è suggerito *“di agire in modo da ridurre il numero delle persone incarcerate, in particolare attraverso una maggiore applicazione di misure punitive non privative della libertà e una riduzione al minimo del ricorso alla custodia cautelare in carcere”*<sup>255</sup>, al fine di ridurre il sovraffollamento carcerario e prevenire le conseguenze dannose che lo stesso comporta.

Il legislatore italiano ha quindi provveduto con una serie di decreti, detti *“svuotacarceri”*, tra cui il decreto legge n. 146 del 2013 (*Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali*

---

<sup>253</sup> Cfr., CAPRIOLI F., SCOMPARIN L., *Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti. Le recenti riforme in materia di esecuzione della pena*. Torino, 2015, p. 85.

<sup>254</sup> Id., *Ibid.*, Introduzione, XIII.

<sup>255</sup> Id., *Ibid.*, Introduzione, XIV.

*dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*) che, oltre ad aver reso definitivo l'istituto dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, ha introdotto il già citato affidamento in prova "allargato".

Indubbia è la portata deflativa della nuova ipotesi che permette a chi ne beneficia di ridurre la propria permanenza in istituto, sebbene allo stesso tempo non ne eviti l'ingresso in carcere. Difatti, se per un verso l'affidamento di cui al comma 3 *bis* può prescindere dalla osservazione in istituto, come nell'ipotesi di cui al comma 3, e quindi astrattamente parrebbe poter essere concesso anche al soggetto in libertà, per altro verso, non avendo la riforma modificato a quattro anni il limite di pena detentiva che legittima la sospensione automatica dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656 c.p.p., l'affidamento in prova "allargato" dovrebbe comunque implicare l'ingresso in carcere del soggetto<sup>256</sup>. Dunque, in altri termini, nel caso in cui la pena detentiva da scontare non superi i quattro anni, al pari di quanto accade quando la pena non superi i tre anni, anche la valutazione della condotta tenuta in libertà può consentire l'accesso alla misura, essendo espressamente stabilito che l'osservazione della personalità possa avvenire sia durante l'espiazione della pena o di una misura cautelare, sia in libertà. Tale previsione, tuttavia, non è in grado di tutelare il soggetto, che si trovi in stato di libertà al momento del passaggio in giudicato della sentenza, dall'ingresso in istituto<sup>257</sup>. In ogni caso, proprio perché viene tenuto conto del comportamento serbato in libertà, egli non dovrà permanervi che per il periodo strettamente necessario allo svolgimento dell'osservazione collegiale. Difatti, per far sì che il giudice abbia a disposizione elementi di valutazione idonei a rendere certa la disponibilità del soggetto alla rieducazione, l'art. 47 comma 3 *bis* ord. pen. rende imprescindibile soltanto il tempo di durata dell'indagine (*"quantomeno nell'anno precedente la presentazione della richiesta"*), indipendentemente dalla modalità con cui la stessa viene svolta, se in istituto durante l'espiazione della pena, nel corso dell'esecuzione di una misura cautelare o in libertà<sup>258</sup>. Venendo agli aspetti eminentemente procedurali, l'art. 47 co. 4 ord. pen. prescrive che la relativa istanza deve essere proposta dall'interessato, una volta avuto inizio l'esecuzione di pena, al tribunale di sorveglianza la cui competenza è determinata dal luogo di esecuzione. In caso di grave pregiudizio dovuto alla protrazione dello stato di detenzione, la richiesta può essere presentata al magistrato di sorveglianza competente in base al luogo di detenzione. In

---

<sup>256</sup> Id., *Ibid.*, p. 86.

<sup>257</sup> Id., *Ibid.*, p. 90.

<sup>258</sup> Id., *Ibid.*, p. 90.

quest'ultima ipotesi, quando sussistano elementi concreti in ordine alla ammissibilità dell'affidamento in prova e all'esistenza del grave pregiudizio suddetto, e congiuntamente non vi sia pericolo di fuga, il magistrato di sorveglianza ordina la liberazione del condannato e dispone la provvisoria applicazione della misura con ordinanza, la quale produce i suoi effetti sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, che deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla immediata trasmissione degli atti da parte del magistrato.

Come si è detto, l'affidamento in prova, derivando dalla *probation* anglosassone, consiste in una vera e propria prova, cui è sottoposto il condannato al fine di consentirne la rieducazione e il reinserimento sociale. In particolare, il soggetto, che presenti i requisiti richiesti dalla legge per beneficiare della misura alternativa, viene sottratto all'ambiente carcerario e affidato all'esterno ai servizi sociali per l'espletamento della prova. È quindi tenuto a seguire le prescrizioni dettate dal giudice affinché la prova possa concludersi con esito positivo e la pena considerarsi definitivamente espiata.

Invero, ai sensi dell'art. 47 co. 5 ord. pen. all'atto dell'affidamento il giudice redige un verbale in cui sono indicate tutte le prescrizioni che il soggetto è tenuto ad osservare con riguardo ai rapporti con il servizio sociale, alla dimora, al lavoro, alla libertà di locomozione e al divieto di frequentare determinati locali. Allo stesso tempo, secondo quanto stabilito dal successivo comma 6, nel verbale può anche essere disposto che l'affidato non soggiorni in uno o più comuni o soggiorni in un determinato comune, per tutto o solo una parte del periodo di prova, così come può essergli vietato di esercitare determinate attività o di intrattenere rapporti personali che possano agevolare la commissione di altri reati. Questo perché, si ricordi, l'affidamento in prova non solo costituisce una modalità alternativa di esecuzione della pena e come tale non può comportare uno stato di totale libertà, ma ha soprattutto una finalità squisitamente rieducativa, mira cioè a reinserire gradualmente nel mondo esterno il condannato e contestualmente a prevenire la recidiva.

Ha posto, invece, alcuni problemi interpretativi la disposizione di cui all'art. 47 co. 7 ord. pen. secondo cui in capo all'affidato sussiste l'onere di adoperarsi, per quanto possibile, in favore della vittima del reato da lui commesso e di adempiere agli obblighi di assistenza familiare. Si è già sottolineato<sup>259</sup> come la recente giurisprudenza di merito tenda ad attribuire un sempre maggior valore riparativo alla disposizione in esame, fino a considerare il risarcimento del danno in favore della vittima come un presupposto per la concessione della misura. Si è anche

---

<sup>259</sup> V. *supra*, Cap. II, §2.

detto<sup>260</sup> però che la Corte di Cassazione ha respinto questa interpretazione, ribadendo la finalità rieducativa della disposizione di cui all'art. 47 co. 7 ord. pen. e confutando quelle soluzioni proposte dai giudici di merito aperte ad una lettura di stampo riparatorio. Si ribadisce, quindi, in questa sede, la conclusione per cui l'elemento della riparazione non è a sé stante ma strumentale all'obiettivo della rieducazione, poiché l'avvenuto risarcimento o restituzione richiesti dal comma 7 manifestano la volontà da parte del reo di concludere positivamente la prova, ergo di rieducarsi e di reinserirsi attivamente in società.

Ai sensi dell'art. 47 co. 8 ord. pen. le prescrizioni indicate nel verbale possono essere *in itinere* oggetto di modifica da parte del magistrato di sorveglianza. La disposizione in esame ha poi subito una parziale riforma ad opera dell'art. 3 co. 1 lett. e del d.l. n. 146 del 2013, che ha inserito una differente disciplina con riferimento alle deroghe temporanee, "*nell'ottica di un alleggerimento del carico di lavoro della magistratura di sorveglianza*"<sup>261</sup>. È infatti stabilito che, nei casi di urgenza, le eventuali deroghe di carattere temporaneo sono direttamente autorizzate dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.), il quale poi ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza, riferendone altresì nella relazione da redigere sul comportamento del soggetto. A fronte dell'urgenza, quindi, è stato semplificato l'*iter* di decisione, ora rimessa al direttore dell'U.E.P.E., senza però tralasciare le esigenze di controllo che restano assicurate dalla previsione dell'obbligo di informare il magistrato di sorveglianza competente.

Il corretto svolgimento della prova, il rispetto delle relative prescrizioni e l'effettività del trattamento rieducativo sono verificati dai servizi sociali cui il condannato è affidato. A questo proposito, l'art. 47 co. 9 ord. pen. stabilisce che il servizio sociale è chiamato a vigilare sul comportamento tenuto dal soggetto e, nel caso si dovessero presentare delle difficoltà di adattamento alla vita sociale, ad aiutarlo a superarle. A tal fine, il servizio sociale può mettersi in contatto con i familiari del condannato e relazionarsi con altri suoi ambienti di vita. In ultimo, ai sensi del successivo comma 10, il servizio sociale è tenuto a redigere una relazione con la quale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sulla condotta serbata dall'affidato nell'espletamento della prova.

Laddove il soggetto ponga in essere una violazione delle prescrizioni indicate nel verbale o si comporti in modo contrario alla legge, di modo che il suo atteggiamento risulti incompatibile

---

<sup>260</sup> V. *supra*, Cap. II, §2.

<sup>261</sup> Id., *Ibid.*, p. 96.

con la prosecuzione della prova, l'affidamento è revocato dal giudice, secondo quanto sancito dall'art. 47 co. 11 ord. pen. La revoca della misura, dunque, trova giustificazione nella non disponibilità del soggetto a prestarsi ad un trattamento di rieducazione alternativo a quello intramurario, il che di conseguenza legittima nei suoi confronti l'interruzione della misura e il ripristino dello *status quo ante*: quello di detenuto. Ciò, tuttavia, non significa che la misura non possa essere ulteriormente concessa, qualora ovviamente ne ricorrano *ex novo* i presupposti; invero, in mancanza di una espressa previsione di legge contraria, è possibile affermare che l'affidamento ex art. 47 ord. pen. può essere disposto più di una volta, anche quando la precedente sospensione della misura sia stata determinata dalla commissione di un altro reato. Fa, però, eccezione l'ipotesi del condannato cui sia stata applicata la recidiva reiterata di cui all'art. 99 co. 4 c.p., per il quale infatti vige il divieto posto dall'art. 58 *quater* co. 7 *bis* ord. pen.

Quanto agli effetti, in tale sede ci si limita a riportare che, ai sensi dell'art. 47 co. 12 ord. pen., l'eventuale esito positivo della misura alternativa comporta l'estinzione della pena detentiva ed ogni altro effetto penale<sup>262</sup>. Rimane invece ferma la pena pecuniaria a meno che, a fronte delle disagiate condizioni economiche in cui può versare il soggetto, il tribunale di sorveglianza non la dichiari estinta.

Infine, in forza del comma 12 *bis* – inserito dall'art. 3 della l. 19 dicembre 2002 n. 277 – se nel corso dell'affidamento in prova il soggetto dimostri, ponendo in essere “*comportamenti rilevatori del positivo evolversi della sua personalità*”, di aver raggiunto un concreto recupero sociale, può usufruire della liberazione anticipata di cui all'art. 54 ord. pen. e quindi godere di una detrazione di pena.

Sin qui si è sommariamente analizzato l'affidamento in prova cd. ordinario. Di seguito, si accenna ad altre due tipologie, dette “speciali”, la cui differente disciplina è data dalla particolarità del caso concreto, che le rende misure preordinate sì alla rieducazione, ma attraverso il trattamento riabilitativo-sanitario del soggetto; si tratta dell'affidamento in prova per tossicodipendenti ed alcolodipendenti e dell'affidamento in prova per soggetti affetti da AIDS conclamata o da altra grave deficienza immunitaria.

La prima ipotesi è disciplinata dall'art. 94 del t.u. in materia di stupefacenti n. 309 del 1990 ed è una misura alternativa specificamente rivolta ai condannati che si trovino in uno stato di tossicodipendenza o alcolodipendenza. In particolare, è stabilito che nel caso in cui la pena

---

<sup>262</sup> Per una trattazione approfondita si veda *infra*, §2.

detentiva debba essere eseguita nei confronti di un soggetto tossicodipendente o alcolodipendente, il quale stia seguendo un programma di recupero o abbia intenzione di sottoporvisi, la misura alternativa può essere richiesta dall'interessato proprio al fine di proseguire o intraprendere l'attività terapeutica.

A differenza di quanto previsto per l'affidamento ordinario, la misura in esame può essere concessa quando la pena detentiva da espiare, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superi i sei anni o i quattro anni, se relativa a un titolo esecutivo comprendente uno dei reati di cui all'art. 4 *bis* ord. pen.

Il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere, accerta, anzitutto, che lo stato di tossicodipendenza o alcolodipendenza e l'esecuzione del programma non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Valuta, poi, l'idoneità del programma sia per quanto riguarda il recupero del soggetto, sia per ciò che attiene la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Dispone, quindi, l'affidamento in prova del condannato, prescrivendo le modalità di esecuzione del programma e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o alcolodipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero.

Se, nel corso dell'espletamento della misura, il soggetto ha concluso positivamente la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza può disporre la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche nel caso in cui la pena residua da scontare superi i limiti dettati dall'art. 47 ord. pen. per l'affidamento ordinario. Le eventuali violazioni commesse dal condannato devono essere segnalate dal responsabile della struttura presso cui è svolto il programma di recupero all'autorità giudiziaria.

Si noti, infine, che l'art. 94 t.u. n. 309 del 1990 originariamente prevedeva un limite alla concessione della misura in esame; in particolare, il comma 5 stabiliva *“l'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, per più di due volte”*. L'art. 2 co. 1 lett. b d.l. n. 146 del 2013 ha però abrogato detta disposizione, con la conseguenza che oggi l'affidamento “terapeutico” può essere concesso reiteratamente. La preclusione trovava giustificazione nella presunzione di non idoneità della misura, dato il duplice esito negativo del programma di recupero. A questo meccanismo il legislatore della riforma ha preferito una *“valutazione giudiziale da effettuarsi in concreto, caso per caso”*<sup>263</sup>. Considerato il carattere socio-sanitario della misura, nonché le difficoltà che normalmente incontra un soggetto impegnato a combattere una dipendenza e che non necessariamente sono sintomo di

---

<sup>263</sup> Cfr., CAPRIOLI F., SCOMPARIN L., *op. cit.*, p. 99.

refrattarietà al trattamento, non è logico né tantomeno giusto impedire il reiterato accesso alla misura in virtù di una presunzione, senza consentire al giudice una valutazione delle circostanze del caso concreto<sup>264</sup>.

La seconda ipotesi, vale a dire l'affidamento in prova per soggetti affetti da AIDS conclamata o da altra grave deficienza immunitaria, è disciplinata dall'art. 47 *quater* ord. pen., introdotto dall'art. 5 l. 12 luglio 1999, n. 231.

Ai sensi del primo comma, colui che sia affetto da AIDS o altra grave immunodeficienza e stia seguendo o intenda intraprendere un percorso di cura e assistenza, può proporre al tribunale di sorveglianza istanza di affidamento in prova, che in tal caso può essere disposto oltre i limiti di pena previsti dall'art. 47 ord. pen.

Il tribunale di sorveglianza, accertati i presupposti della misura, accoglie l'istanza e dispone l'affidamento, impartendo le prescrizioni necessarie all'esecuzione della misura stessa, nonché quelle relative alle modalità di svolgimento del programma terapeutico. Tuttavia, la domanda deve essere rigettata, per espressa previsione di cui all'art. 47 *quater* co. 5 ord. pen., qualora l'interessato abbia già fruito della misura in esame e questa sia stata oggetto di revoca da meno di un anno.

È esclusa, infine, l'operatività del divieto di concessione dei benefici previsto dall'art. 4 *bis* ord. pen., con la conseguenza che il soggetto condannato per uno dei delitti ivi previsti e affetto da AIDS o altra grave deficienza immunitaria, ben può usufruire della misura alternativa dell'affidamento in prova. Restano, tuttavia, fermi gli accertamenti e le informazioni che magistrato e tribunale di sorveglianza acquisiscono dagli organi indicati nei commi 2, 2 *bis* e 3 del medesimo articolo.

## **2. L'effetto estintivo.**

Come si accennava<sup>265</sup>, l'art. 47 co. 12 ord. pen. disciplina l'effetto estintivo che si produce a seguito dell'esito positivo della prova: *“l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa”*.

---

<sup>264</sup> Id., *Ibid.*, p. 99.

<sup>265</sup> V. *supra*, §1.

Laddove, dunque, l'affidamento in prova ai servizi sociali sia stato concluso positivamente, si estinguono *ex lege* la pena detentiva e gli altri effetti penali, non anche la pena pecuniaria – salva l'indigenza del condannato – le pene accessorie e le obbligazioni civili derivanti da reato. In primo luogo, l'effetto estintivo che si produce nei confronti della pena detentiva si spiega in virtù della natura stessa della misura in esame. Invero, essendo l'affidamento in prova una misura alternativa alla detenzione, il suo corretto svolgimento, con conseguente realizzazione della rieducazione e del reinserimento sociale del condannato, rende superfluo il ripristino della detenzione e del trattamento intramurario. La pena detentiva, in altri termini, si estingue poiché è da considerarsi già espiata tramite il positivo espletamento della misura alternativa.

Al contrario, qualora il soggetto tenga un comportamento che mal si concili con l'obiettivo rieducativo, si mostri refrattario alla modalità alternativa di esecuzione della pena, ponga in essere violazioni delle prescrizioni impartite dal giudice o, infine, cada nella recidiva, l'esito della prova risulterebbe evidentemente negativo e la pena non potrebbe dirsi estinta, con conseguente prosecuzione dell'esecuzione e del trattamento di rieducazione all'interno delle mura carcerarie.

In secondo luogo, la natura di misura alternativa alla detenzione determina la portata limitata dell'effetto estintivo che scaturisce dall'esito positivo della prova. Quest'ultimo, infatti, travolge solo ed esclusivamente la pena detentiva e gli effetti penali alla stessa connessi, non anche la pena pecuniaria che sia stata eventualmente inflitta dal giudice con la stessa sentenza di condanna. Del resto, secondo la giurisprudenza, il fatto che l'esito positivo della prova produca un effetto estintivo circoscritto alla sola pena detentiva, troverebbe conferma nella *litera legis*, in particolare nel mancato riferimento alle “*pene accessorie*” e nella circostanza che, essendo prevista l'estinzione “*di ogni altro effetto penale*”, sia stata omessa la specificazione “*della condanna*”<sup>266</sup>.

La pena pecuniaria, dunque, rimane estranea all'ambito di operatività dell'effetto estintivo dell'affidamento in prova positivamente terminato, con la conseguenza che il relativo obbligo

---

<sup>266</sup> Cfr., Cass., Sez. I, 11/01/1995, n. 88, cit., “*Poiché l'affidamento in prova al servizio sociale costituisce misura alternativa alla sola pena detentiva, solo a tale pena, e non anche alle eventuali pene pecuniarie inflitte con la medesima condanna, può riferirsi l'effetto estintivo previsto dall'art. 47, ultimo comma, dell'ordinamento penitenziario in caso di esito positivo del periodo di prova; ciò, fra l'altro, trova conferma - (volendosi fare un raffronto, ad esempio, con l'art. 178 c.p., relativo agli effetti della riabilitazione) - anche nella mancata menzione, nel citato ultimo comma dell'art. 47 o.p., delle pene accessorie, come pure nella circostanza che, prevedendosi ivi, oltre all'estinzione della pena, anche quella «di ogni altro effetto penale», non segue a tale espressione la specificazione «della condanna».*”; Conf., Cass., Sez. I, 24/09/1993, n. 3588, cit.

di esecuzione, posto in capo al condannato, non viene meno: questi sarà comunque tenuto a pagare la sanzione.

Senonché, l'art. 47 co. 12 ord. pen. fa salva l'ipotesi del soggetto che versi in condizioni economiche disagiate, tali da non consentire il pagamento della somma di denaro fissata nella condanna dal giudice, a titolo di pena pecuniaria. È difatti stabilito che in caso di indigenza, qualora la somma non sia stata già riscossa, l'interessato, che abbia positivamente concluso l'affidamento in prova, può proporre istanza al tribunale di sorveglianza affinché quest'ultimo, valutata la situazione economica del soggetto, possa dichiarare estinta anche la pena pecuniaria eventualmente inflittagli.

Secondo la Corte di Cassazione, il requisito delle disagiate condizioni economiche sussiste ogniqualvolta l'esecuzione coattiva della sanzione pecuniaria possa arrecare un pregiudizio non solo alle esigenze primarie del soggetto, ma anche al bilancio domestico dello stesso, in modo da comprometterne altresì il percorso di reinserimento sociale. In altre parole, il giudice, nel valutare l'indigenza, deve tener conto delle conseguenze che l'ipotetico pagamento della sanzione può comportare sia sulla sfera economica del condannato, sia su quella del suo nucleo familiare<sup>267</sup>.

Infine, affinché possa operare la causa di estinzione in esame, è necessario che il condannato versi concretamente ed attualmente nelle condizioni di cui sopra, ne sia quindi interessato al momento della presentazione dell'istanza, avendo la Suprema Corte affermato che l'esito positivo dell'affidamento non può estinguere la pena pecuniaria se il disagio economico si è manifestato dopo un notevole decorso di tempo dalla conclusione della prova e, nel frattempo, il condannato ha posto in essere atti di disposizione del patrimonio di una certa rilevanza<sup>268</sup>.

---

<sup>267</sup> Cfr., Cass., Sez. I, 13/05/2010, n. 22636, *DEJURE*, Giuffrè, “*Ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria conseguente all'esito positivo della prova dell'affidato al servizio sociale, il requisito delle disagiate condizioni economiche posto dall'art. 47, comma dodicesimo, della l. 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) ricorre tutte le volte che la realizzazione coattiva della sanzione pecuniaria non ancora riscossa possa compromettere seriamente non solo le sue esigenze vitali, ma anche l'equilibrio del bilancio domestico, sì da minarne le stesse aspettative di reinserimento sociale. (Nella specie, si è ritenuto che dalla personalità della responsabilità penale discende che, se nessun reddito diverso da quello prodotto dal condannato può essere computato per estinguere la pena pecuniaria, specularmente detto reddito non è valutabile in via automatica in accrescimento di quello del condannato per escludere la sua condizione di disagio, pur dovendosene tener conto nella prospettiva dell'attenuazione dei suoi carichi familiari)*”.

<sup>268</sup> Cfr., Cass., Sez. III, 22/06/2016, n. 52381, *DEJURE*, Giuffrè, “*In ipotesi di esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, non è configurabile la causa di estinzione della pena pecuniaria per le disagiate condizioni economiche del condannato, qualora tali condizioni si siano prodotte a notevole distanza di tempo dall'esito positivo della prova e il condannato abbia, medio tempore, compiuto atti di disposizione patrimoniale di notevole rilevanza*”.

Venendo alle pene accessorie, per completezza si deve anzitutto rilevare come in realtà non sussista un orientamento giurisprudenziale univoco circa la loro non riconducibilità all'effetto estintivo dell'affidamento in prova.

È stato precedentemente precisato che il dato letterale della norma in esame porta a concludere che le pene accessorie non si estinguono a seguito di esito positivo della prova.

Invero, secondo la prevalente giurisprudenza, l'effetto estintivo abbraccia esclusivamente la pena detentiva, non anche le pene accessorie<sup>269</sup>. Tale esclusione può desumersi dal confronto con altre norme e in particolare con l'art. 178 c.p. che, si ricordi, stabilisce *“la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna”*. Se il legislatore avesse voluto includere le pene accessorie nell'ambito di operatività dell'effetto estintivo dell'affidamento in prova, vi avrebbe fatto espresso riferimento, non diversamente da quanto prescritto per l'istituto della riabilitazione. La mancata menzione delle stesse, pertanto, sottende la *voluntas legis* di non far scaturire dall'eventuale conclusione positiva della prova il venir meno delle pene accessorie, implicando al contrario la loro persistenza, per la durata stabilita dal giudice, e il relativo obbligo per il condannato di eseguirle.

Concordemente, la dottrina unanime conclude per la non idoneità dell'esito positivo del periodo di prova ad estinguere le pene accessorie<sup>270</sup>.

Tuttavia, si registra un recente, seppur minoritario, orientamento giurisprudenziale difforme. In particolare, facendo leva sul disposto di cui all'art. 20 c.p., il quale definisce le pene accessorie come *“effetti penali della condanna”*, la Corte di Cassazione ha elaborato il principio secondo cui l'esito favorevole della prova comporta altresì la loro automatica estinzione, in ragione del fatto che l'art. 47 co. 12 ord. pen. riconduce all'effetto estintivo della misura alternativa non solo la pena detentiva ma anche *“ogni altro effetto penale”*; in altri termini, le pene accessorie, in quanto *species* del *genus* *“effetti penali della condanna”*, si estinguono a seguito del positivo espletamento dell'affidamento in prova<sup>271</sup>.

---

<sup>269</sup> Cfr., Cass., Sez. I, 11/01/1995, n. 88, cit.; Conf., Cass., Sez. I, 09/03/2011, n. 13499, *DEJURE*, Giuffrè, *“Il tempo di espiazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto modalità esecutiva della pena detentiva, non può essere utilmente computato anche ai fini dell'espiazione di una pena accessoria (nella specie, interdizione dalla professione)”*.

<sup>270</sup> V., tra gli altri, FIANDACA G., MUSCO E., *op. cit.*, p. 786; MANTOVANI F., *op. cit.*, p. 824.

<sup>271</sup> Cfr., Cass., Sez. I, 29/09/2014, n. 52551, *DEJURE*, Giuffrè, *“L'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale determina l'automatica estinzione delle pene accessorie, posto che queste sono definite dall'art. 20 c.p. “effetti penali” della condanna e che l'art. 47, comma 12, l. 26 luglio 1975 n. 354, collega all'esito favorevole della prova l'estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di «ogni altro effetto penale».* (Fattispecie in tema di inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e di incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa).

A questa lettura, però, si potrebbe obiettare che la disposizione richiamata, l'art. 47 co. 12 ord. pen., in verità si limita ad enunciare la formula “*ogni altro effetto penale*”, omettendo la specificazione “*della condanna*”<sup>272</sup>. Il che equivarrebbe a dire che gli effetti penali travolti dall'estinzione sarebbero solo ed esclusivamente quelli connessi all'esecuzione della pena detentiva, non anche quelli che scaturiscono dalla sentenza di condanna, tra cui appunto si annoverano le pene accessorie.

A tal riguardo, inoltre, dovrebbe escludersi la probabilità che possa essersi trattato di un *lapsus* da parte del legislatore, se non altro perché in simili circostanze – come si è detto, è possibile operare un confronto con il disposto di cui all'art. 178 c.p. – si rileva, al contrario, uno specifico riferimento agli effetti penali “*della condanna*”, segno evidente dell'intento legislativo di includere nell'effetto estintivo anche le pene accessorie.

Del resto, se si accogliesse il secondo orientamento si giungerebbe ad un risultato contraddittorio. Assumendo che l'esito positivo della prova determini l'estinzione di tutti quegli effetti penali che discendono *ex lege* da una sentenza irrevocabile di condanna, l'estinzione finirebbe per riguardare non solo le pene accessorie ma anche, tra gli altri, l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale. Come si vedrà<sup>273</sup>, invece, l'espletamento secondo le prescrizioni dell'affidamento in prova non comporta la cancellazione della sentenza dal casellario giudiziale.

Pertanto, nell'ipotesi del soggetto che sia stato condannato alla pena della reclusione e alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici ex art. 28 c.p., e che presenti i requisiti per essere ammesso all'affidamento in prova ex art. 47 ord. pen., lo svolgimento della prova nel rispetto della legge e delle prescrizioni impartite dal giudice comporta l'estinzione della pena detentiva, ma non fa venir meno l'interdizione, la quale invece rimane in vigore per il tempo prescritto.

Infine, secondo le conclusioni della dottrina, non si estinguono per effetto dell'esito favorevole della prova neppure le obbligazioni civili derivanti da reato, con la conseguenza che il soggetto sarà comunque tenuto ad adempierle<sup>274</sup>. D'altronde, non potrebbe essere diversamente, essendo l'obbligo di adempiere le obbligazioni civili un effetto civile che scaturisce *ex lege* dalla mera commissione del reato, e prevedendo l'art. 47 co. 12 ord. pen. l'estinzione dei soli effetti penali.

---

<sup>272</sup> V., Cass., Sez. I, 11/01/1995, n. 88, cit.

<sup>273</sup> V. *infra*, §3.

<sup>274</sup> Cfr., FIANDACA G., MUSCO E., *op. cit.*, p. 786; MANTOVANI F., *op. cit.*, p. 824.

### **3. La non cancellazione della condanna dal casellario giudiziale.**

Chiarito che il positivo svolgimento dell'affidamento in prova ai servizi sociali non implica la cessazione di quegli effetti penali che scaturiscono *ex lege* dalla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, è da escludere che l'esito favorevole della prova possa condurre alla cancellazione dell'iscrizione della condanna dal casellario giudiziale.

A sostegno di tale conclusione, depone l'orientamento della Corte di Cassazione con riguardo all'istituto della riabilitazione<sup>275</sup>. Nel dettaglio, se si accogliesse la soluzione favorevole al venir meno dell'iscrizione della sentenza dal casellario al termine dell'affidamento, si finirebbe per divergere dalla normativa esistente in materia. Invero, l'art. 3 lett. d del DPR 14 novembre 2002 n. 313 (t.u. sul casellario giudiziale) annovera, tra i provvedimenti da iscrivere per estratto nel casellario giudiziale, quelli concernenti le misure alternative alla detenzione, pertanto anche quelli emessi in materia di affidamento in prova ai servizi sociali. Risulterebbe, dunque, contraddittorio nonché illogico – rielaborando il principio che la Suprema Corte ha sancito in tema di riabilitazione – esigere, per un verso, l'iscrizione del provvedimento che concede la misura alternativa e, per altro verso, ammettere la cancellazione della sentenza di condanna con cui il giudice ha irrogato la pena in alternativa alla quale la misura è stata disposta; se così fosse, verrebbe meno un imprescindibile presupposto della pena e quindi della misura alternativa, ossia il titolo esecutivo.

Inoltre, diversamente da quanto previsto per la riabilitazione, l'esito positivo dell'affidamento in prova non solo non comporta la cancellazione della condanna dal casellario giudiziale ma neppure impedisce che la relativa iscrizione venga inserita nel certificato generale e penale richiesto dall'interessato. Gli artt. 24 e 25 del t.u. citato, elencano tutti quei provvedimenti la cui iscrizione in via di eccezione non deve essere riportata, rispettivamente, nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale eventualmente richiesti dall'interessato. Poiché tra questi non vengono menzionate le sentenze di condanna che siano state eseguite tramite affidamento in prova ai servizi sociali o comunque mediante altra misura

---

<sup>275</sup> Cass., Sez. I, 25/10/2012, n. 45581, cit., *“La cancellazione della sentenza dal casellario non rientra tra gli effetti penali di cui è prevista l'estinzione a seguito di riabilitazione. (In motivazione la S.C. ha chiarito che il provvedimento giudiziario di riabilitazione ai sensi dell'art. 3 lett. m), del d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, va iscritto esso stesso nel casellario, sicché apparrebbe contraddittorio disporre, per un verso, l'iscrizione del provvedimento riabilitativo e, per altro verso, sostenere la necessità di cancellazione della sentenza in relazione alla quale esso è stato concesso”*.

alternativa alla detenzione, si deduce che per i suddetti certificati l'iscrizione delle stesse non è soggetta a cancellazione.

Conseguentemente, nonostante risulti che il condannato, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, abbia beneficiato della misura di cui all'art. 47 ord. pen., ottemperato alle prescrizioni del giudice e terminato la prova con esito positivo, nei certificati da lui richiesti verrà comunque riportata la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, con i relativi effetti – se si vuole – *lato sensu* “infamanti” laddove il rilascio del certificato sia preordinato ad un'eventuale assunzione lavorativa. È evidente, dunque, che tale assetto normativo non riesca pienamente a perseguire l'auspicata finalità rieducativa; difatti, se da un lato il corretto espletamento della prova determina l'estinzione della pena ed implica l'intervenuta rieducazione del condannato, dall'altro la mancata previsione della cancellazione della sentenza dagli atti di cui agli artt. 24 e 25 t.u. casellario giudiziale può impedirne l'accesso al lavoro e comprometterne, quindi, il pieno reinserimento sociale.

#### **4. Un possibile rapporto di strumentalità tra i due istituti: la concessione della riabilitazione a seguito di esito positivo dell'affidamento in prova.**

Data la non idoneità dell'affidamento in prova ai servizi sociali, che sia stato positivamente espletato, ad estinguere le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, è ormai prassi consolidata richiedere, dopo la conclusione della prova e l'estinzione della pena, la riabilitazione ex art. 178 c.p., avendo quest'ultima un effetto estintivo più ampio.

In questo senso, è possibile delineare un rapporto di strumentalità tra i due istituti, in quanto il corretto svolgimento della misura alternativa, essendo espressione della concreta ed effettiva predisposizione del condannato al trattamento rieducativo, può contribuire ad integrare il requisito della buona condotta, richiesto dall'art. 179 c.p. per la concessione della riabilitazione, e ad arricchire la piattaforma valutativa del giudice chiamato a decidere sulla relativa istanza.

Richiamando quanto osservato in precedenza<sup>276</sup>, il positivo decorso della misura di cui all'art. 47 ord. pen. produce un effetto estintivo limitato, ossia circoscritto alla pena principale di carattere detentivo e agli effetti della stessa.

Pertanto, affinché si realizzi anche l'estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali scaturenti *ex lege* dalla condanna, tra cui l'iscrizione della sentenza nel casellario (*rectius*

---

<sup>276</sup> V. *supra*, §2. e §3.

l'iscrizione dell'estratto del provvedimento di condanna nei certificati generale e penale del casellario giudiziale), il condannato sarà tenuto a presentare istanza di riabilitazione, nel rispetto dei termini prescritti dalla legge e dei presupposti richiesti dall'art. 179 c.p.

Si ricordi, difatti, che la riabilitazione si caratterizza rispetto all'affidamento in prova in quanto, ai sensi dell'art. 178 c.p., non estingue la pena – che si presuppone già espiata – ma *“le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna”*. In altri termini, può dirsi che la riabilitazione compensa i limiti dell'affidamento in prova, andando a travolgere ciò che non ricade nell'effetto estintivo di quest'ultimo.

Così, a fini esemplificativi, il condannato che abbia terminato la prova efficientemente, quindi beneficiato dell'estinzione della pena, e che desideri ottenere un porto d'armi o la cittadinanza italiana se si tratta di straniero in possesso di permesso di soggiorno, che intenda sostenere l'esame di guida a seguito di condanna per reati concernenti tossicodipendenza o alcoldipendenza, partecipare a gare d'appalto o a concorsi pubblici, riacquisire l'elettorato attivo e passivo, deve necessariamente chiedere la riabilitazione, stante l'insufficienza a tal fine dell'affidamento in prova.

Tale assetto trova conferma anche nella giurisprudenza di merito, secondo la quale la misura alternativa alla detenzione di cui all'art. 47 ord. pen. non può in alcun modo equivalere alla riabilitazione, unico istituto, quest'ultimo, in grado di cancellare le pene accessorie e gli effetti della condanna penale<sup>277</sup>.

---

<sup>277</sup> Cfr., in tema di esercizio dell'attività di commercio e somministrazione al pubblico, T.A.R. Brescia (Lombardia), Sez. II, 17/02/2017, n. 220, M.B. C. Comune di Ospitaletto, *DEJURE*, Giuffrè, *“Le valutazioni compiute dal giudice penale ai fini della riabilitazione operano su un diverso piano rispetto a quello della sospensione condizionale della pena e dell'affidamento in prova al servizio sociale. In altre parole, la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, non equivale in alcun modo alla riabilitazione e anche quando, in esito al periodo di prova, sia stata pronunciata la dichiarazione di estinzione della pena e dei suoi effetti, in conseguenza del fatto che l'affidamento è decorso positivamente, non può ritenersi integrata la condizione prevista dall'art. 71, d.lg. n. 59 del 2010, che fa esplicito riferimento solo alla riabilitazione. Né la norma appare suscettibile di un'interpretazione analogica, che è esclusa dalla diversa ratio sottesa. Il censurato atto preclusivo dell'attività può, dunque, ritenersi legittimamente adottato, nel rispetto dell'art. 65 comma 1, lett. g) comma 2 e comma 4, l. rg. n. 6 del 2010 e dell'art. 71, d.lg. n. 59 del 2010, che precludono l'esercizio dell'attività di commercio e somministrazione al pubblico in presenza di condanne, quando non sia intervenuta la riabilitazione”*; in tema di elettorato passivo, T.A.R. Lecce (Puglia), Sez. I, 31/05/2007, n. 2203, G.C. C. Commiss. elett. Taranto e altro, *DEJURE*, Giuffrè, *“È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale posta con riguardo all'art. 58, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, che nel prevedere che l'esclusione dall'elettorato passivo di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati di cui all'art. 416 bis c.p. non si applica nei confronti di coloro cui sia stata concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p., e non anche nei confronti di coloro che abbiano ottenuto la dichiarazione di estinzione della pena e di ogni effetto penale a seguito di giudizio favorevole a*

Passando all'aspetto squisitamente procedurale, si ricordi<sup>278</sup> che ai sensi dell'art. 179 c.p. la riabilitazione si concede decorsi tre anni “*dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta*”. Nel caso in cui sia stato concesso l'affidamento e la prova sia stata valutata positivamente dal giudice, il termine per proporre l'istanza di riabilitazione non decorre dal giorno in cui è stata pronunciata la statuizione sull'esito della misura, ma da quello, antecedente, in cui il condannato ha terminato la prova, essendo quest'ultimo il giorno che decreta l'estinzione della pena principale<sup>279</sup>.

Presentata l'istanza, il tribunale di sorveglianza deve valutare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per l'accoglimento della stessa. Ed è qui che emerge il rapporto di strumentalità che lega i due istituti.

In primo luogo, come si è detto, l'osservazione della personalità condotta in istituto o la valutazione del comportamento serbato in libertà, preordinati alla concessione dell'affidamento in prova, hanno lo specifico scopo di verificare la predisposizione del soggetto ad intraprendere il trattamento di rieducazione e l'utilità della misura a tal fine, per cui il suo decorso secondo le statuizioni impartite dal giudice non è che espressione della positiva conclusione da parte del condannato del percorso rieducativo. Il che induce ad ammettere che il giudice, chiamato a decidere sull'istanza di riabilitazione, possa valutare tale elemento come prova di buona condotta, manifestandosi con ciò la concreta volontà nonché l'idoneità del soggetto a reinserirsi nella società.

In secondo luogo, l'aver il riabilitando usufruito della misura alternativa ex art. 47 ord. pen. esclude *ex se* la possibilità che lo stesso, al momento della presentazione dell'istanza, sia sottoposto ad una misura di sicurezza diversa dalla confisca o dall'espulsione dello straniero dallo Stato<sup>280</sup>.

---

*conclusione di affidamento in prova, si porrebbe in contrasto con gli artt. 51, 1 e 3 Cost. In particolare, quanto al contrasto con l'art. 51 Cost., si ritiene che lo stesso sia impropriamente richiamato nel confronto di costituzionalità in luogo dell'art. 97 Cost., che è la fonte del valore costituzionale dell'esclusione della candidatura in discorso; quanto al contrasto con l'art. 1 Cost. si ritiene che la sovranità, che appartiene al popolo, vada esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione e, quindi, non irragionevolmente, nel rispetto dei valori pubblici preminenti espressi con l'art. 97 Cost.; quanto al contrasto con l'art. 3 Cost., si ritiene che ci si trovi di fronte a situazioni diverse e non confrontabili (affidamento in prova e riabilitazione) che hanno presupposti, funzione e periodo di osservazione notevolmente diversi”.*

<sup>278</sup> V. *supra*, Cap. I, §3.2.

<sup>279</sup> Cfr., Cass., Sez. I, 14/01/2015, n. 10650, cit. Conf., Cass., Sez. I, 15/10/2004, n. 42852, cit.

<sup>280</sup> Cfr., Trib. Sorv. Pavia, ord., 24/07/2003, *DEJURE*, Giuffrè, “Non può eseguirsi la misura di sicurezza del ricovero presso ospedale psichiatrico giudiziario nei confronti del condannato che, in

Invero, l'affidamento in prova può essere concesso, a seconda dei casi, sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità o, prescindendo da quest'ultima, sulla base del comportamento tenuto dal condannato in libertà, quando si possa ritenere che la misura sia in grado di contribuire alla rieducazione e alla prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Ne consegue che la misura alternativa alla detenzione non può essere disposta nei confronti di coloro che risultano socialmente pericolosi e che, in quanto tali, sono destinatari di una misura di sicurezza<sup>281</sup>. Quindi, il fatto che il soggetto abbia beneficiato dell'affidamento in prova arricchisce la piattaforma probatoria a disposizione del tribunale di sorveglianza, che potrà desumere l'assenza della condizione ostativa alla riabilitazione rappresentata dalla attuale sottoposizione ad una misura di sicurezza, secondo quanto sancito dall'art. 179 c.p. co. 6 n. 1.

In terzo ed ultimo luogo, la riabilitazione può essere ottenuta solo previo adempimento, da parte del condannato, delle obbligazioni civili nascenti da reato. L'affidamento in prova, si è detto, non estingue dette obbligazioni ma l'art. 47 co. 7 prescrive all'affidato di adoperarsi per quanto possibile in favore della vittima del reato da lui commesso, adempiendo quindi alle restituzioni e al risarcimento del danno. A tal riguardo, come osservato<sup>282</sup>, la Corte di Cassazione ha precisato che, sebbene la disposizione citata abbia carattere obbligatorio, il tribunale di sorveglianza non può per ciò solo imporre al condannato un obbligo incondizionato di provvedere alla riparazione e subordinare al relativo adempimento il giudizio positivo sulla prova, in quanto la valutazione finale deve comunque tener conto della condotta complessivamente tenuta dall'affidato. È evidente, tuttavia, che laddove il condannato si sia effettivamente attivato in favore della persona offesa, provvedendo agli obblighi risarcitori e/o

---

*relazione alla pena principale, abbia ottenuto il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, conclusosi con esito positivo. In particolare, deve ritenersi che il giudizio di riesame di pericolosità da parte del Magistrato di Sorveglianza, da svolgersi prima dell'applicazione della misura di sicurezza imposta in sentenza, sia precluso a seguito dell'ordinanza emessa dal tribunale ai sensi dell'art. 47 comma ultimo ord. penit., secondo cui l'esito positivo della prova non estingue solo la pena, ma anche ogni altro effetto penale. Come ha ripetutamente affermato la S.C., tale declaratoria attiene al recupero sociale del reo e al suo avvenuto reinserimento per cessazione della pericolosità, di talché le misure di sicurezza personali che hanno come presupposto la pericolosità del condannato debbono reputarsi estinte dal giudizio positivo del tribunale di Sorveglianza circa l'esito dell'affidamento in prova”.*

<sup>281</sup> Cfr., Cass., Sez. I, 30/11/2015, n. 8319, *DEJURE*, Giuffrè, “In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza ha l'onere di acquisire di ufficio la relazione sull'osservazione del condannato condotta in istituto, salvo che detta acquisizione risulti superflua in quanto l'osservazione non riguardi un lasso di tempo consistente e il corredo di risultanze documentali in atti sia già di tale evidenza dimostrativa nell'attestare l'inidoneità della misura richiesta per l'accertata pericolosità del condannato, da non richiedere ulteriori approfondimenti”.

<sup>282</sup> V. *supra*, Cap II, §2.

restitutori, il giudice, nel decidere sull'accoglimento dell'istanza di riabilitazione, potrà senza dubbio ritenere integrata la condizione richiesta dall'art. 179 co. 6 n. 2.

In definitiva, quanto appena esposto dimostra la sussistenza di un rapporto di strumentalità tra i due istituti esaminati, il conseguente vantaggio che il condannato trae dal richiedere ed ottenere la riabilitazione a seguito del positivo decorso dell'affidamento in prova, la piena attuazione della finalità rieducativa ad opera del congiunto esplicarsi degli effetti estintivi, e spiega il perché tale *modus procedendi* sia ormai una prassi consolidata.

## **CONCLUSIONI**

Con la presente ricerca, si è inteso analizzare l'istituto della riabilitazione, anche al fine di evidenziarne le potenzialità evolutive quale strumento che concorre ad assicurare, in una prospettiva di "completamento", la finalità rieducativa della pena e il soddisfacimento, seppur parziale, delle esigenze di "*giustizia riparativa*", che emergono con sempre maggiore pregnanza nell'attuale panorama penalistico.

Nel primo capitolo si è proceduto ad un inquadramento generale dell'istituto, a partire dalla sua evoluzione storica, per passare poi all'analisi della natura giuridica, della *ratio* e dei singoli presupposti cui è subordinato il riconoscimento del beneficio.

Dall'esame della dottrina e della giurisprudenza in materia di buona condotta e adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, è stato possibile comprendere come e perché la riabilitazione concorra alla rieducazione del condannato, giacché i suddetti presupposti implicano il compimento di atti da cui si desuma "*uno sforzo effettivo e costante di reinserirsi positivamente nella vita sociale*"<sup>283</sup>, e da cui emerge l'intenzione del riabilitando di intraprendere e portare a termine il processo di risocializzazione.

Sono stati, inoltre, esaminati i profili processuali e la revoca dell'istituto, nonché gli effetti che produce l'eventuale accoglimento dell'istanza di riabilitazione. Infine, sono state annoverate le diverse forme speciali di riabilitazione che si differenziano da quella penale in virtù di una disciplina derogatoria.

Nel secondo capitolo, ci si è chiesti se la riabilitazione sia o meno riconducibile al contesto della *giustizia riparativa*, ossia se, in altri termini, possa o meno perseguire anche una finalità riparativa. Sono stati, quindi, individuati i tratti distintivi e più significativi dell'istituto al fine di dimostrare come nello stesso si intersechino le diverse ideologie della retribuzione, rieducazione e riparazione. A tal riguardo, si è visto come la riabilitazione mantiene una connotazione retributiva laddove si consideri che essa non estingue la pena principale, presupponendosi quest'ultima già eseguita o estinta; contestualmente, richiedendo "*prove effettive e costanti di buona condotta*" prima, ed estinguendo le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna poi, la riabilitazione promuove la rieducazione e il reinserimento sociale del condannato.

Quanto alla individuazione della componente riparativa, lo studio si è incentrato sul requisito del previo adempimento delle obbligazioni civili, sul presupposto che l'onere risarcitorio o restitutorio, posto in capo al riabilitando, possa costituire un valido mezzo per favorire la

---

<sup>283</sup> Cfr., MANTOVANI F., *op. cit.*, p. 821.

riparazione del danno cagionato dal reato e la conciliazione tra reo e persona offesa. Senonché, si è osservato che la giurisprudenza di legittimità, non incline ad applicare in pieno i principi della *giustizia riparativa*, tende a considerare il presupposto in questione, come mera specificazione della buona condotta, pur riconoscendogli una certa valenza riparatoria; con la conseguenza che l'ottemperanza alle obbligazioni pecuniarie non è che una delle manifestazioni in cui può estrinsecarsi il processo rieducativo.

Ci si è domandati, poi, se l'esistenza di un rapporto tra reo e vittima precedente alla commissione del reato possa o meno incidere sul *quomodo* della riparazione, e si è dedotto, dall'esame di situazioni concrete, che quando non si riscontra *ex ante* una relazione tra i due soggetti, rispetto alla quale si possa ipotizzare un interesse dell'ordinamento a che la stessa venga risanata dopo l'azione criminosa, l'adempimento delle obbligazioni civili a favore della vittima, quindi la riparazione, può consistere nel mero risarcimento del danno e limitarsi al profilo patrimonialistico; al contrario, quando un tale rapporto sia sussistente, il suddetto interesse subentra, con la conseguenza che la riparazione dovrebbe implicare un coinvolgimento attivo e diretto del reo, acquisendo una connotazione non solo patrimoniale ma anche personale, con indubbi vantaggi sullo stesso piano rieducativo.

In ultimo, sempre con riferimento all'adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reato, è stata accertata, in primo luogo, la non idoneità del pagamento ad opera di terzi a manifestare l'*animus restituendi* del condannato, ergo la sua volontà di riabilitarsi, e, in secondo luogo, l'ammissibilità, per integrare il requisito in esame, dell'accordo transattivo intervenuto tra reo e persona offesa ai fini del risarcimento del danno.

Il terzo capitolo è stato, invece, dedicato ai rapporti tra la riabilitazione e l'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 ord. pen. In particolare, dopo un breve inquadramento della misura alternativa alla detenzione di cui sopra, si sono voluti mettere a confronto gli effetti dei due istituti: l'una estingue le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna; l'altro, in caso di esito positivo della prova, estingue la pena (detentiva) e gli effetti ad essa direttamente riconducibili. Avendo, quindi, la riabilitazione un effetto estintivo più ampio, poiché in grado di far venir meno tutte le conseguenze afflittive della condanna – tra cui l'iscrizione della sentenza nei certificati del casellario richiesti dall'interessato – si è compreso il perché, nella prassi, sovente la riabilitazione venga chiesta dopo la positiva conclusione dell'affidamento in prova.

Alla luce di quanto osservato, il presente elaborato ha voluto sottolineare l'importante ruolo svolto dalla riabilitazione nell'attuale panorama normativo e constatarne l'utilità pratica, essendo in grado di apportare indubbi vantaggi non solo al singolo condannato che ne beneficia – si pensi, ad esempio, al suo reingresso nel mondo del lavoro – ma anche e soprattutto all'ordinamento in generale e alla società nel suo complesso, potendo contribuire a dare un senso concreto al principio sancito dall'art. 27 co. 3 Cost., secondo cui *“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”*.

## **BIBLIOGRAFIA**

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*. CONTI L. (a cura di). Milano, Giuffrè, 2003.

CAMPOBASSO G. F., *Diritto commerciale. II, Diritto delle società*. Torino, UTET, 2013.

CAPRIOLI F., SCOMPARIN L., *Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti. Le recenti riforme in materia di esecuzione della pena*. Torino, Giappichelli Editore, 2015.

CATELANI G., *Manuale dell'esecuzione penale*. Milano, Giuffrè, 2002.

CAVALLO E., *La riabilitazione si concede quando il condannato ha transatto con la persona offesa, dando aliunde prova di buona condotta*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) , 2015.

CERQUETTI G., *Riabilitazione* in Enciclopedia del diritto, XL. Milano, Giuffrè, 1989.

Id., *Pene accessorie* in *Enc. Dir.* XXXII. Milano, 1982.

CIAPPI S., COLUCCIA A., *Giustizia Criminale. Retribuzione, riabilitazione e riparazione: modelli e strategie a confronto*. Milano, Angeli, 1997.

CONSO G., GREVI V., BARGIS M., *Compendio di procedura penale*. Padova, CEDAM, 2014.

COVINO M. L., *Riabilitazione*, in *Enc. Giur.* Treccani. Roma, 1991.

DI RONZA P., *Manuale di diritto dell'esecuzione penale*. Padova, CEDAM, 2003.

FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*. Bologna, Zanichelli, 2014.

FIorentin F., *Esecuzione penale e misure alternative alla detenzione. Normativa e giurisprudenza ragionata*. Milano, Giuffrè, 2013.

Id., *Riabilitazione* in *Le misure di prevenzione*. Torino, Giappichelli, 2006.

- Id., *Esecuzione penale e risarcimento alla vittima del reato* in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it) , 2005.
- Id., *Riparazione e mediazione dopo il giudizio nel quadro dell'esecuzione penitenziaria e delle misure alternative alla detenzione* in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it) .
- FIorentin F., MARCHESELLI A., *Riabilitazione in L'ordinamento penitenziario*. Torino, UTET giuridica, 2005.
- FRANCESCHETTI P., *Responsabilità da contatto sociale* in [www.altalex.it](http://www.altalex.it) , 2016.
- GASPARRI A., *Giustizia riparativa*. Roma, Cendon libri, 2014.
- GRANATA L., *L'essenza giuridica e sociale della riabilitazione ed i precedenti penali ostativi per l'amnistia e il condono* in *Giust. Pen.*, II. Roma, 1960.
- LATTANZI G., LUPO E., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. IX, Esecuzione*. CIANI GIANC., CIANI GIANF. (a cura di). Milano, Giuffrè, 2003.
- Lavori preparatori del codice penale e di procedura penale*, V, pt. I, Roma, 1929.
- MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte generale*. Milanofiori-Assago (MI), Wolters Kluwer, 2017.
- MANZINI V., *Riabilitazione in Trattato di diritto penale italiano*, a cura di NUVOLONE P. e PISAPIA G.D., III. Torino, UTET, 1981.
- MASSARO P., *Dalla punizione alla riparazione. La promessa della restorative justice*. Milano, Angeli, 2012.
- MUSCO E., *I nuovi reati societari*. Milano, Giuffrè, 2007.

PERTILE A., *Storia del diritto italiano: dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*. V, *Storia del diritto penale*. Bologna, Forni, 1965-1966.

RAGUSA MAGGIORE G., *Riabilitazione del fallito* in *Studi in memoria di Domenico Pettiti*, II. Milano, Giuffrè, 1973.

RISPOLI V., *Affidamento in prova al servizio sociale*. Milano, Giuffrè, 2006.

ROMANO M., *I delitti della pubblica amministrazione: i delitti dei pubblici ufficiali*. Milano, Giuffrè, 2013.

ROMEO A., *L'estinzione del reato per condotte riparatorie: un istituto in bilico tra suggestioni deflattive e timidezze legislative. prime riflessioni sulla nuova causa estintiva del reato introdotta dalla riforma Orlando (l. n. 23 giugno 2017, n. 103)*, in [www.magistraturaindipendente.it](http://www.magistraturaindipendente.it).

SCIUTO S., *La riabilitazione*. Latina, Edizioni Bucalo, 1975.

SGUBBI F., FONDAROLI D., TRIPODI A. F., *Diritto penale del mercato finanziario*. Padova, CEDAM, 2013.

TONINI P., *Manuale di procedura penale*. Milano, Giuffrè, 2017.

VIARO M., *Riabilitazione* in *Nss. D.I.*, XV. Torino, UTET, 1968.

## GIURISPRUDENZA

Cass., Sez. III, 1/12/1999, n. 3845, Salvi, *CED*.  
Cass., Sez. I, 26/10/1993, n. 4443, P.M. in proc. Marianelli, *CED*.  
Cass., Sez. V, 20/06/1986, n. 1177, Zimarra, *CED*.  
Cass., Sez. I, 04/04/2014, n. 42066, P.G. in proc. Secondo, *CED*.  
Cass., Sez. V, 27/11/1985, n. 3244, Rispoli, *CED*.  
Cass., Sez. I, 18/03/2008, n. 14662, Ridaoui, *CED*.  
Cass., Sez. I, 25/10/1993, n. 4414, Galvegno, *CED*.  
Cass., Sez. I, 28/10/1993, n. 4519, Tovo, *CED*.  
Cass., Sez. I, 18/07/2012, n. 35893, Lufino, *CED*.  
Cass., Sez. IV, 21/12/2016, n. 5322, P.G. in proc. Caruso, *CED*.  
Cass., Sez. I, 09/01/2014, n. 4004, P.G. in proc. Pollero, *CED*.  
Cass., Sez. V, 01/04/2014, n. 20744, P.G. in proc. Carraturo, *CED*.  
Cass., Sez. I, 04/07/2008, n. 31940, Teloni, *CED*.  
Cass., Sez. I, 18/06/2009, n. 31089, Ruzzu, *CED*.  
Cass., Sez. I, 15/10/2004, n. 44665, De Vita, *CED*.  
Cass., Sez. I, 31/01/2000, n. 584, P.G. in proc. Chiarucci, *CED*.  
Cass., Sez. I, 19/02/1999, n. 534, Martellini, *CED*.  
Cass., Sez. I, 11/07/2007, n. 28469, Xhafaj, *CED*.  
Cass., Sez. I, 01/12/1999, n. 6617, P.G. in proc. Bianchi, *CED*.  
Cass., Sez. III, 10/02/1995, n. 411, P.M. in proc. Loi, *CED*.  
Cass., Sez. I, 29/09/1995, n. 4721, Kratter, *CED*.  
Cass., Sez. I, 17/12/2012, n. 1507, Carnaghi, *CED*.  
Cass., Sez. I, 27/02/2008, n. 11654, Ortu, *CED*.  
Cass., Sez. V, 28/01/1997, n. 316, Iandolo, *CED*.  
Cass., Sez. I, 06/05/2016, n. 42815, Incognito, *CED*.  
Cass., Sez. Un., 24/02/2011, n. 20798, P.G. in proc. Indelicato, *CED*.  
Cass., Sez. I, 25/11/2008, n. 45768, Bini, *CED*.  
Cass., Sez. I, 17/09/2008, n. 36751, Siciliano, *CED*.  
Cass., Sez. I, 08/11/2007, n. 7115, Turco, *CED*.  
Cass., Sez. I, 22/12/1992, n. 5260, P.G. in proc. Lamberti, *CED*.  
Cass., Sez. I, 01/02/2011, n. 9323, Copa, *CED*.  
Cass., Sez. I, 03/10/2013, n. 47465, Bensada, *CED*.

Cass., Sez. I, 13/07/2012, n. 33135, Guglielmi, *CED*.  
Cass., Sez. I, 06/04/2011, n. 16540, De Vizia, *CED*.  
Cass., Sez. I, 19/05/2010, n. 24178, Leo, *CED*.  
Cass., Sez. I, 25/10/2001, n. 42724, Ganzerli, *CED*.  
Cass., Sez. I, 06/03/1995, n. 1378, Sedda, *CED*.  
Cass., Sez. I, 24/09/1992, n. 3549, P.M. in proc. Liguori, *CED*.  
Cass., Sez. I, 17/02/2010, n. 8134, Braico, *CED*.  
Cass., Sez. I, 21/05/2009, n. 24084, Warnakulasuriya Anasly Wasantha, *CED*.  
Cass., Sez. I, 11/12/2008, n. 48, Clerici, *CED*.  
Cass., Sez. I, 26/06/1996, n. 4367, Frascella, *CED*.  
Cass., Sez. I, 29/02/2012, n. 11771, Ancora, *CED*.  
Cass., Sez. I, 14/01/2015, n. 10650, Bojku, *CED*.  
Cass., Sez. I, 15/10/2004, n. 42852, Calura, *CED*.  
Cass., Sez. I, 11/01/1995, n. 88, Bellucci, *CED*.  
Cass., Sez. I, 24/09/1993, n. 3588, Lodigiani, *CED*.  
Cass., Sez. V, 07/02/1972, n. 148, Aries, *CED*.  
Cass., Sez. III, 12/01/2000, n. 57, Silanos, *CED*.  
Cass., Sez. V, 24/04/1985, n. 773, Sigari, *CED*.  
Cass., Sez. I, 29/11/1966, n. 1426, Raggio, *CED*.  
Cass., Sez. I, 19/09/2013, n. 43383, Greco, *CED*.  
Cass., Sez. I, 14/09/2016, n. 52493, Romeo, *CED*.  
Cass., Sez. I, 20/10/2011, n. 3346, Moukhlis, *CED*.  
Cass., Sez. I, 16/04/2007, n. 22775, Nicoletto, *CED*.  
Cass., Sez. I, 31/05/2011, n. 29490, P.G. in proc. Zacon, *CED*.  
Cass., Sez. I, 19/05/2011, n. 22114, Riadh, *CED*.  
Cass., Sez. I, 30/11/2011, n. 47339, Ba, *CED*.  
Cass., Sez. I, 26/11/2014, n. 15471, Proietto, *CED*.  
Cass., Sez. I, 01/02/2012, n. 6528, Di Vincenzo, *CED*.  
Cass., Sez. I, 08/05/2009, n. 22374, Bettini, *CED*.  
Cass., Sez. I, 20/03/1997, n. 2314, Maione, *CED*.  
Cass., Sez. I, 07/02/1996, n. 820, Marchese, *CED*.  
Cass., Sez. I, 10/02/2009, n. 11821, Bertò, *CED*.

Cass., Sez. I, 10/12/2014, n. 37829, Bianchini, *CED*.  
Cass., Sez. III, 11/10/1995, n. 3396, Scopelliti Calabrò, *CED*.  
Cass., Sez. I, 02/10/2008, n. 40095, Castaldo, in *Cass. Pen.*, 2009, XI, 1336.  
Cass., Sez. I, 15/02/1993, n. 606, Bontempi, *CED*.  
Cass., Sez. I, 13/01/1994, n. 155, Napolano, *CED*.  
Cass., Sez. I, 27/09/1993, n. 3630, Di Piazza, *CED*.  
Cass., Sez. I, 17/06/2008, n. 25743, Xhela, *CED*.  
Cass., Sez. I, 05/02/2013, n. 11572, Faye, *CED*.  
Cass., Sez. I, 02/10/2008, n. 39809, Lombardo, *CED*.  
Cass., Sez. I, 06/11/1998, n. 5470, Gallico, *CED*.  
Cass., Sez. I, 21/02/1968, n. 309, Signorini, *CED*.  
Cass., Sez. I, 09/12/2008, n. 1844, Cucurachi, *CED*.  
Cass., Sez. VI, 27/11/1998, n. 6445, Marchesini, *CED*.  
Cass., Sez. I, 25/11/2008, n. 45765, Piedigaci, *CED*.  
Cass., Sez. I, 11/07/2014, n. 45045, Perria, *CED*.  
Cass., Sez. I, 16/11/2011, n. 7752, Liberatore, *CED*.  
Cass., Sez. I, 20/09/2007, n. 36232, Baroncini, *CED*.  
Cass., Sez. I, 27/01/2005 n. 9755, Fortuna, *CED*.  
Cass., Sez. VI, 08/03/2000, n. 1147, Manglaviti, *CED*.  
Cass., Sez. I, 19/09/1991, n. 3242, Nucera, *CED*.  
Cass., Sez. I, 26/02/2015, n. 23343, T., *CED*.  
Cass., Sez. I, 07/11/2014, n. 49446, P.G. in proc. Zurita Ramires, *CED*.  
Cass., Sez. I, 18/11/2008, n. 48148, Maggi, *CED*.  
Cass., Sez. I, 23/10/2007, 43000, Ruggeri, *CED*.  
Cass., Sez. VII, 02/10/2014, n. 2903, Sabato, *CED*.  
Cass., Sez. I, 04/04/2014, n. 18245, Pirrottina, *CED*.  
Cass., Sez. I, 09/05/2007, n. 28683, Borgese, *CED*.  
Cass., Sez. I, 04/04/2014, n. 23656, Calautti, *CED*.  
Cass., Sez. I, 04/05/2012, n. 35630, Critti, *CED*.  
Cass., Sez. I, 21/09/2007, n. 39468, Catania, *CED*.  
Cass., Sez. I, 22/09/2010, n. 34987, Di Sabatino, *CED*.  
Cass., Sez. I, 30/09/2009, n. 42453, Parrone, *CED*.

Cass., Sez. I, 31/05/2013, n. 49718, Caloiero, *CED*.

Cass., Sez. I, 07/01/2010, n. 4089, De Stasio, *CED*.

Cass., Sez. I, 30/11/2011, n. 47347, P.G. in proc. Fieromonte, *CED*.

Cass., Sez. I, 07/07/2010, n. 33527, D'Antonio, *CED*.

Cass., Sez. I, 12/11/2009, n. 47124, Salvati, *CED*.

Cass., Sez. I, 28/01/2009, n. 5649, Bertini, *CED*.

Cass., Sez. I, 18/12/2012, n. 5707, Piccinini, *CED*.

Cass., Sez. I, 08/11/1993, n. 4701, P.G. in proc. Segafredo, *CED*.

Cass., Sez. I, 24/10/1994, n. 4686, Lapradula, *CED*.

Cass., Sez. I, 22/01/2015, n. 3092, *DEJURE*, Giuffrè.

Cass., Sez. I, 25/02/2015, n. 13342, *DEJURE*, Giuffrè.

Cass., Sez. I, 28/01/2015, n. 7884, *DEJURE*, Giuffrè.

Cass., Sez. VI, 12/02/2014, n. 13445, *DEJURE*, Giuffrè.

Cass., Sez. V, 15/06/1995, n. 1687, Forgione, *CED*.

Cass., Sez. VI, 21/03/2013, n. 16250, Schirinzi, *CED*.

Cass., Sez. Un., 20/04/1994, n. 7, P.M. in proc. Volpe, *CED*.

Cass., Sez. VI, 15/01/2016, n. 3916, P.G. in proc S., *CED*.

Cass., Sez. VI, 04/11/2002, n. 18172, Rulli, *CED*.

Cass., Sez. I, 25/10/2012, n. 45581, Fabiano, *CED*.

Cass., Sez. III, 04/07/2003, n. 35078, Savio, *CED*.

Cass., Sez. I, 09/03/2007, n. 18222, Spano, *CED*.

Cass., Sez. II, 05/04/2006, n. 14332, D'Aiello, *CED*.

Cass., Sez. III, 28/10/2015, n. 1623, Malanchini, *CED*.

Cass., Sez. I, 19/04/2000, n. 7552, P.M. in proc. Meneghetti, *CED*.

Cass., Sez. I, 17/06/2016, n. 55359, P.G. in proc. Pesce e altri, *CED*.

Cass. Civ., Sez. I, 26/02/2009, n. 4630, S. e altro C. Proc. Gen. Corte app. Palermo, *DEJURE*, Giuffrè.

T.A.R. Sicilia (Catania), Sez. IV, 16/04/2013, n. 1109, C. C. Min. int., *DEJURE*, Giuffrè.

Trib. Palmi, 04/02/2011, *DEJURE*, Giuffrè.

Cass., Sez. I, 14/01/1992, Calandrini, *CED*.

Cass., Sez. I, 18/09/2013, n. 44932, P., *CED*.

Cass., Sez. I, 02/12/2008, n. 45776, Barbaro, *CED*.

Cass., Sez. I, 22/01/1993, n. 248, Santini, *CED*.  
Cass., Sez. Un., 20/04/1994, Volpe, *CED*.  
Cass., Sez. I, 06/05/1991, Giaquinto, *CED*.  
Cass., Sez. I, 08/07/1991, Figliuolo, *CED*.  
Cass., Sez. I, 25 /01/1991, Alfonso, *CED*.  
Cass., Sez. I, 19/05/2010, 20906, Fontana, *CED*.  
Cass., Sez. I, 26/04/2017, n. 41762, *DEJURE*, Giuffrè.  
Cass., Sez. I, 16/07/2015, n. 34663, *DEJURE*, Giuffrè.  
Cass., Sez. I, 14/07/2014, n. 43338, P.G. in proc. Canevelli, *DEJURE*, Giuffrè.  
Cass., Sez. I, 11/04/2001, n. 15098, Gammaidoni, *CED*.  
Cass., Sez. I, 19/02/2001, n. 6725, Veneziano, *CED*.  
Cass., Sez. I, 08/01/2002, n. 371, Chiari, *CED*.  
Cass., Sez. I, 17/11/2009, n. 47126, *DEJURE*, Giuffrè.  
Cass., Sez. I, 25/11/2009, n. 47130, De Stasio, *CED*.  
Cass., Sez. I 14/02/2000, n. 6955, Nanocchio, *CED*.  
Trib. Sorv. Torino, ord., 15/10/1997.  
Trib. Sorv. Torino, ord., 26/05/2015.  
Cass., Sez. III, 1999, n. 589, *CED*.  
Trib. Sorv. Genova, ord., 19/01/2012.  
Cass., Sez. I, 10/10/2012, n. 42164, *CED*.  
Cass., Sez. I, 13/05/2010, n. 22636, *DEJURE*, Giuffrè.  
Cass., Sez. III, 22/06/2016, n. 52381, *DEJURE*, Giuffrè.  
Cass., Sez. I, 09/03/2011, n. 13499, *DEJURE*, Giuffrè.  
Cass., Sez. I, 29/09/2014, n. 52551, *DEJURE*, Giuffrè.  
T.A.R. Brescia (Lombardia), Sez. II, 17/02/2017, n. 220, M.B. C. Comune di Ospitaletto, *DEJURE*, Giuffrè.  
T.A.R. Lecce (Puglia), Sez. I, 31/05/2007, n. 2203, G.C. C. Commiss. elett. Taranto e altro, *DEJURE*, Giuffrè.  
Trib. Sorv. Pavia, ord., 24/07/2003, *DEJURE*, Giuffrè.  
Cass., Sez. I, 30/11/2015, n. 8319, *DEJURE*, Giuffrè.